

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 2 SETTEMBRE 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 36

### S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE N. 36/OI-SE.O. 2002	[4.3.0]
<b>Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2002 n. 7/9828: «Piano Sviluppo Rurale 2000/2006 – Nuove disposizioni attuative della misura n (1.14) “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” in sostituzione di quelle approvate con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 – Allegato n. 8 e successive modifiche ed integrazioni» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 Serie Ordinaria del 5 agosto 2002)</b>	3280
<b>B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</b>	
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 2 AGOSTO 2002 – N. 14931	[1.8.0]
<b>Nomina dei rappresentanti della Regione Lombardia nel Comitato misto paritetico per le servitù militari</b>	3280
<b>C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE</b>	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10061	[4.3.0]
<b>Modifica alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 – Reg. CE n. 1493/99 – Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti</b>	3281
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10062	[4.3.0]
<b>Prima attuazione misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000. Approvazione graduatoria progetti finanziabili e progetti non ammissibili a contributo P.R.S. 3.4.1.</b>	3283
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10090	[3.4.0]
<b>Approvazione del bando di concorso per assegni di studio a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, residenti in Lombardia e frequentanti scuole secondarie superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute e affidamento al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) dell’istruttoria e della valutazione delle relative domande nonché dell’erogazione degli assegni di studio</b>	3285
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10095	[3.1.0]
<b>Accreditamento del consultorio familiare privato «Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca, 4 – Como.</b>	3289
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10096	[3.1.0]
<b>Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Villa Arcadia», con sede in Bareggio (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002</b>	3290
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10103	[3.2.0]
<b>Organizzazione della campagna vaccinale anti influenzale ed anti pneumococco per la stagione 2002-2003</b>	3290
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10123	[3.2.0]
<b>Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle Unità di Raccolta di sangue ed emocomponenti</b>	3294
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10125	[3.2.0]
<b>Aggiornamento della Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed ulteriori indicazioni</b>	3298
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10141	[4.6.0]
<b>Integrazioni alla d.g.r. 28 maggio 2002 n. 7/9142 a seguito della approvazione dell’Assestamento di Bilancio 2002 (l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» – Attuazione del programma triennale 2001/2003 degli interventi – anno 2002). (Obiettivo P.R.S. 3.10.5 Sostegno alla diffusione dei processi innovativi nelle imprese commerciali)</b>	3308

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
 4.6.0 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10149	[5.3.4]	
Modifica dei termini previsti dalla d.g.r. n. 5808 del 27 luglio 2001 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di interventi urgenti nel settore del disinquinamento e di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche . . . . .		3308
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10151	[5.3.5]	
Approvazione della seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 . . . . .		3309
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10193	[5.2.1]	
Progetto preliminare per la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno delle Ferrovie Nord Milano Esercizio. (Accordo di Programma Quadro di Malpensa) - Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/7854 del 25 gennaio 2002. Obiettivi gestionali: 8.3.4.1 «Avanzamento progettuale degli interventi ferroviari previsti nell'Accordo di Programma Quadro di Malpensa». 8.3.6.4. «Attuazione del Protocollo di Intesa - Completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro della Brianza» . . . . .		3311
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10194	[5.2.0]	
Progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho). Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/7855 del 25 gennaio 2002. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Potenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare l'efficacia e l'attrattività del Trasporto Pubblico» . . . . .		3312
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10196	[5.2.2]	
Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate. Obiettivo 8.2.5.2. . . . .		3313
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10203	[5.3.4]	
Limitazione all'utilizzo dei combustibili previsti all'art. 11, comma 1, lettere dalla a) alla f), del d.p.c.m. 8 marzo 2002 nei «comuni critici» e quelli inseriti nelle «zone critiche», come individuate dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501. . . . .		3317
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10207	[5.1.1]	
Proroga dei termini di presentazione delle richieste di contributo di cui alla d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7/7705: «Erogazione di contributi a fondo perduto ai comuni titolari del patrimonio E.R.P. e agli enti gestori di edilizia residenziale pubblica (ALER) per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici e negli alloggi di edilizia sovvenzionata . . . . .		3319
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10211	[5.1.1]	
Programma di edilizia residenziale pubblica 92/95. Rideterminazione della tipologia e dell'importo del finanziamento regionale concesso a favore dell'ALER di Milano nell'ambito dell'accordo di programma localizzato in comune di Milano - iniz. 101/104 - denominato «Quartiere Zama-Salomone» approvato con d.p.g.r. 25 febbraio 1997, n. 51822 . . . . .		3320
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10213	[5.1.1]	
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 e legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9 - 18 - Sportello affitto 2001 per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato - Criteri per l'erogazione dei contributi e primo riparto . . . . .		3321
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10215	[5.1.1]	
L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei piani di vendita presentati ai sensi della legge 560/1993. Obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7 . . . . .		3327
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10217	[5.1.3]	
Comuni di Semiana, Velezzo Lomellina, Lomello, Ottobiano e Ferrera Erbognone (PV) - Opere di realizzazione metanodotto per allacciamento all'impianto di cogenerazione di Ferrera Erbognone. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato. Riferimento obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica» . . . . .		3327
<b>D) CIRCOLARI E COMUNICATI</b>		
CIRCOLARE REGIONALE 2 AGOSTO 2002 - N. 38	[3.1.0]	
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Circolare n. 30 del 27 giugno 2002 «Disposizioni relative al riparto ed all'utilizzo delle risorse regionali per le attività socio-assistenziali di cui alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. 8291» - Chiarimenti e Integrazioni . . . . .		3329
CIRCOLARE REGIONALE 7 AGOSTO 2002 - N. 39	[3.2.0]	
Direzione Generale Sanità - Risultanze in merito alla prima fase dell'attività di controllo circa l'appropriatezza generica dei ricoveri in regime ordinario come indicato dalla d.g.r. n. 7/8078 del 12 febbraio 2002 . . . . .		3329
CIRCOLARE REGIONALE 12 AGOSTO 2002 - N. 40	[3.2.0]	
Direzione Generale Sanità - Provvedimenti da adottare per far fronte alla «emergenza amianto» in caso di eventi meteorologici straordinari . . . . .		3330

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti  
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione  
 5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali  
 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata  
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

COMUNICATO REGIONALE 26 AGOSTO 2002 – N. 146 [3.4.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Bando di concorso per l'assegnazione di assegni di studio agli studenti delle scuole superiori della Regione Lombardia . . . . . 3331

COMUNICATO REGIONALE 27 AGOSTO 2002 – N. 147  
 Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2002 . . . . . 3331

#### E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2002 – N. 14021 [5.3.1]  
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Istituzione del gruppo di lavoro per la definizione degli obiettivi di bonifica di cui al decreto dirigenziale n. 16528 del 6 luglio 2001, avente per oggetto: «Approvazione del progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale dell'area ricadente nei comuni di Arcene, Ciserano, Pontirolo Nuovo e Treviglio presentato dalla Soc. Castelcrom s.r.l. con sede legale in via Marconi n. 49, Castelli Calepio (BG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471». . . . . 3332

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 24 LUGLIO 2002 – N. 14093 [5.3.1]  
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Approvazione e autorizzazione degli interventi di potenziamento ed integrazione dei sistemi di bonifica già esistenti ed operativi sul Lotto 2, così come da progetto approvato di cui alla d.g.r. 3490/2001, attraverso l'utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal Lotto 1 dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli nei comuni di Rho-Però, attraverso il potenziamento degli impianti di Bioventing e Air Sparging e presa d'atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla Società AgipPetroli s.p.a., «Rimozione hot-spot Lotto 2 – Status attività» redatti in data febbraio e aprile 2002, riguardanti la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati nel corso della campana geognostica intermedia del Lotto 2 . . . . . 3333

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2002 – N. 14834 [3.2.0]  
 Direzione Generale Sanità – Approvazione di uno schema tipo di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia . . . . . 3334

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2002 – N. 15172 [3.3.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Approvazione delle indicazioni per la predisposizione, la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi della legge 236/93 in attuazione del decreto direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001 . . . . . 3336

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 20 AGOSTO 2002 – N. 15445 [3.4.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Approvazione della graduatoria di merito 2000 assegni di studio individuali destinati a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole secondarie superiori, statali o legalmente riconosciute anno scolastico 2001-2002 . . . . . 3349

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 22 AGOSTO 2002 – N. 15507 [4.3.0]  
 Direzione Generale Agricoltura – Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative a interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/9826 del 19 luglio 2002 . . . . . 3349

#### F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 LUGLIO 2002 – N. 14112 [5.3.4]  
 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto relativo a «Impianto di stoccaggio e recupero scarti fotografici liquidi e simili» sito in comune di Spino d'Adda (CR), integrazione di codice rifiuto in accettazione in variante alla d.g.r. n. 46261 del 12 novembre 1999 – Committente: ITS Industrie Trattamenti Speciali s.r.l. – Spino d'Adda (CR) – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) . . . . . 3350

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2002 – N. 15071 [4.3.2]  
 Direzione Generale Sanità – Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione Lombardia . . . . . 3350

#### I) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 36/01-SE.O. 2002  
 AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Circolare n. 29 del 26 luglio 2002 – Premio alla macellazione 2002 . . . . . 3352

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio  
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento  
 4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

[BUR2002011]

[4.3.0]

ERR.CORR. N. 36/01-SE.O. 2002

**Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2002 n. 7/9828: «Piano Sviluppo Rurale 2000/2006 – Nuove disposizioni attuative della misura n (1.14) “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” in sostituzione di quelle approvate con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 – Allegato n. 8 e successive modifiche ed integrazioni» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 Serie Ordinaria del 5 agosto 2002)**

Il primo capoverso punto 8.2 Allegato 1 della delibera in oggetto si intende così sostituito:

«L’istruttoria è svolta dall’Organismo Pagatore Regionale che per le azioni regionali si avvale della competente struttura della DGA mentre per le azioni provinciali si avvale dell’organismo delegato competente per territorio».

## B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002012]

[1.8.0]

D.P.G.R. 2 AGOSTO 2002 – N. 14931

### Nomina dei rappresentanti della Regione Lombardia nel Comitato misto paritetico per le servitù militari

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898 «Nuova regolamentazione delle servitù militari»; così come modificata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Regione»;

Considerato che l’art. 3, comma 1, della legge 898/76 e successive modificazioni, dispone, in particolare, in ciascuna regione, la costituzione di un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

Considerato, inoltre, che l’art. 3, comma 7, della medesima legge dispone che tale Comitato sia formato, tra gli altri, da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale, e che per ogni membro sia nominato un supplente;

Visto il DPC/373/NOM del 15 marzo 2002, che designa, quali componenti effettivi, nel Comitato misto paritetico per le servitù militari i signori:

- Andreoli Piergiorgio, nato a Lecco il 15 maggio 1955 ed ivi residente in via Nino Bixio, 20;
  - Cacace Umberto, nato a Monopoli (BA) il 16 marzo 1934 e residente in viale Marelli, 19 a Sesto San Giovanni (MI);
  - Calardo Giuseppe, nato a Porto Torres il 9 gennaio 1945 e residente in via B. Gozzoli, 160 a Milano;
  - Politi Agostino, nato a Pianello Val Tidone (PC) il 28 ottobre 1937 e residente in via Giovanni da Procida, 8 a Milano;
  - Scalvenzi Osvaldo, nato a Dello (BS) il 24 agosto 1953 e residente in strada Montichiari, 4 – trav. 4 a Ghedi (BS);
  - Spinoso Giovanni, nato a Monza il 4 luglio 1971 e residente in via Salvo D’Acquisto, 6 ad Agrate Brianza (MI);
  - Zanella Carlo, nato a Castellanza (VA) il 9 giugno 1969 e residente in via Leonardo da Vinci, 12 a Lomazzo (CO);
- e quali componenti supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari i signori:
- Altioni Giuseppe, nato ad Arenzano (GE) il 12 novembre 1937 e residente in via della Vittoria, 64 a Legnano (MI);
  - Cassone Andrea, nato a Genova il 29 luglio 1960 e residente in via Triulziana, 22 a San Donato Milanese (MI);
  - Giuliano Luigi, nato a Salerno il 30 giugno 1970 e residente in piazza S. Ambrogio, 10 a Milano;
  - Malinverno Mara, nata a Calvatone (CR) il 9 giugno 1955 e residente in via G. Amendola, 4 a Piadena (CR);
  - Mauriello Riccardo, nato a Napoli il 13 luglio 1956 e residente in via San Gregorio, 45 a Milano;
  - Migliorati Roberto, nato a Brescia il 13 giugno 1961 e residente in via Roma, 38 a Pavone Mella (BS);
  - Salvatori Alessandro, nato a Monterosi (VT) il 10 agosto 1947 e residente in via Caldera, 126 a Milano;

Preso atto della dichiarazione del 3 aprile 2002, con la quale il sig. Giuseppe Altioni comunica di non accettare la designazione alla carica di componente supplente il Comitato misto paritetico per le servitù militari;

Preso altresì atto del DPC/1032/NOM dell’8 luglio 2002 che designa, quale componente supplente nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, in sostituzione del sig. Giuseppe Altioni, il sig. Galli Gianluigi, nato a Guanzate (CO) il 2 settembre 1946 e residente in via Milano, 6 a Ronago (CO);

Decreta

1. di nominare quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Comitato misto paritetico per le servitù militari i signori:

- Andreoli Piergiorgio, nato a Lecco il 15 maggio 1955 ed ivi residente in via Nino Bixio, 20;



- Cacace Umberto, nato a Monopoli (BA) il 16 marzo 1934 e residente in viale Marelli, 19 a Sesto San Giovanni (MI);
- Calardo Giuseppe, nato a Porto Torres il 9 gennaio 1945 e residente in via B. Gozzoli, 160 a Milano;
- Politi Agostino, nato a Pianello Val Tidone (PC) il 28 ottobre 1937 e residente in via Giovanni da Procida, 8 a Milano;
- Scalvenzi Osvaldo, nato a Dello (BS) il 24 agosto 1953 e residente in strada Montichiari, 4 - trav. 4 a Ghedi (BS);
- Spinoso Giovanni, nato a Monza il 4 luglio 1971 e residente in via Salvo D'Acquisto, 6 ad Agrate Brianza (MI);
- Zanella Carlo, nato a Castellanza (VA) il 9 giugno 1969 e residente in via Leonardo da Vinci, 12 a Lomazzo (CO);

e quali componenti supplenti nel Comitato misto paritetico per le servitù militari i signori:

- Cassone Andrea, nato a Genova il 29 luglio 1960 e residente in via Trivulziana, 22 a San Donato Milanese (MI);
- Giuliano Luigi, nato a Salerno il 30 giugno 1970 e residente in piazza S. Ambrogio, 10 a Milano;
- Malinverno Mara, nata a Calvatone (CR) il 9 giugno 1955 e residente in via G. Amendola, 4 a Piadena (CR);
- Mauriello Riccardo, nato a Napoli il 13 luglio 1956 e residente in via San Gregorio, 45 a Milano;
- Migliorati Roberto, nato a Brescia il 13 giugno 1961 e residente in via Roma, 38 a Pavone Mella (BS);
- Salvatori Alessandro, nato a Monterosi (VT) il 10 agosto 1947 e residente in via Caldera, 126 a Milano;
- Galli Gianluigi, nato a Guanzate (CO) il 2 settembre 1946 e residente in via Milano, 6 a Ronago (CO);

2. di notificare agli interessati il presente decreto;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

## C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002013]

[4.3.0]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10061

**Modifica alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 - Reg. CE n. 1493/99 - Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento Ce del Consiglio n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare il capo III del Titolo II «Ristrutturazione e riconversione», che prevede l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti al fine di adeguare la produzione alla domanda di mercato;

Considerato che lo stesso Regolamento agli artt. 12 e 13 stabilisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e riconversione;

Richiamato il Regolamento Ce della Commissione n. 1227 del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità applicative del Regolamento Ce n. 1493/1999 ed in particolare il capo IV «Ristrutturazione e riconversione» che individua negli Stati membri le autorità competenti a disciplinare le tipologie e le modalità operative in relazione all'applicazione del Piano;

Vista la propria d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 - Reg. CE n. 1493/99 Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti di approvazione dei progetti presentati da:

1) «Centro Vitivinicolo provinciale di Brescia» con sede in via della Bornata, 110 - Brescia;

2) «Consorzio Tutela Oltrepò Pavese» e «CO.PRO.VI (Cooperativa Provinciale Viticoltori)», con sede, rispettivamente, in Piazza Vittorio Veneto, 24 - Broni (PV) e in Piazza Vittorio Veneto, 1 - Casteggio (PV);

3) «Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani» con sede in via Calvi, 28 - Mantova;

4) «Consorzio Tutela Valcalepio» con sede in via P. Rovelli, 21 - Bergamo;

5) «Consorzio Volontario vini DOC S. Colombano al Lambro» con sede in via Ricetto 3 - S. Colombano al Lambro (MI);

6) «Consorzio Tutela vini di Valtellina» con sede in via Piazzini, 23 - Sondrio;

Considerato che i progetti di cui sopra, contenuti negli allegati n. 1: «Progetto speciale Valtellina», formato da n. 15 pagine e n. 2, relativo agli altri progetti, costituito da n. 56 pagine, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 7/6970 del 23 novembre 2001 contengono le norme tecniche di applicazione necessarie alla realizzazione del Piano regionale;

Considerato che il d.d.g. n. 19878 del 27 luglio 2001 prevede nell'allegato 1, paragrafo 1 - Modalità di redazione e presentazione dei progetti, punto 1.2 - Presentazione dei progetti, la possibilità da parte degli Enti di presentare nuovi progetti e/o richieste di modifiche.

Viste le modifiche presentati ai progetti dai seguenti Enti:

1) «Consorzio Tutela Oltrepò Pavese» e «CO.PRO.VI (Cooperativa Provinciale Viticoltori)», con sede, rispettivamente, in Piazza Vittorio Veneto, 24 - Broni (PV) e in Piazza Vittorio Veneto, 1 - Casteggio (PV);

2) «Consorzio Tutela Valcalepio» con sede in via P. Rovelli, 21 - Bergamo;

3) «Consorzio Tutela vini di Valtellina» con sede in via Piazzini, 23 - Sondrio;

Ritenuto necessario sulla base delle valutazioni tecniche delle strutture della Direzione Generale Agricoltura apportare alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 le integrazioni e le modificazioni richieste dagli enti, concernenti in particolare:

- **Progetto speciale Valtellina** presentato dal «Consorzio Tutela vini di Valtellina» al capitolo Vincoli:

La dimensione massima delle superfici in oggetto di intervento è stabilita preliminarmente in 10.000 mq. Le richieste di intervento su superfici maggiori saranno in un primo tempo considerate per una superficie di 10.000 mq; la superficie eccedente potrà essere ammessa a finanziamento qualora, in seguito al riparto preliminare, si rendessero disponibili ulteriori risorse.»

- **Progetto di riconversione e ristrutturazione del settore vitivinicolo in provincia di Bergamo** presentato da: Consorzio Tutela Valcalepio

Al capitolo «Contenuto degli interventi proposti»;

Al punto 7 la distanza massima tra fila e fila è modificata a m. 2,7

Al punto 8 la «Fittezza di impianto – Minima è modificata a n. 3.700 viti/ettaro»;

– **Progetto di riconversione e ristrutturazione del vigneto Oltrepò pavese** presentato da:

Cooperativa Provinciale Viticoltori

Consorzio Tutela Oltrepò Pavese

Capitolo 3 «**Contenuti degli interventi proposti**»

punto 3.A) *Riconversione varietale* è modificato come segue:

«Molta attenzione deve essere posta nell'acquisto del materiale vivaistico ed è necessario per quanto possibile utilizzare materiale certificato più rispondente alla vocazionalità della zona ed in ogni caso dotato di passaporto fitosanitario».

Punto 3.C) *Miglioramento delle tecniche di gestione*. Al testo esistente è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di riconversione mediante reinnesto non valgono le imposizioni relative alla forma di allevamento previste al comma precedente»

Punto 3.D) *Numero minimo di ceppi per ettaro*. Al testo esistente è aggiunta la seguente frase:

«In caso di riconversione mediante reinnesto non valgono le limitazioni di densità in termini di ceppi per ettaro previsti dal precedente comma».

In tal caso può essere mantenuta la densità di impianto preesistente, minimo 2.000 ceppi/ettaro.»

Punto 3.E) *Elenco delle varietà ammesse* il titolo è modificato come segue:

3.E) *Elenco delle varietà ammesse per impianti e sovrainnesti*

Il testo del punto 3.E) è modificato come segue:

«Tenuto conto della ampia vocazionalità viticola dell'Oltrepò Pavese si considerano idonee e quindi impiantabili o utilizzate come morse per sovrainnesto tutte le varietà di vitigni raccomandate o autorizzate per la provincia di Pavia». Ed è inoltre aggiunta la seguente frase:

«Sono inoltre da ritenersi idonee per gli stessi fini tutte le varietà che sono inserite nell'elenco dei vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Pavia, successivamente alla pubblicazione del presente progetto».

Capitolo 4 «**Modalità di assistenza tecnica e monitoraggio delle aziende**»

È modificato come segue:

«Il tecnico fornirà al viticoltore gli strumenti indispensabili per predisporre correttamente gli interventi programmati, siano essi l'estirpazione con reimpianto, il reimpianto in virtù di diritti in portafoglio oppure il reinnesto per la riconversione varietale. Il tecnico effettuerà un numero congruo di campioni per unità di vigneto omogeneo e sarà comunque a disposizione del viticoltore ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta».

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepisce le premesse che formano parte integrante del provvedimento:

1) di modificare ed integrare gli allegati 1 e 2 parte integranti della propria deliberazione n. 7/6970 del 23 novembre 2001 come segue:

– L'allegato 1 – **Progetto speciale Valtellina** presentato da Consorzio Tutela vini di Valtellina è modificato come segue:

al capitolo Vincoli, la frase ... «la dimensione massima delle superfici oggetto di intervento è stabilita in 5.000 mq» è modificata come segue:

«... La dimensione massima delle superfici in oggetto di intervento è stabilita preliminarmente in 10.000 mq. Le richieste di intervento su superfici maggiori saranno in un primo tempo considerate per una superficie di 10.000 mq; la superficie eccedente potrà essere ammessa a finanziamento qualora, in seguito al riparto preliminare, si rendessero disponibili ulteriori risorse.»

– L'allegato n. 2 è modificato come segue:

1. **Progetto di riconversione e ristrutturazione del settore vitivinicolo in provincia di Bergamo** presentato da: Consorzio tutela Valcalepio

Al capitolo «**Contenuto degli interventi proposti**»

Al punto 7 la frase «Sesto di impianto – distanza massima tra fila e fila m. 2,5. La distanza tra fila e fila potrà essere maggiorata fino a 3 metri, qualora venga adottata la pergola per il moscato di Scanzo» è modificata come segue:

«Sesto di impianto – distanza massima tra fila e fila m. 2,7. La distanza tra fila e fila potrà essere maggiorata fino a 3 metri, qualora venga adottata la pergola per il moscato di Scanzo»

Al punto 8 la frase «Fittezza di impianto – Minima n. 4.000 viti/ettaro» è modificata come segue:

«Fittezza di impianto – Minima n. 3.700 viti/ettaro»

5. **Progetto di riconversione e ristrutturazione del vigneto Oltrepò Pavese** presentato da:

Cooperativa Provinciale Viticoltori

Consorzio Tutela Oltrepò Pavese

Al capitolo 3 «**Contenuti degli interventi proposti**»

Punto 3.A) *Riconversione varietale* la frase «Nel reimpianto dei vigneti molta attenzione deve essere posta nell'acquisto del materiale vivaistico ed è necessario per quanto possibile utilizzare barbatelle certificate dei cloni qualitativamente più rispondenti alla vocazionalità della zona ed in ogni caso dotati di passaporto fitosanitario» è sostituita dalla seguente frase:

«Molta attenzione deve essere posta nell'acquisto del materiale vivaistico ed è necessario per quanto possibile utilizzare materiale certificato più rispondente alla vocazionalità della zona ed in ogni caso dotato di passaporto fitosanitario».

Punto 3.C) *Miglioramento delle tecniche di gestione*. Al testo esistente è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di riconversione mediante reinnesto non valgono le imposizioni relative alla forma di allevamento previste al comma precedente»

Punto 3.D) *Numero minimo di ceppi per ettaro*. Al testo esistente è aggiunta la seguente frase:

«In caso di riconversione mediante reinnesto non valgono le limitazioni di densità in termini di ceppi per ettaro previsti dal precedente comma».

In tal caso può essere mantenuta la densità di impianto preesistente, minimo 2.000 ceppi/ettaro.»

Punto 3.E) *Elenco delle varietà ammesse* il titolo è modificato come segue:

3.E) *Elenco delle varietà ammesse per impianti e sovrainnesti*  
Il testo del punto 3.E) la frase:»

«Tenuto conto della ampia vocazionalità viticola dell'Oltrepò Pavese si considerano idonee e quindi impiantabili tutte le varietà di vitigni raccomandate o autorizzate per la provincia di Pavia...»

È modificata come segue:

«Tenuto conto della ampia vocazionalità viticola dell'Oltrepò Pavese si considerano idonee e quindi impiantabili o utilizzate come morse per sovrainnesto tutte le varietà di vitigni raccomandate o autorizzate per la provincia di Pavia...»

Al testo del punto 3.E) è aggiunta la seguente frase:

«Sono inoltre da ritenersi idonee per gli stessi fini tutte le varietà che sono inserite nell'elenco dei vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Pavia, successivamente alla pubblicazione del presente progetto».

Al capitolo 4 *Modalità di assistenza tecnica e monitoraggio delle aziende*

La frase «Il tecnico effettuerà un numero minimo di 1 sopralluogo per unità di vigneto omogeneo, nel corso della quale fornirà al viticoltore gli strumenti indispensabili per predisporre correttamente gli interventi programmati, siano essi l'estirpazione con reimpianto, il reimpianto in virtù di diritti in portafoglio oppure il reinnesto per la riconversione varietale.»

È modificata come segue:

«Il tecnico fornirà al viticoltore gli strumenti indispensabili per predisporre correttamente gli interventi programmati, siano essi l'estirpazione con reimpianto, il reimpianto in virtù di diritti in portafoglio oppure il reinnesto per la riconversione varietale. Il tecnico effettuerà un numero congruo di campioni per unità di vigneto omogeneo e sarà comunque a disposizione del viticoltore ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta»

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2002014]

[4.3.0]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10062

**Prima attuazione misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000. Approvazione graduatoria progetti finanziabili e progetti non ammissibili a contributo P.R.S. 3.4.1.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e in particolare l'art. 8 che prevede il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli allo scopo di incrementare la competitività ed il valore aggiunto attraverso strumenti che integrano in modo sinergico interventi relativi a progetti filiera;

Preso atto che il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2002-2004 prevede fra gli obiettivi prioritari della Direzione Generale Agricoltura, punto 3.4.1., l'attuazione delle misure previste dall'art. 8 della l.r. n. 7/2000 per il rafforzamento della competitività delle filiere agroalimentari;

Vista la decisione C (2001) 4428 del 20 dicembre 2001 con la quale la Commissione Europea – aiuto di stato n. 604/2001 – ha ritenuto compatibili con il mercato comune gli aiuti regionali previsti nel quadro degli interventi di cui alla d.g.r. n. 7/5107 del 15 giugno 2001;

Vista la d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002 «Prima attuazione misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» che ha fissato le procedure e le modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 7/2000;

Visto il d.d.g. del 16 maggio 2002 n. 8498 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 maggio 2002 che, in attuazione della d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002, determina le modalità di valutazione dei progetti ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

Visto il d.d.g. n. 10537 del 5 giugno 2002 di nomina del Nucleo di Valutazione così come previsto al punto 6.2 dell'allegato 1 della d.g.r. n. 7/8726 del 12 aprile 2002;

Dato atto che alla prima data di scadenza prevista dalle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. n. 7/8726 succitata sono pervenute all'Amministrazione Regionale n. 67 domande di contributo con i relativi progetti;

Considerato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che il Nucleo di Valutazione sulla base delle liste di controllo degli S.T.E.R. (Sede Territoriale Ente Regionale), ha predisposto per ognuna delle istanze presentate entro il 30 maggio 2002, una scheda di valutazione con l'indicazione dei relativi punteggi così come previsti dal d.d.g. n. 8498/2002 per le domande ammissibili e delle motivazioni del diniego per le domande ritenute non ammissibili;

Preso atto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente del verbale finale del Nucleo di Valutazione redatto in data 29 luglio 2002 con il quale vengono proposti:

– la graduatoria dei progetti ammissibili per un numero complessivo di 47 soggetti e per un importo pari ad

€ 68.688.442,23 come da Allegato A al presente provvedimento;

– l'elenco delle domande non ammissibili per un numero complessivo di 9 soggetti, come da allegato B al presente provvedimento;

– l'elenco delle domande che hanno presentato ritiro della domanda stessa, rinunciando ad una valutazione finale per n. 11 soggetti;

Considerato che i progetti di sviluppo ammissibili sono suddivisi per settore merceologico come di seguito indicato:

- Carne n. progetti 10
- Lattiero caseario n. progetti 17
- Vitivinicolo n. progetti 5
- Ortofrutticolo n. progetti 5
- Cerealicolo n. progetti 5
- Foraggi n. progetti 4
- Uova n. progetti 1

Dato atto che il contributo finanziario regionale viene erogato con una anticipazione pari al 50% del contributo a seguito di inizio lavori e presentazione di polizza fideiussoria a favore della Regione Lombardia oltre che per stati di avanzamento ed il saldo a fine lavori;

Dato atto altresì che trattandosi di progetti che possono essere realizzati entro dicembre 2004 la relativa spesa regionale si suddivide tra diversi esercizi finanziari, e che per quanto attiene al 2002 esiste in bilancio regionale idonea copertura ai cap. 5387 UPB 2.3.4.1.3.30, cap. 5351 UPB 2.3.4.1.3.30, cap. 5775 UPB 2.3.4.1.2.29;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1) di approvare le domande ammissibili e finanziabili, come da elenco All. A) composto da n. 3 fogli, parte integrante del presente provvedimento, per un importo di € 68.688.442,23 cui corrisponde un contributo regionale di € 24.323.921,41;

2) di dichiarare non ammissibili a finanziamento per le motivazioni di fianco a ciascuno riportate le domande di cui all'elenco All. B) composto da n. 2 fogli, parte integrante del presente provvedimento;

3) di incaricare la Direzione Generale Agricoltura a svolgere le attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie, previa acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione redatti dalle Strutture Regionali competenti, relativi ad anticipazioni, stati di avanzamento lavori e/o accertamenti finali;

4) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmato di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

Legge regionale 7 febbraio 2000 – art. 8

MISURE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
ELENCO DITTE FINANZIATE

N.	Ditta	Comune	Pr.	Settore	Totale punteggiato	Importo ammesso	Importo finanziato	Totale contributo concesso
1	Consorzio Latterie Sociali Mantovane scrl	46100 Mantova	MN	Latte	24,00	1.905.758,00	1.905.758,00	732.015,30
2	Cantina Sociale Coop. di Quistello s.c. a r.l.	46026 Quistello	MN	Vitivinicolo	20,50	374.340,82	374.340,82	131.019,29
3	Gruppo Italiano Vini – Negri s.c.a r.l.	23030 Chiuro	SO	Vitivinicolo	20,11	1.199.439,98	1.199.439,98	419.803,99
4	Vismara S.p.A.	23880 Casatenovo	LC	Carne	19,75	1.634.317,00	1.634.317,00	591.120,95
5	Brescialat S.p.A.	25032 Chiari	BS	Latte	18,50	1.087.813,00	1.087.813,00	399.623,55
6	Cas. Soc. Alpe del Garda scrl	25010 Tremosine	BS	Latte	18,50	695.300,86	695.300,86	243.355,30
7	Latteria San Valentino Soc. Coop. a r.l.	46010 Gabbiana di Marcara	MN	Latte	18,50	551.912,17	551.912,17	193.169,26



N.	Ditta	Comune	Pr.	Settore	Totale punteggio	Importo ammesso	Importo finanziato	Totale contributo concesso
8	Cantina Soc. Bergamasca s.c.r.l.	24060 San Paolo d'Argon	BG	Vitivinicolo	18,50	633.455,00	633.455,00	221.709,25
9	ENAL s.r.l.	27100 Pavia	PV	Cereali	18,30	1.557.930,29	1.557.930,29	545.913,90
10	OVOPEL S.p.A.	26041 Casalmaggiore	CR	Uova	17,50	1.997.011,30	1.997.011,30	712.845,30
11	Latteria Casaticese scarl	46010 Casatico di Marcaria	MN	Latte	17,50	839.535,49	839.535,49	293.837,42
12	Coop. Ortofrutticola di Ponte in Valtellina s.c.a r.l.	23026 Ponte di Valtellina	SO	Ortofrutta	17,50	716.986,20	716.986,20	250.945,17
13	Latterie Alta Italia - Lait Coop. scarl	25128 Brescia	BS	Latte	17,09	1.077.012,39	1.077.012,39	376.954,34
14	Euroverde s.r.l.	25020 Azzano Mella	BS	Ortofrutta	17,00	2.053.777,88	2.053.777,88	724.032,01
15	Riso Scotti S.p.A.	27100 Pavia	PV	Cereali	16,50	1.999.350,00	1.999.350,00	701.473,75
16	Curti s.r.l.	27020 Valle Lomellina	PV	Cereali	16,50	2.593.502,00	2.012.710,00	712.710,00
17	COMACER s.c.r.l.	25016 Ghedi	BS	Foraggi	16,46	1.598.932,04	1.598.932,04	576.411,81
18	Cas. Soc. Gardalatte	25017 Lonato	BS	Latte	16,35	724.249,63	724.249,63	253.487,37
19	Ortonatura Soc. Coop. r.l.	20090 Settala	MI	Ortofrutta	16,30	344.681,00	344.681,00	120.638,35
20	Caseificio Giovanni Invernizzi s.r.l.	24040 Pontirolo Nuovo	BG	Latte	15,50	1.104.680,00	1.104.680,00	402.888,00
21	Cooperativa Prealpina Latte s.r.l.	21100 Varese	VA	Latte	15,50	740.242,84	740.242,84	259.084,99
22	Cas. Soc. di Montirone scarl	25010 Montirone	BS	Latte	15,00	1.077.648,43	1.077.648,43	377.176,95
23	Industria Macellazione Ghinzelli Marino S.p.A.	46019 Viadana	MN	Carne	14,51	2.213.604,07	2.213.604,07	797.425,42
24	Soc. Coop. a r.l. Agricola	46042 Castelgoffredo	MN	Foraggi	14,50	1.816.067,94	1.816.067,94	635.623,78
25	Lameri S.p.A	26020 S. Bassano	CR	Cereali	14,00	1.787.331,00	1.787.331,00	626.540,85
26	Cereal Com	24058 Romano di Lombardia	BG	Foraggi	14,00	1.048.936,51	1.048.936,51	369.370,28
27	Stella Bianca S.p.A.	26816 Ossago Lodigiano	LO	Latte	13,50	1.476.424,32	1.476.424,32	516.748,51
28	Santini Lauro Maurizio e C. s.n.c.	26038 Torre de' Picenardi	CR	Carne	13,50	1.017.982,48	1.017.982,48	356.293,87
29	La Vinicola Broni S.p.A.	27043 Broni	PV	Vitivinicolo	13,50	1.086.996,32	1.086.996,32	380.448,71
30	Consorzio Agrario di Brescia scarl	25124 Brescia	BS	Foraggi	13,50	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
31	Macello Coop. Lavorazione Carni di Pegognaga	46020 Pegognaga	MN	Carne	13,50	1.861.200,19	1.861.200,19	651.420,07
32	Spreafico Francesco & F.lli S.p.A.	23843 Dolzago	LC	Ortofrutta	13,06	2.036.352,00	2.021.000,00	721.000,00
33	Camini S.p.A.	22079 Villa Guardia	CO	Latte	12,75	1.601.828,00	1.601.828,00	564.149,80
34	Bertana s.r.l.	26022 Castelveverde	CR	Carne	12,25	1.951.000,00	1.951.000,00	742.000,00
35	Cooperativa Produttori Suini - Pro Sus s.c.a r.l.	26039 Vescovato	CR	Carne	11,85	1.959.731,00	1.959.731,00	685.905,85
36	Zaro Carni S.p.A.	21015 Lonate Pozzolo	VA	Carne	11,50	2.165.000,00	2.000.000,00	700.000,00
37	Caseificio Cernobbio s.r.l.	22100 Como	CO	Latte	10,64	1.956.954,38	1.956.954,38	687.116,06
38	Molino Oleificio Nicoli S.p.A.	24060 Costa di Mezzate	BG	Cereali	10,50	2.123.325,26	2.000.000,00	700.000,00
39	Antica Cantina Fratta s.r.l.	25040 Monticelli Brusati	BS	Vitivinicolo	10,30	446.107,00	446.107,00	156.137,45
40	Caseificio Preziosa s.r.l.	24068 Seriate	BG	Latte	9,16	1.596.791,90	1.596.791,90	558.877,17
41	Zanetti S.p.A.	46045 Marmirolo	MN	Latte	8,50	2.039.318,40	2.000.000,00	700.000,00
42	Padania s.r.l.	26010 Offanengo	CR	Carne	8,50	1.924.765,00	1.924.765,00	673.667,75
43	Caat Company s.r.l.	46010 Commessaggio	MN	Carne	8,50	1.508.938,80	1.508.938,80	528.128,58
44	Arrigoni Valtaleggio s.r.l.	24010 Taleggio	BG	Latte	8,50	2.086.165,51	2.000.000,00	700.000,00
45	VIS s.r.l.	23030 Lovero V.na	SO	Ortofrutta	8,50	2.148.945,45	2.015.430,00	715.430,00
46	Cantarelli S.p.A.	46041 Asola	MN	Latte	7,88	1.465.920,00	1.465.920,00	513.072,00
47	Lombardia Carni s.r.l.	24010 Ponteranica	BG	Carne	7,00	3.443.934,00	2.004.349,00	704.349,00
<b>TOTALI €</b>							<b>68.688.442,23</b>	<b>24.323.921,41</b>

ALLEGATO B

## Legge regionale 7 febbraio 2000 - art. 8

MISURE DI SOSTEGNO AI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

N.	Ditta	Comune	Pr.	Motivazioni
5	Casera Monaci s.r.l.	24015 San Giovanni Bianco	BG	Trattasi di soggetto che avvia l'attività di lavorazione nel settore lattiero caseario, per cui l'iniziativa determina un aumento della capacità di trasformazione del prodotto in contrasto con quanto stabilito per il settore bovino da latte al punto 9 d, settore bovino da latte, dell'all. 1 della d.g.r. 12/04/02 n. 8726; la documentazione agli atti non dimostra la dismissione di impianti di lavorazione di capacità pari a quella da attivarsi con l'iniziativa.



N.	Ditta	Comune	Pr.	Motivazioni
7	Emilio Mauri S.p.A.	24047 Treviglio	BG	L'accordo di filiera prevede la fornitura di materia prima per un quantitativo di latte pari a 2575 t, inferiore al 50% della capacità di trasformazione della linea di lavorazione prevista dall'iniziativa (10.000 litri/h). Quanto sopra contrasta con quanto stabilito al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726, laddove è previsto che i prodotti interessati al progetto di filiera debbano costituire almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti.
11	S.A.B. Ortofrutta s.r.l.	24060 Telgate	BG	L'iniziativa è in contrasto con quanto previsto al punto 6.1.3, lettera g, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726, in quanto prevede investimenti in un immobile che deve essere ancora edificato e la sola documentazione prodotta è relativa al contratto di affitto del terreno su cui verrà edificato l'immobile; non è stato pertanto fornito il titolo di godimento dell'immobile in cui verranno realizzati gli investimenti. Inoltre l'iniziativa contrasta con quanto previsto al punto 6.1.3, lettera h, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726, in quanto dalla concessione edilizia risulta che l'immobile verrà realizzato in area attualmente a destinazione agricola e non a destinazione industriale e quindi incompatibile con la tipologia di attività che la ditta intende svolgere. La domanda dell'«Azienda agricola Fiorini Tarcisio» non può essere accolta, in quanto la non ammissibilità del capo filiera comporta la mancanza del requisito previsto al punto 2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726, che stabilisce che possono accedere ai contributi esclusivamente le aziende agricole che aderiscono a progetti di filiera.
18	Caseificio Stabiumi S.p.A.	25020 Azzano Mella	BS	La documentazione prodotta non comprova il titolo di godimento dell'area su cui il richiedente effettuerà l'investimento, in contrasto con quanto previsto al punto 6.1.3, lettera g, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726. Inoltre manca la documentazione comprovante l'autorizzazione della proprietà ad effettuare gli investimenti stessi.
21	Comilat scarl Coop. Miglioramento Latte	25018 Montichiari	BS	L'iniziativa prevede la certificazione di prodotto, spesa non ammissibile ai sensi del punto 8.2 dell'allegato 1 della d.g.r. 12/04/02 n. 8726, che riguarda esclusivamente lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità. Anche le domande delle 45 aziende agricole non possono essere accolte, in quanto la non ammissibilità del capo filiera comporta la mancanza del requisito previsto al punto 2 dell'all. 1 della d.g.r. 12/04/02 n. 8726 che stabilisce che possono accedere ai contributi esclusivamente le aziende agricole che aderiscono a progetti di filiera.
27	Ripamonti Carni s.r.l.	22036 Erba	CO	L'iniziativa prevede la rintracciabilità obbligatoria prevista dal Reg. CE n. 1760/00 e non lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità richiesti al punto 8.2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726. Inoltre la relazione tecnica presentata non dettaglia le fasi del progetto e le singole attività come previsto al punto 6.1.3, lettera g, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726. La domanda dell'«Azienda agricola della Brianza» di Ripamonti Giuseppe non può essere accolta in quanto la non ammissibilità del capo filiera comporta la mancanza del requisito previsto al punto 2 dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726 che stabilisce che possono accedere ai contributi esclusivamente le aziende agricole che aderiscono a progetti di filiera.
47	La Sanfermese S.p.A.	46040 S. Fermo di Piubega	MN	La documentazione comprovante la filiera non garantisce che i prodotti interessati al progetto di filiera costituiscano almeno il 50% del prodotto per il quale vengono effettuati gli investimenti, così come stabilito al punto 8.1, nota 2 primo trattino, dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726. Infatti la materia prima attualmente lavorata è pari a 12.564 t, mentre l'obiettivo del progetto di filiera è pari a 29.000 t.
59	Europea S.p.A.	27032 Ferrera Erbognone	PV	L'iniziativa prevede la realizzazione di impianti di lavorazione che comportano un aumento della capacità complessiva preesistente (da 43.500 t. a 80.000 t.), in contrasto con quanto previsto al punto 9, settore cereali, dell'allegato 1 della d.g.r. del 12.04.02 n. 8726. La documentazione agli atti non dimostra la dismissione di impianti di capacità pari a quella da attivarsi con l'iniziativa.
64	La Florida s.r.l.	23013 Cosio Valtellina	SO	Iniziativa priva della documentazione necessaria per la sua istruttoria così come previsto al punto 6.1.3 dell'all. 1 della d.g.r. del 12/04/02 n. 8726, in quanto mancante della documentazione prevista alle lettere c, e, f, g, i, m del succitato punto 6.1.3.

[BUR2002015]

[3.4.0]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10090**

**Approvazione del bando di concorso per assegni di studio a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, residenti in Lombardia e frequentanti scuole secondarie superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute e affidamento al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) dell'istruttoria e della valutazione delle relative domande nonché dell'erogazione degli assegni di studio**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 «diritto allo studio – norme di attuazione» ed in particolare l'art. 9;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002 avente per oggetto: «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002 – indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali» del 4 giugno 2002 che, all'allegato A, prevede la destinazione di € 1.032.914,00 di cui alla U.P.B.2.5.2.3.2.77

cap. 5179 per l'assegnazione di n. 2000 assegni di studio da € 516,45 ciascuno a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, residenti in Lombardia e frequentanti scuole secondarie superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute;

Visto inoltre il punto B.1 dell'allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 di cui al punto precedente, che definisce gli indirizzi per l'assegnazione di n. 2000 assegni di studio di cui sopra, e dà mandato alla Giunta regionale di emanare il relativo bando di concorso;

Vista la proposta di bando regionale predisposta dalla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro sulla base degli indirizzi indicati nella Delibera Consigliare sopracitata, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato «A»);

Considerato che l'integrazione delle politiche della scuola con le politiche formative e dell'occupazione rientra nelle linee strategiche dell'azione regionale di cui alla d.c.r.

n. VII/501 del 24 luglio 2000 avente per oggetto: «Programma regionale di sviluppo della VII Legislatura»;

Vista la l.r. n. 95 del 1980 che con l'art. 32 istituisce il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per l'attuazione di iniziative formative di particolare interesse regionale;

Ritenuto di affidare al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione degli assegni di studio;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002 avente per oggetto: «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002 - indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali» del 4 giugno 2002 che, all'allegato A, prevede la destinazione di € 258.228,45 di cui alla U.P.B. 2.5.2.3.2. 77 cap. 1046 per gli interventi per la qualità dell'istruzione, per la concreta attuazione degli interventi regionali e per le attività di orientamento musicale;

Considerato che gli adempimenti affidati al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) in ordine alla istruttoria ed alla valutazione delle domande nonché alla erogazione degli assegni di studio sono essenziali per la concreta attuazione degli interventi regionali per la qualità dell'istruzione e comportano l'impiego di risorse finanziarie dedicate;

Vista la comunicazione del 2 maggio 2002 prot. n. E1.2002.0089658/RP/MT, che si allega in copia quale parte integrante della presente deliberazione, pervenuta dalla Unità Organizzativa «Indirizzi e controllo attività formativa», che indica in € 62.388,00 il preventivo delle spese relative alla gestione degli assegni di studio anno scolastico 2001-2002, affidata al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) con d.g.r. n. 6342 del 5 ottobre 2001;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

**Delibera**

1. Di approvare il bando di concorso per l'assegnazione di 2000 assegni di studio da € 516,45 ciascuno a studenti residenti in Lombardia e frequentanti scuole secondarie superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute, di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di affidare al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione degli assegni di studio;

3. di assegnare al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) l'importo di € 1.032.914,00 di cui alla U.P.B.2.5.2.3.2.77 cap. 5179, ai fini della erogazione degli assegni di studio a valere per l'anno scolastico 2002-2003 e per l'approvazione con successivo decreto della graduatoria degli studenti beneficiari di assegni di studio individuali;

4. di assegnare al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) l'importo di € 62.388,00 di cui alla U.P.B. 2.5.2.3.2. 77 cap. 1046, a copertura degli oneri sostenuti nella gestione degli interventi regionali relativi alla erogazione di 2000 assegni di studio a studenti delle scuole medie superiori della Lombardia a valere sull'anno scolastico 2001-2002, affidata al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) con d.g.r. n. 6342 del 5 ottobre 2001;

5. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala



ALLEGATO «A»

**BANDO DI CONCORSO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI ASSEgni DI STUDIO  
AGLI STUDENTI LOMBARDI  
DELLE SCUOLE SUPERIORI**

È indetto dalla Regione Lombardia un bando di concorso per l'assegnazione di n. 2.000 assegni di studio di € 516,46 a favore degli studenti lombardi delle scuole superiori.

**Requisiti per l'ammissione alla graduatoria:**

- essere residenti nella Regione Lombardia;
- essere iscritti ad una scuola secondaria superiore statale paritaria o legalmente riconosciuta della Regione Lombardia, o delle Regioni limitrofe, con modalità riconducibili al pendolarismo scolastico (per studente pendolare si intende l'alunno che al termine delle lezioni rientra quotidianamente alla propria residenza) con esclusione dei corsi di recupero;

- non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi;
- essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell'anno scolastico 2002/2003;

- aver conseguito almeno la media di 7,5/10 per gli studenti dei corsi di scuola secondaria superiore nell'anno scolastico 2001/2002 o la votazione di «ottimo» agli esami di licenza media per gli iscritti al primo anno.

- non godere di un reddito familiare netto superiore a € 25.822,84.

**Punteggi**

I criteri presi in considerazione per la graduatoria sono i seguenti:

**Merito:** verranno presi in considerazione i risultati dell'anno scolastico 2001/2002 con esclusione dei voti riportati in Condotta e Religione o materia alternativa.

per la media dal 7,5 al 7,99	punti 4
per la media tra l'8 e l'8,49 o «ottimo»	punti 6
per la media tra l'8,5 e l'8,99	punti 8
per la media del 9 o superiore	punti 10

**Reddito:** sarà considerato il reddito netto complessivo relativo all'anno 2001 del nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda. Il punteggio sarà attribuito tenendo conto del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

	Reddito da 0 a € 15.493,71	Reddito da € 15.493,72 a € 25.822,84
Punteggio corrispondente ad un nucleo familiare composto da 3 persone o inferiore	punti 2	punti 1
Punteggio corrispondente ad un nucleo familiare composto da 4 persone	punti 2,5	punti 1,5
Punteggio corrispondente ad un nucleo familiare composto da 5 persone	punti 3	punti 2
Punteggio corrispondente ad un nucleo familiare composto da 6 persone	punti 3,5	punti 2,5
Punteggio corrispondente ad un nucleo familiare composto da 7 persone o più	punti 4	punti 3

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti che non abbiano usufruito, in riferimento all'anno scolastico 2001/2002, del buono-scuola. A parità di condizione, verrà data priorità alle domande con il reddito più basso. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

**Documentazione da produrre**

1. Domanda compilata sul presente modulo, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3).

2. Certificato o dichiarazione della scuola, dal quale risulti l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata per l'anno scolastico 2002/2003 ed i voti conseguiti nell'anno scolastico 2001/2002 o la votazione conseguita con gli esami di licenza media per gli iscritti al primo anno.

3. Autocertificazione del reddito, su fac-simile allegato, risultante dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2001. L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di effettuare il controllo di veridicità sulle dichiarazioni dei beneficiari degli assegni di studio, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**Termini di presentazione**

Le domande dovranno essere consegnate (non spedite) presso le sedi del protocollo decentrato della Regione Lombardia, agli indirizzi sotto elencati, oppure potranno essere spedite al seguente indirizzo: Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Soderini 24, 20146 Milano, entro il termine perentorio del **31 gennaio 2003**. Nel caso di spedizione della domanda fa fede la data del timbro postale accettante. La Regione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.

Provincia	Sede del protocollo regionale federato per la presentazione delle domande	N. tel. di Spazio Regione per richieste di informazioni
Bergamo	Via Papa Giovanni XXIII 106 (S.T.A.P.)	035/223919
Brescia	Via Dalmazia 92/94/c (S.T.A.P.)	030/347299
Como	Via Lucini 1 (Ufficio Genio Civile)	031/265900
Cremona	Via Dante 136 (S.T.A.P.)	0372/36301
Lecco	Via Bovara 45 (S.T.A.P.)	0341/366380
Lodi	Via Haussmann 7 (S.T.A.P.)	0371/439344
Mantova	C.so Vittorio Emanuele 57 (S.T.A.P.)	0376/223132
Milano	Via Pirelli 12 (Protocollo generale) Via Soderini 24 (D.G. Formazione Istruzione e Lavoro)	02/67655501
Pavia	Via Cesare Battisti 150 (S.T.A.P.)	0382/23180
Sondrio	Via Del Gesù 17 (S.T.A.P.)	0342/211458
Varese	Via Monterosa 19 (S.T.A.P.)	0332/239967

Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e deve essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3). La domanda ed i documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la spedizione o la consegna oltre i termini indicati, renderanno l'istanza irricevibile.

**Graduatorie**

Le graduatorie saranno approvate con decreto della Direzione Generale. A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti che non abbiano usufruito, in riferimento all'anno scolastico 2001/2002, del buono-scuola. A parità di condizione, verrà data priorità alle domande con il reddito più basso. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

**Domanda per l'ammissione al bando di concorso per l'erogazione di assegni di studio agli studenti lombardi delle scuole secondarie superiori**

Al Presidente  
della Regione Lombardia

Il/La sottoscritto/a .....  
(Cognome e nome dell'alunno, se MAGGIORENNE) - (nel caso di alunni minorenni deve essere il genitore o il tutore a compilare la domanda; quindi indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE)  
data di nascita ..... luogo di nascita .....  
residente in via ..... n. ....  
cap ..... Comune ..... Prov. di .....  
n. tel. .... codice fiscale .....  
(dell'alunno se maggiorenne, o del Genitore o Tutore se l'alunno è minorenne)

Genitore/Tutore dell'alunno/a (solo nel caso sia il genitore o tutore a compilare) .....  
Iscritto alla scuola ..... classe ..... sez. ....  
Comune ..... Prov. di .....

Chiede

L'ammissione al bando di concorso per l'assegnazione di assegni di studio agli studenti lombardi delle scuole superiori, approvato con d.g.r. n. .... del .....; a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

Dichiara

- Che il numero dei componenti del nucleo familiare dello studente, come risulta dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda, è il seguente: .....
- Che lo studente non ha conseguito alcun ritardo nel corso degli studi,

- Che lo studente per cui si richiede il beneficio frequenta una scuola fra quelle ammesse dal Bando regionale alla voce: «Requisiti per l'ammissione alla graduatoria».

Allega

ai fini dell'istruttoria e della valutazione della presente domanda, la seguente documentazione (barrare con una crocetta gli allegati presentati):

Certificato o dichiarazione della scuola, da cui risulti l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata per l'anno scolastico 2002/2003 ed i voti conseguiti nell'anno scolastico 2001/2002, o la votazione conseguita con gli esami di licenza media per gli iscritti al primo anno;

Autocertificazione del reddito, su fac-simile allegato, risultante dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2001. Si precisa che, in caso di sopravvenuti cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, dall'autocertificazione devono risultare i redditi percepiti nel 2001 dai componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia dello studente al momento della presentazione della domanda.

Consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara infine

- Che quanto dichiarato nella presente domanda e nella allegata scheda delle autocertificazioni è vero e accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta della Regione Lombardia;

- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;

- Di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 33 dicembre 1996, n. 675.

Qualora risultasse beneficiario dell'assegno di studio, il sottoscritto indica la seguente modalità di erogazione:

Accredito su c/c bancario n. .... presso la banca .....

agenzia n. .... di ..... ABI ..... CAB .....  
(indirizzo dell'agenzia)

intestato a .....

Nota bene: il c/c bancario deve essere intestato al richiedente. Se questi non è titolare di conto corrente (perché si tratta dello studente maggiorenne, o per altro motivo) indicare la modalità alternativa.

Assegno circolare

Data ..... Firma\* .....

\* N.B.: la domanda deve essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3).

**SCHEDE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

**Bando di concorso per l'erogazione di assegni di studio agli studenti lombardi delle scuole superiori**

Dichiarazione sostitutiva a norma del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46-49 per la determinazione della situazione economica equivalente riferita all'anno 2001 ai fini della partecipazione al concorso per l'erogazione di borse di studio agli studenti lombardi delle scuole secondarie superiori.

**Generalità del Richiedente**

Nome	
Cognome	

Codice fiscale																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Residenza anagrafica**

Via/piazza		N. civico	
Comune		Provincia	

**Generalità dello studente destinatario**

Nome	
Cognome	
Luogo e data di nascita	
Scuola e classe di frequenza	

**Situazione economica del nucleo familiare**

Si precisa che, in caso di sopravvenuti cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, dall'autocertificazione devono risultare i redditi percepiti nel 2001 dai componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia dello studente al momento della presentazione della domanda.

**A – SITUAZIONE ECONOMICA**

La situazione economica si ottiene sommando: 1. Tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; 2. Il reddito delle attività finanziarie.	€
---	---

**B – DETRAZIONI (importi che possono essere dettratti dalla somma del punto A)**

€ 1.291,14 – Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	€
€ 1.807,6– Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	€
€ 516,46 – per il secondo figlio	€
€ 774,69 – per il terzo figlio	€
€ 1.032,91 – per ciascun figlio successivo al terzo	€
€ 1.032,91 – per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare esclusi il coniuge e i figli a carico del richiedente	€
€ 1549,37 – nel caso si tratti di invalido totale	€
€ 1.032,91 – per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5/2/92, n. 104) o con invalidità sup. al 66%.	€
€ 1.032,91 – nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito	€
<b>TOTALE PUNTO B</b>	€
<b>C – SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE</b> (Sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B)	€

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applicano gli articoli 71, 72,

75, 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.

Luogo e data .....  
Firma del richiedente\* .....

\* N.B.: la domanda deve essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3).

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**Documentazione da produrre:**

1. Domanda compilata sul presente modulo unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3);
2. Certificato o dichiarazione della scuola, da cui risulti l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata per l'anno scolastico 2002/2003 ed i voti conseguiti nell'anno scolastico 2001/2002, o la votazione conseguita con gli esami di licenza media per gli iscritti al primo anno;
3. Autocertificazione del reddito, su fac-simile allegato, risultante dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2001. Si precisa che, in caso di sopravvenuti cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, dall'autocertificazione devono risultare i redditi percepiti nel 2001 dai componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia dello studente al momento della presentazione della domanda.

**Termini di presentazione:**

Le domande dovranno essere consegnate (non spedite) presso le sedi del protocollo decentrato della Regione Lombardia, agli indirizzi sotto elencati, oppure potranno essere spedite al seguente indirizzo: Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Soderini 24, 20146 Milano, entro il termine perentorio del **31 gennaio 2003**. Nel caso di spedizione della domanda fa fede la data del timbro postale accettante. La Regione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.

Provincia	Sede del protocollo regionale federato per la presentazione delle domande	N. tel. di Spazio Regione per richieste di informazioni
Bergamo	Via Papa Giovanni XXIII 106 (S.T.A.P.)	035/223919
Brescia	Via Dalmazia 92/94/c (S.T.A.P.)	030/347299
Como	Via Lucini 1 (Ufficio Genio Civile)	031/265900
Cremona	Via Dante 136 (S.T.A.P.)	0372/36301
Lecco	Via Bovara 45 (S.T.A.P.)	0341/366380
Lodi	Via Haussmann 7 (S.T.A.P.)	0371/439344
Mantova	C.so Vittorio Emanuele 57 (S.T.A.P.)	0376/223132
MILANO	Via Pirelli 12 (Protocollo generale) Via Soderini 24 (D.G. Formazione Istruzione e Lavoro)	02/67655501
Pavia	Via Cesare Battisti 150 (S.T.A.P.)	0382/23180
SONDRIO	Via Del Gesù 17 (S.T.A.P.)	0342/211458
Varese	Via Monterosa 19 (S.T.A.P.)	0332/239967

Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e deve essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3). La domanda ed i documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza della firma apposta secondo le modalità sopra indicate (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38, comma 3), la spedizione o la consegna oltre i termini indicati, renderanno l'istanza irricevibile.



**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RIGUARDANTE  
LA SITUAZIONE ECONOMICA  
DEL NUCLEO FAMILIARE REDDITI 2001**

1) Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora dallo stato di famiglia non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare: in assenza di separazione o di divorzio; i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico; nel caso di separazione legale o di divorzio, il genitore cui lo studente sia stato affidato o gli altri figli fiscalmente a suo carico; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

2) Il reddito netto, che è dato dal reddito complessivo diminuito dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale IRPEF), è desumibile dai modelli di seguito specificati:

– CUD 2002 – *Reddito netto*: è dato dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indicati al punto 1, aumentati dai redditi di lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni, indicati al punto 2 e diminuiti delle ritenute indicate al punto 5 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al punto 7 e dell'addizionale comunale IRPEF indicata al punto 8.

– 730/02 (Mod. 730.3) – *Reddito netto*: è dato dal reddito complessivo indicato al rigo 6, diminuito dell'imposta netta indicata al rigo 23, e dell'addizionale regionale IRPEF, indicata al rigo 35 e dell'addizionale comunale IRPEF indicata al rigo 38.

– Unico 2002 – *Reddito netto*: è dato dal reddito complessivo indicato al rigo RN1 diminuito dell'imposta netta, indicata al rigo RN22, e dell'addizionale regionale IRPEF, indicata al rigo RV2 e dell'addizionale comunale IRPEF indicata al rigo RV10.

3) Il reddito delle attività finanziarie è costituito da tutti gli interessi, dividendi e, in genere, rendite derivanti da investimenti mobiliari percepiti al 31 dicembre 2001 e non risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

4) Le detrazioni di € 1.291,14 e € 1.807,6 concernenti i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, indicati al punto B delle detrazioni, sono alternative.

5) L'eventuale mancanza di reddito va espressamente indicata nell'apposito quadro A del modello allegato con il numero 0. La non compilazione del modello non sarà intesa come dichiarazione di non aver percepito reddito, ma sarà motivo di non ricevibilità della domanda.

**Informativa ex. art 10 della legge 675 del 31 dicembre 1996 – «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»**

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, informiamo che la Regione Lombardia svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione degli assegni di studio. Il trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di «griglie» di controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell'accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte.

La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare l'assegno di studio.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale della Lombardia; il responsabile è il Direttore Generale della Direzione Formazione Istruzione e Lavoro.

I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dalla Regione Lombardia secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge in oggetto, fra i quali ricordiamo il diritto dell'interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.

[BUR2002016]

[3.1.0]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10095**

**Accreditamento del consultorio familiare privato «Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca, 4 – Como**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consultori familiari»;

Vista la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, art. 4, lett. c), come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a);

Vista la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile;

Vista la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile;

Vista la circolare regionale n. 5 del 2 maggio 2001 ad oggetto «autorizzazione e accreditamento dei consultori familiari – tariffazione della prestazioni consultoriali»;

Preso atto che il consultorio familiare privato «Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca n. 4 – Como, già legalmente riconosciuto dalla Regione Lombardia con d.p.g.r. n. 91 del 23 febbraio 1978, ha presentato il 10 maggio 2001 all'ASL della Provincia di Como, istanza per autorizzazione e accreditamento ai sensi delle dd.g.r. 2594/2000 e 3264/2001;

Preso atto della delibera dell'ASL di Como del 15 luglio 2002, n. 307 di autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinata alla realizzazione di quanto previsto nel piano di adeguamento, attestante l'impegno al reperimento – entro il termine dell'1 giugno 2005 – di altra struttura idonea allo svolgimento delle attività consultoriali nel rispetto dei requisiti autorizzativi, del consultorio «Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca, 4 – Como;

Preso atto del parere favorevole all'accREDITAMENTO provvisorio del consultorio privato in questione, formulato dall'ASL di Como con delibera del 15 luglio 2002, n. 307;

Ritenuto di dover procedere all'accREDITAMENTO provvisorio del Consultorio familiare privato consultorio «Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca, 4 – Como;

Visti:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» (4° provvedimento 2001);

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare provvisoriamente il Consultorio familiare privato «Prematrimoniale e Matrimoniale La Famiglia» sito in via Mugiasca, 4 – Como, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

2. di vincolare l'accREDITAMENTO definitivo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 entro i tempi massimi ivi previsti, secondo il piano di adeguamento, e al mantenimento dei requisiti previsti dalla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264;

3. di iscrivere il consultorio stesso nell'apposito Registro regionale dei consultori familiari accreditati;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale;

5. di stabilire che il consultorio in oggetto è obbligatoriamente tenuto ad accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente, e che lo stesso è tenuto ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione secondo le modalità stabilite con circolare regionale 30 luglio 2001, n. 46;

6. di subordinare la remunerazione delle prestazioni erogate - secondo il sistema di tariffe individuato con d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 - alla sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente;

7. di disporre affinché la competente Struttura provveda alla comunicazione del presente atto all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Il segretario: Sala

[BUR2002017]

[3.1.0]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10096**

**Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Villa Arcadia», con sede in Bareggio (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Villa Arcadia» con sede in Bareggio (MI), per 100 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di € 37,70 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 1;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 100 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare e comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consultiva competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2002018]

[3.2.0]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10103**

**Organizzazione della campagna vaccinale anti influenzale ed anti pneumococco per la stagione 2002-2003**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 24 dicembre 1992 «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria»;

Vista la legge 23 dicembre 1994 n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Atteso quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto il d.P.R. 27 luglio 1998 «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000»;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il Provvedimento adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano adottato il 18 giugno 1999 «Piano nazionale vaccini 1999-2000»;

Visto il d.lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»

Atteso quanto previsto dal d.m. 21 aprile 2000 «Approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario» ed in particolare quanto riportato all'art. 3, e successivi comma, dell'allegato A del medesimo;

Vista la l.r. del 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Vista la d.g.r. del 20 ottobre 1995 n. 6/3795 «Indicazioni alle Aziende USSL della Regione Lombardia in ordine ai livelli uniformi di assistenza in materia di profilassi vaccinale»;

Vista la d.g.r. del 13 ottobre 2000 n. 7/1660 «Organizzazione della campagna anti influenzale per la stagione 2000-2001»;

Vista la d.g.r. del 30 luglio 2001 n. 7/5492 «Organizzazione della campagna vaccinale anti influenzale per la stagione 2001-2002 e della contestuale campagna di comunicazione e informativa per la sensibilizzazione della popolazione»;

Vista la d.c.r. VII 462 del 13 marzo 2002 «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Attesi in particolare i dettati del citato Piano Socio Sanitario Regionale Parte II «Le linee di intervento prioritario»;

Visto l'obiettivo «Prevenzione delle malattie infettive e sessualmente trasmissibili», in particolare gli obiettivi strategici n. 89 P1 e n. 89 P2 del citato Piano Socio Sanitario Regionale;

Considerato che:

a. l'influenza costituisce un serio problema di sanità pubblica, viste l'elevata contagiosità e l'esistenza di serbatoi animali, e rappresenta la terza causa di morte per malattia infettiva in Italia;

b. la patologia influenzale grava sulla collettività in termini di oneri attinenti al comparto sanitario per quanto riguarda la fase acuta della malattia cui vanno aggiunti oneri sostenuti in proprio dai cittadini, nonché dai vari Enti Pubblici e datori di lavoro;

c. la somministrazione di vaccini efficaci contro l'influenza ha consentito il controllo della fase acuta dell'epidemia nella popolazione lombarda, soprattutto anziana;

d. l'attuazione di strategie di profilassi vaccinale consente di ridurre il tasso di mortalità per l'influenza a patto di raggiungere adeguati obiettivi di copertura della popolazione a rischio;

e. vista la situazione epidemiologica lombarda per quanto riguarda le meningiti da pneumococco e rilevato dalla letteratura che le fasce d'età a maggior rischio per malattia invasiva da pneumococco risultano essere i bambini sotto i due anni di età e gli anziani sopra i 65 anni, anche in considerazione del fatto che l'influenza predispone i soggetti anziani allo sviluppo di infezione pneumococcica o all'insorgenza di severe complicanze;

Ritenuto obiettivo di Sanità Pubblica offrire la vaccinazione anti pneumococcica ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- adulti immunocompetenti a rischio di età uguale o maggiore a 64 anni compiuti
- adulti con malattie polmonari o cardiovascolari acute o croniche
- adulti con malattie croniche del fegato (ECA, cirrosi, ecc.), insufficienza renale
- adulti con diabete mellito
- soggetti asplenic

- soggetti trapiantati d'organo
- soggetti affetti da linfomi, mielomi
- soggetti con infezione da HIV

Esaminato il documento tecnico di organizzazione della campagna vaccinale contro l'influenza e contro lo pneumococco allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto che tale documento costituisce indicazione strategica per l'attuazione di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario per il triennio 2002-2004, in materia di profilassi vaccinale dell'adulto;

Dato atto che la vaccinazione anti influenzale, somministrata nei modi e tempi consigliati dalle Autorità Sanitarie, consente di proteggere dalla malattia le fasce più deboli quali i bambini, gli anziani e le donne in stato di gravidanza;

Attese le indicazioni ministeriali in merito alla composizione del vaccino contro l'influenza e alle definizioni dei soggetti ad alto rischio per le quali tale vaccinazione è fortemente raccomandata;

Atteso che l'attuazione della prevenzione dell'influenza e della malattia invasiva da pneumococco, mediante offerta gratuita di vaccinazione e nei modi e nei tempi definiti dal documento tecnico allegato e parte integrante del presente atto, garantisce eguali opportunità a tutti i cittadini;

Attese le informazioni di carattere epidemiologico di cui alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza, nonché quelle relative agli obiettivi di copertura vaccinale, quali dati necessari per monitorare l'organizzazione della campagna di cui al presente atto;

Tenuto conto, altresì, che:

- la campagna vaccinale della stagione 2001-2002 non ha visto il raggiungimento di una copertura ottimale in base agli obiettivi di salute definiti dal Piano Sanitario Regionale;
- la media regionale si è attestata intorno a 52%, mentre la campagna vaccinale 2002-2003 si propone il raggiungimento di almeno il 65% dei soggetti d'età uguale o superiore a 65 anni compiuti;
- non tutte le ASL hanno supportato la campagna vaccinale e anti pneumococcica 2001-2002 messa a punto dalla Direzione Generale Sanità ai fini di una adeguata campagna di comunicazione e di informazione per sensibilizzare la popolazione sui benefici, sulle opportunità, e a volte, sulle necessità della vaccinazione;

Ritenuto, in questo contesto, per contribuire alla riduzione degli alti costi sociali e sanitari sopra evidenziati, di organizzare una campagna di comunicazione e di informazione, come prevedono sia il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2002-2004, sia il Piano di Comunicazione per l'anno 2002 atto ad incentivare l'adesione della popolazione ai programmi di vaccinazione;

Considerato, altresì, che l'organizzazione di tale campagna da parte della Regione, oltre a consentire una economia di spesa, assicura la partecipazione di tutte ASL, in considerazione del fatto che nel passato risulta che non tutte si siano impegnate per raggiungere capillarmente tutti i destinatari;

Stabilito che, previa approvazione della Commissione per la Comunicazione e l'Editoria e l'Immagine, la suddetta campagna di comunicazione e informazione sarà così articolata:

- predisposizione di un quantitativo di depliant (850.000 copie) da consegnare, sull'utilità della vaccinazione;
- predisposizione di un congruo numero di manifesti (1.000) da consegnare alle ASL per l'informazione ai cittadini in merito alla campagna antinfluenzale ed anti-pneumococco in atto;
- le spese relative graveranno nel budget messo a disposizione per la realizzazione di detto progetto (U.P.B. 3.7.1.0.2.259 - Cap. 2.3.7.1.5475) di cui al decreto n. 5701 del 27 marzo 2002 del Dirigente della Struttura Contratti della Direzione Generale Affari Generali e Personale;

Stabilito, inoltre, che la suddetta campagna di informazione, approvata dalla competente Commissione, sarà condotta e realizzata dalla Direzione Generale Sanità mediante l'Agenzia «Sudler & Hennesey s.r.l.» di Milano aggiudicataria del progetto Socio Sanitario di Comunicazione;

Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

a) di avviare la campagna per la vaccinazione contro l'influenza e contro lo pneumococco per la stagione 2002-2003 così come definito dal documento tecnico parte sostanziale ed integrante del presente atto;

b) di individuare nella Direzione Generale Sanità il soggetto regionale di sorveglianza degli esiti della campagna vaccinale e dell'andamento clinico e virologico dell'influenza;

c) di indicare alle Aziende Sanitarie Locali che la vaccinazione anti influenzale ed anti pneumococco ai soggetti individuati nel documento allegato e parte integrante alla presente deliberazione sono da considerare prestazioni rientranti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria;

d) di stabilire che i dati richiesti alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, in attuazione del presente atto, costituiscono debito informativo ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31 dell'11 luglio 1997;

e) di stabilire che l'onere finanziario relativo all'acquisto dei vaccini di cui al presente atto è compreso nella quota capitaria delle Aziende Sanitarie Locali;

f) di programmare e realizzare, previa approvazione della Commissione per la Comunicazione e l'Editoria e l'Immagine, una contestuale campagna di comunicazione e di informazione per la sensibilizzazione della popolazione interessata a supporto della campagna antinfluenzale 2002-2003, così articolata:

- predisposizione di un quantitativo di depliant (850.000 copie) da consegnare all'ASL, sull'utilità della vaccinazione;
- predisposizione di un congruo numero di manifesti (1.000) da consegnare alle ASL per l'informazione ai cittadini in merito alla campagna antinfluenzale in atto;
- le spese relative graveranno nel budget messo a disposizione per la realizzazione di detto progetto (U.P.B. 3.7.1.0.2.259 - Cap. 2.3.7.1.5475) di cui al decreto n. 5701 del 27 marzo 2002 del Dirigente della Struttura Contratti della Direzione Generale Affari Generali e Personale;

g) di stabilire che la suddetta campagna di informazione, approvata dalla competente Commissione, sarà condotta e realizzata dalla Direzione Generale Sanità mediante l'Agenzia «Sudler & Hennesey s.r.l.» di Milano aggiudicataria del progetto Socio Sanitario di Comunicazione;

h) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

### **Campagna Anti Influenza ed Anti Pneumococco della Regione Lombardia per la stagione 2002-2003**

#### CAMPAGNA ANTI INFLUENZA

##### **Introduzione**

La campagna vaccinale della Regione Lombardia della stagione 2001-2002 ha visto il raggiungimento di una copertura del 53% come media regionale. Le ASL della Valle Camonica-Sebino e della Provincia di Pavia hanno raggiunto obiettivi di copertura rispettivamente del 80% e del 78% raggiungendo, quindi, e superando la soglia del 75% definita dal Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000.

Nel Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia per il triennio 2002-2004 si ribadisce l'intenzione di incentivare la copertura vaccinale per l'anti influenzale al fine di arrivare alla soglia del 75% ritenuta strategica per il controllo della patologia negli anziani.

Tale obiettivo si impone vista la caratteristica della popolazione lombarda che va sempre più verso l'invecchiamento e, come ricorda il PSSR, si pone il problema dell'erogazione dei servizi a favore degli anziani e il possibile aumento delle prestazioni sanitarie.

Nello specifico la possibilità di ridurre le prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere a favore di anziani affetti da complicanze legate all'influenza ed alla malattia pneumococcica, rappresenta una tappa in linea con gli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale

L'influenza rappresenta ancora una malattia infettiva ad




alta contagiosità con elevato tasso di morbilità e mortalità ed è la terza causa di morte per patologia infettiva in Italia.

I dati relativi alla sorveglianza della sindrome influenzale attuata con il sistema Influnet organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), riportano in Lombardia un andamento stagionale che, per la stagione 2001-2002, ha manifestato un picco alla seconda settimana dell'anno 2002, con una incidenza di 6,63 casi x 1000 abitanti.

Il grafico seguente mostra l'andamento per fasce d'età e sottolinea come la maggior parte delle persone colpite sia d'età inferiore a 64 anni.

**CIRI - Morbosità - x1000ab. - ILI per classi d'età**



L'influenza rimane un problema sociale ad alto costo in quanto determina un aumento della spesa sanitaria (farmacologica ed ospedaliera) nel corso del periodo epidemico. Le sue ripercussioni sanitarie ed economiche sono evidenti sia nell'ambito della comunità sia del singolo individuo, che va a coinvolgere l'ambito lavorativo e familiare.

Sul piano strettamente economico sicuramente l'assenteismo dal lavoro, la perdita di giornate produttive rappresenta la voce più sostanziosa nei costi complessivi, le cui singole voci, dovendo tenere conto di tutti i costi economici, diretti e indiretti, sono difficili da calcolare con esattezza.

Nel nostro Paese, i costi diretti dell'episodio influenzale sembrano apparentemente abbastanza contenuti, dato che nel singolo individuo non superano le 100 mila lire, ma raggiungono comunque una cifra ragguardevole che supera i mille miliardi di lire, se consideriamo che il numero di soggetti colpiti contemporaneamente dall'infezione, come è successo nell'epidemia influenzale dello scorso inverno, possa arrivare a 10 milioni di persone.

I costi indiretti, invece, considerando il valore della mancata attività lavorativa e produzione per ogni milione di casi di influenza, si aggirerebbero intorno ai 9.800.000 Euro. L'inverno scorso tale cifra, secondo stime economiche, sarebbe così arrivata a toccare i 930 milioni di Euro.

Le complicanze della patologia influenzale, come l'incremento dei casi di ospedalizzazione, nonché i decessi, colpiscono l'80-90% della popolazione anziana ammalata che vede così aumentare notevolmente la richiesta di assistenza sanitaria e quindi i costi diretti della malattia.

Nella stagione 2001-2002 si è confermato il numero elevato di influenza nella fascia di età 0 - 14 anni, come riporta il grafico precedente. La comparsa di influenza in bambini piccoli può scatenare patologie preesistenti, quali ad esempio l'asma, con conseguenze anche gravi sulla salute dei piccoli.

La Regione Lombardia, allora, per la stagione 2002-2003 intende ottimizzare la campagna di offerta della vaccinazione anti influenzale in modo da ridurre la morbosità e la mortalità generale ed in particolare quella riferita alla popolazione anziana e pediatrica, sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

**Obiettivi per la vaccinazione antinfluenzale**

Gli obiettivi per questa vaccinazione per la stagione 2002-2003 sono il raggiungimento del 70% dei soggetti d'età uguale o maggiore di 65 anni compiuti e il raggiungimento di almeno il 65% dei soggetti a rischio, identificabili attraverso la procedura di esenzione al contributo SSN per patologia specifica, per quelle malattie definite dalle circolari ministeriali

di organizzazione delle campagne vaccinali anti influenzali. In aggiunta, la Regione Lombardia raccomanda l'uso del vaccino anti influenzale nella popolazione generale secondo specifiche indicazioni riportate nei paragrafi successivi.

Poiché è dimostrato che raggiungere un'alta copertura vaccinale tra coloro che risiedono nella case di cura può ridurre la diffusione dell'infezione, prevenendo la malattia attraverso l'«herd immunity» (MMWR 25/4/97; vol. 46 RR-9), la Regione Lombardia ritiene indispensabile inserire come obiettivo aggiuntivo la vaccinazione di almeno il 65% degli operatori socio sanitari che operano con soggetti a rischio, in particolare con anziani defedati. Si ritiene altamente strategico, inoltre, la vaccinazione di tutti i contatti stretti di soggetti a rischio per patologie o per età molto avanzata (> = 75 anni).

Una popolazione particolare alla quale il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali dovrà garantire la massima informazione e coinvolgimento è rappresentata dalle donne in stato di gravidanza. A causa dell'impegno immunitario durante l'infezione influenzale, le donne gravide possono andare incontro a complicazioni a carico del sistema cardio respiratorio con conseguenti danni al feto da ipossia.

**Tipologia di vaccini utilizzati**

Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la tipologia del vaccino da utilizzare nella stagione 2000-2001 è la seguente:

- A/New Caledonia/20/99 (H1N1)
- A/Moscow/10/99 (H3N2)
- B/Hong Kong/330/2001

In accordo con gli obiettivi specifici indicati dalla pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento di obiettivi di riduzione della morbosità per influenza e delle sue complicanze, le categorie di soggetti cui i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL dovranno offrire la vaccinazione antinfluenzale sono le seguenti

- 1) **soggetti di età pari o superiore a 65 anni**
- 2) **soggetti in età infantile ed adulta affetti da:**
  - a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa la malattia asmatica), circolatorio, uropoietico
  - b) malattie degli organi emopoietici
  - c) diabete ed altre malattie dismetaboliche
  - d) sindromi da malassorbimento intestinale
  - e) fibrosi cistica
  - f) malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi
  - g) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- 3) **soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo**
- 4) **personale di assistenza o contatti familiari di soggetti ad alto rischio**
- 5) **bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva** che richiede prolungata somministrazione di acido acetilsalicilico e a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.

Esistono diversi tipi di vaccino: intero, subvirionici (split, subunità) con o senza adiuvanti.

- **Vaccino a virus intero:** costituito da particelle virali intere, purificate
- **Vaccino a virus frazionato «split»:** costituiti da virioni frazionati con trattamenti chimici e rimozione delle componenti lipidiche causa maggiore di reattogenicità
- **Vaccino a «subunità»:** costituito dalle due proteine di superficie (HA) e (NA), ottenute da virioni interi, frazionati ed ulteriormente purificati.

I vaccini subvirionici hanno una minore reattogenicità, ma hanno anche una riduzione del potere immunogeno.

I vaccini adiuvati intensificano la risposta immunitaria garantendo una buona tollerabilità e una persistenza della memoria immunitaria per un periodo maggiore (6 mesi circa).

Al fine di raggiungere una buona risposta nei bambini e negli anziani sopra i 75 anni di età, si raccomanda l'uso in prima istanza dei vaccini adiuvati, tenuto conto che la secon-



da scelta dovrà ricadere, per ragioni immunogeniche, sui vaccini tipo «split».

Recenti pubblicazioni farmacoeconomiche hanno valutato come l'uso di vaccini adiuvati sia più conveniente, in termini di costi evitabili, dei vaccini tradizionali.

**Organizzazione della campagna antinfluenzale della stagione 2002-2003**

Le ASL sono tenute ad organizzare la campagna antinfluenzale tramite il Dipartimento di Prevenzione che opererà di concerto con il Dipartimento della Medicina di Base. Le ASL hanno il compito di fornire il vaccino a tutti gli attori della campagna vaccinale. Gli attori si limitano a fornire la prestazione vaccinale e garantire il reclutamento ed i flussi informativi

Lo strumento ritenuto più idoneo per il controllo della campagna vaccinale contro l'influenza è rappresentato dal Progetto Obiettivo Aziendale che deve essere formulato sulla base delle seguenti indicazioni:

- *copertura vaccinale*: gli obiettivi per questa vaccinazione sono il raggiungimento del 75% dei soggetti d'età uguale o maggiore di 65 anni compiuti e il raggiungimento di almeno il 65% dei soggetti a rischio, identificabili attraverso la procedura di esenzione al contributo SSN per patologia specifica, per quelle malattie definite dalla circolare ministeriale di organizzazione delle campagne vaccinali anti influenzali. Per tali categorie il vaccino è somministrato gratuitamente. Il vaccino dovrà essere altresì offerto ai bambini con problemi respiratori che possano essere complicati da un'infezione influenzale. L'obiettivo strategico di copertura si raggiunge utilizzando tutti gli operatori sanitari in grado di fornire un'informazione capillare corretta e sincronica.

- *campagna informativa*: nella campagna devono essere indicati gli attori (distretti, servizi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ginecologi, reparti ospedalieri e residenze protette). Al fine di ottenere la massima efficacia la campagna dovrebbe iniziare entro il mese di ottobre e continuare per tutto il periodo dell'offerta vaccinale, tenendo presente che, per i soggetti a rischio, la vaccinazione deve essere disponibile anche al di fuori della campagna stessa e che tale informazione deve essere parte integrante della campagna. Dato l'obiettivo di copertura, è necessario effettuare la campagna informativa e di adesione in tutti i presidi ospedalieri per incentivare il personale sanitario a sottoporsi alla vaccinazione anti influenzale e contestualmente esporre e diffondere gli strumenti informativi messi a disposizione dalla Regione Lombardia presso tutte le sedi di aggregazione e ricreazione che vedano coinvolti gli anziani (es. centri diurni, Sedi comunali, organizzazioni ricreative) e non limitare l'affissione di manifesti o la distribuzione di depliant nelle sedi sanitarie.

- *rete*: il coordinamento degli attori della campagna antiinfluenzale è affidato al Dipartimento di Prevenzione che definisce e struttura il sistema di gestione dell'offerta. Per sistema di gestione dell'offerta si intende l'individuazione dei punti di vaccinazione (sedi), l'organizzazione delle modalità di approvvigionamento e la definizione dei flussi informativi. Il Dipartimento di Prevenzione si organizza, attraverso i propri Servizi, al fine di garantire il buon andamento della campagna, assumendo il ruolo di collettore dei dati necessari per la costruzione degli indicatori stabiliti dall'Azienda Sanitaria Locale in sede di Piano Organizzativo e, comunque, dei dati che l'Azienda dovrà fornire alla Regione Lombardia.

**Sorveglianza epidemiologica**

Insieme alla diffusione della vaccinazione ad alta sua massiccia adesione, uno degli altri compiti fondamentali della campagna anti influenzale risiede nella rilevazione e valutazione della circolazione stagionale di virus con conseguente identificazione di nuove varianti o sottotipi.

Tale rilevazione rientra negli obiettivi specifici della sorveglianza epidemiologica avviata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che in Italia vede impegnata la rete afferente all'Istituto Superiore di Sanità (Influnet) e la rete del Dipartimento di Scienza della Salute dell'Università di Genova e dell'Istituto di Virologia dell'Università di Milano (INFLUCIRI). Tali reti, integrate tra loro forniscono, ogni anno la situazione dell'andamento dell'influenza in Italia e sono consultabili attraverso la rete telematica di Intranet (<http://www.influnet.it>).

**CAMPAGNA ANTI PNEUMOCOCCO**

**Premessa**

Lo Streptococco pneumoniae è un batterio ubiquitario che colpisce prevalentemente i neonati ed soggetti in età avanzata e si manifesta con otiti, polmoniti, meningiti e batteriemie con o senza sepsi. L'unico serbatoio conosciuto è l'uomo che alberga S. pneumoniae nel tratto respiratorio superiore di persone adulte e sane. La trasmissione avviene per via aerea attraverso le goccioline respiratorie, il contatto orale diretto o indirettamente attraverso il materiale contaminato con secrezioni respiratorie. La malattia è frequente specie nei soggetti con patologie sistemiche a carico dell'apparato cardiorespiratorio, metabolico ed immunitario. La mortalità e la morbilità della malattia da pneumococco sono elevate nei soggetti anziani raggiungendo punte del 40% di mortalità in caso di batteriemie e del 55% se si tratta di meningiti.

In Europa il tasso di mortalità per patologia da pneumococco è circa di 2 morti ogni 10.000 abitanti. In Italia si stimano circa 12.000 decessi all'anno per tutte le patologie da pneumococco. A fronte di 84 casi di polmonite da pneumococco in soggetti con più di 65 anni d'età registrati in Italia nel 1994 (dati Ministero della Sanità), nella sola Regione Lombardia, negli anni 1992 e 1993, sono stati segnalati 17 decessi per polmonite da pneumococco in soggetti con più di 65 anni d'età (dati del Servizio Epidemiologico Direzione Generale Sanità Regione Lombardia).

In particolare negli ultimi anni la comparsa e la diffusione di ceppi di pneumococco resistenti alla penicillina ed altri antibiotici hanno reso difficoltoso il trattamento delle patologie sostenute da questo batterio e per tale ragione si è imposto sempre più l'impiego del vaccino polisaccaridico contro lo Streptococco pneumoniae.

**Epidemiologia in Regione Lombardia**

Com'è noto in Italia non esiste un sistema di sorveglianza per le malattie invasive da pneumococco, eccezion fatta per il Sistema di Sorveglianza Nazionale per le meningiti batteriche.

Il sistema prevede l'invio di una scheda di sorveglianza, a cura del medico che effettua la diagnosi di meningite, al Ministero della Sanità ed all'Istituto Superiore di Sanità che provvedono alla registrazione. Inoltre, per meningiti sostenute da N. meningitidis ed H. influenzae è necessario inviare anche il ceppo del batterio isolato al Laboratorio di Microbiologia dell'Istituto Superiore di Sanità al fine di collezionare in un'apposita ceppoteca tutti gli stipti batterici responsabili di meningite.

Dal sistema di sorveglianza speciale delle meningiti batteriche risulta che in Regione Lombardia lo pneumococco rappresenta la più frequente causa eziologica delle meningiti nei soggetti sopra i 65 anni compiuti.

Dall'analisi dei ricoveri ospedalieri del 2000 e del 2001 si osserva come la patologia da pneumococco rappresenti una patologia impegnativa in termini di mortalità e costi assistenziali.

Le tabelle seguenti mostrano il numero di soggetti oltre i 65 anni di età, ricoverati, che hanno avuto una diagnosi di polmonite, sepsi o meningite da S. pneumoniae nel 2000 e nel 2001.

2000	Numero di ricoveri	Decessi	Degenza media
POLMONITE	295	45 (15,3%)	16 giorni
SETTICEMIA	37	6 (16,2%)	12 giorni
MENINGITE	35	7 (20%)	18 giorni

2001	Numero di ricoveri	Decessi	Degenza media
POLMONITE	211	19 (9%)	17 giorni
SETTICEMIA	43	10 (23,3%)	24 giorni
MENINGITE	36	6 (16,6%)	23 giorni

La scarsa numerosità dei soggetti non deve trarre in inganno; in realtà è molto poco impiegato l'approfondimento diagnostico nei casi di polmonite e vi è una corrente mancanza della loro diagnosi eziologica.

Dati di letteratura permettono di stimare, in Italia, ogni anno che l'1% di tutta la popolazione anziana sia ricoverato per una qualsiasi forma di polmonite.

Quanto all'eziologia delle polmoniti ricoverate, sempre dai dati di letteratura, risulta un'incidenza della forma da *S. pneumoniae* tra il 30 ed il 50% di tutte le polmoniti.

Applicando le stime desunte dalla letteratura alla popolazione lombarda si avrebbero i seguenti numeri:

Anno	Anziani > 65	Ricoveri per patologia basse vie respiratorie	Polmoniti da <i>S. pneumoniae</i> attese
2002	1.484.681	22.270	8.908

Stanti tali indicatori, l'utilizzo della vaccinazione 23 valente nell'anziano ha come obiettivo strategico la diminuzione della morbosità della malattia pneumococcica e la riduzione dei ricoveri e della conseguente spesa sanitaria.

La vaccinazione è raccomandata per alcune categorie a rischio per le quali viene somministrata a titolo gratuito con costi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata sono i soggetti:

- di età ≥ 65 anni in buona salute;
- con diabete mellito;
- con presenza di fistole liquorali;
- con infezione da HIV;
- con splenectomia anatomica o funzionale;
- con anemia a cellule falciformi;

- con sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica;
- con condizioni associate ad immunosoppressione;
- con disturbi cardiovascolari cronici;
- con malattia polmonare cronica;
- con malattie epatiche croniche, etilismo.

Ai fini della ottimizzazione dell'offerta ai soggetti di età uguale o superiore a 65 anni, si ritiene utile proporre il seguente razionale:

- vaccinazione ad una parte della popolazione di età ≥ 65 anni pari al 10% - 15% di essa per ogni anno per un periodo di 6 anni. Al termine del 6° anno la popolazione residente di età ≥ 65 anni sarà complessivamente vaccinata per il 75%.

La tabella seguente mostra in dettaglio il piano di vaccinazione con i relativi indici di recupero dei ricoveri, quindi, di risparmio.

La tabella è da considerarsi piano di programmazione per l'attuazione della vaccinazione anti pneumococcica nell'adulto per la vigenza del Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2002-2004.

Salvo verifiche ed eventuali aggiornamenti, il piano di attuazione della vaccinazione anti pneumococco adulti è valido fino alla sua scadenza di copertura che avverrà nel 2007.

**Progetto Vaccinazione Antipneumococcica**

Regione Lombardia		Atteso senza Vaccinazione		Con programma Vaccinale							
Anno	Anziani > 65	Ricoveri per patologia basse vie respiratorie	Polmoniti da <i>S.pneumoniae</i> attese	Cop Vacc	Vaccinati	Costo Vaccino Euro		Rid.gg Ospedalizzazione		Risparmio Euro	
						Anno	Cumulativo	Annui	Cumulativi	Annuo	Cumulativo
2002	1.484.681	22270	8908	10,00%	148.468	1.950.871	1.950.871		0	-	-
2003	1.486.166	22292	8917	10,00%	148.617	1.952.822	3.903.693	5345	5345	1.656.209	1.656.209
2004	1.487.652	22315	8926	15,00%	223.148	2.932.162	6.835.854	10695	16040	3.314.075	4.970.284
2005	1.489.139	22337	8935	15,00%	223.371	2.935.094	9.770.948	18728	34768	5.803.359	10.773.643
2006	1.490.629	22359	8944	15,00%	223.594	2.938.029	12.708.977	26770	61538	8.295.134	19.068.777
2007	1.492.119	22382	8953	10,00%	149.212	1.960.645	14.669.622	34819	96357	10.789.399	29.858.176
2008	1.493.611	22404	8962				14.669.622	40191	136548	12.453.906	42.312.082

		Recupero Percentuale	
Copertura cumulativa	75%	1° anno	0%
Costo vaccino Euro	13,14	2° anno	42%
Ricoveri per polmoniti popolaz	1,5%	3° anno	73%
Durata media del ricovero in gg	12	4° anno	110%
Costo medio del giorno di ricovero Euro	309,87	5° anno	150%
Forme Pneumococche/polm	40%	6° anno	204%
Efficacia della Vaccinazione	50%	7° anno	288%

[BUR2002019]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10123

**Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle Unità di Raccolta di sangue ed emocomponenti**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e, in particolare, l'art. 4 comma 1, laddove si dispone «Sul territorio della Regione nessuna struttura pubblica o privata può esercitare attività sanitaria se priva di

specifico autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla A.S.L. secondo la vigente normativa statale e regionale»;

- la d.g.r. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997 n. 31. Definizione di requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie

- la l.r. 12 agosto 1999, n. 15 «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo», la quale prevede all'art. 4, comma 2 che «L'attività sanitaria svolta presso le strutture sanitarie pubbliche o private è subordinata al possesso dei requisiti individuati dalla normativa statale vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale che si avvale, per tale funzione degli organismi di verifica delle ASL»;

- la d.g.r. 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private»;

- la d.c.r. 7/462 con la quale è stato approvato il I Piano Socio-sanitario della Regione Lombardia;

- la legge 4 maggio 1990 n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

– il d.m. Sanità 1 marzo 2000 «Adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma»;

– la l.r. 28 marzo 2000 n. 20 «IV piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61»;

– il d.d.g. Sanità n. 27223 del 3 novembre 2000 «Afferenze dei D.M.T.E. della Provincia di Milano e individuazione delle sedi dei S.I.M.T. della Regione Lombardia»;

Visto, inoltre, il d.p.c.m. del 1 settembre 2000 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale» che, considerata la necessità di integrare il citato d.P.R. 14 gennaio 97, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;

Richiamato il comma 1, dell'art. 12 della l.r. 20/2000 che prevede che la Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnico Scientifica, definisca i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione e gli ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. 7/7922 del 1 febbraio 2002 «Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale: recepimento del d.p.c.m. dell'1 settembre 2000 e attuazione dell'art. 12 della l.r. 20/2000»;

Considerato che la citata d.g.r. si limita a definire i requisiti minimi organizzativi attinenti a funzioni di indirizzo e coordinamento che sono poste in capo ai Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (D.M.T.E.), riaffermando che alle strutture trasfusionali si applica quanto previsto dal d.P.R. 14 gennaio 97 relativamente ai requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, per i Servizi di medicina di laboratorio (per la parte dell'attività che è riconducibile all'attività analitica) e per il day hospital;

Considerato che per Unità di raccolta fisse si intendono edifici o parti di essi, fisicamente identificabili, e che per Unità di raccolta mobili si intendono strutture collocate su un mezzo di trasporto;

Stabilito che le Unità di raccolta possono configurarsi come attività proprie dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) o di loro articolazioni o come strutture a se stanti e che queste ultime, in base al comma 4 dell'art. 6 della l.r. 20/2000, possono essere in capo anche ad Associazioni di Donatori;

Precisato che al momento attuale presso le Unità di raccolta mobili può essere autorizzata esclusivamente la raccolta di sangue intero, in attesa di adeguata sperimentazione della possibilità di eseguire anche la raccolta di emocomponenti;

Ritenuto necessario definire in modo particolare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio di Unità di raccolta di sangue ed emocomponenti, fisse e mobili;

Preso atto che la Commissione Tecnico Scientifica (C.T.S.) di cui all'art. 7 della l.r. 20/2000 nella riunione del 19 marzo 2002 ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi specifici per l'autorizzazione delle Unità di raccolta di sangue ed emocomponenti proposti da un Gruppo di Lavoro della stessa C.T.S. e riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto, inoltre, che la CTS nella citata riunione ha ritenuto di precisare che i requisiti minimi proposti assicurano il corretto svolgimento dell'attività di raccolta relativamente sia alla qualità del sangue e degli emocomponenti raccolti sia alla sicurezza dei donatori, ma che nell'ottica di una ottimizzazione dell'organizzazione che coniughi efficacia ed efficienza, si deve tendere a configurare Unità di raccolta che prevedano:

- un afflusso di almeno 20-24 donatori per seduta;
- un periodo di attività di circa 3 ore per seduta;
- la disponibilità di almeno 2 postazioni di raccolta;
- la presenza di 2 medici, 2 infermieri professionali, 1 addetto a svolgere funzioni di segreteria e 1 addetto a svolgere funzioni di ausiliario;
- l'utilizzo di spazi e locali contigui in cui contemporaneamente non si svolgono altre attività;

Ritenuto di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio di Unità di raccolta di sangue ed emocomponenti, fisse e mobili, riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che l'assolvimento del regime autorizzativo è unico vincolo per l'esercizio dell'attività per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza la previsione ulteriore di requisiti di accreditamento, visti i vincoli normativi circa la natura esclusivamente pubblica della materia di cui trattasi;

Stabilito che per l'attivazione di nuove Unità di raccolta che si configurano presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) o loro articolazioni è necessario espletare la procedura di ampliamento come prevista dalla d.g.r. 3312/01, in capo alla Direzione Generale Sanità;

Ritenuto necessario introdurre una semplificazione della procedura di autorizzazione per la messa in esercizio di Unità di Raccolta che si configurano come strutture a se stanti per cui dovrà essere esperito unicamente il percorso procedurale di messa in esercizio di nuova struttura e non anche di realizzazione, così come previsto dalla d.g.r. 7/3312;

Confermato che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della l.r. 20/2000, le autorizzazioni all'esercizio delle Unità di raccolta che si configurano come strutture a se stanti sono rilasciate dall'ASL competente per territorio, acquisito il parere conforme del comitato tecnico-direttivo del D.M.T.E. competente;

Stabilito che sarà cura delle ASL che rilasceranno le autorizzazioni all'esercizio di Unità di raccolta fisse o mobili che si configurano come strutture a se stanti, comunicare tempestivamente alla Direzione Generale Sanità le avvenute autorizzazioni;

Precisato che dall'adozione del presente provvedimento le Unità di raccolta di nuova autorizzazione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;

Considerato che nella attuale situazione lombarda si rende necessario aumentare le donazioni di sangue per garantire l'autosufficienza in presenza di un costante aumento di domanda di sangue ed emocomponenti e che è quindi indispensabile mettere in atto tutti gli interventi possibili per facilitare l'accesso alla donazione da parte dei volontari;

Ricordato che, di norma, il sangue raccolto dalle Unità di raccolta di un D.M.T.E. deve essere lavorato da un S.I.M.T. del D.M.T.E. stesso;

Precisato che, nel caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di Unità di raccolta gestite dalle Associazioni di Donatori, siano posseduti tutti i requisiti richiesti ma che, all'interno del D.M.T.E. territorialmente competente, non vi sia alcun S.I.M.T. disponibile alla lavorazione del sangue raccolto, il D.M.T.E. territorialmente competente può autorizzare la lavorazione del sangue da parte di un S.I.M.T. situato in altro D.M.T.E., che si sia reso disponibile, sentito il parere dei Responsabili Coordinatori dei D.M.T.E. interessati, e a condizione che siano rispettate le modalità organizzative in uso presso il S.I.M.T. a cui il sangue sarà inviato;

Precisato, inoltre, che, vista la peculiarità dell'attività svolta, per le Unità di raccolta non è prevista in alcun caso la stipula di un contratto con la ASL competente per territorio;

Ricordato che i S.I.M.T. sono stati ricompresi nell'assetto accreditato delle strutture di ricovero e cura come: U. O. «Servizio di Medicina di Laboratorio» transcodifica di «Servizio Immuno-trasfusionale» o «Centro Trasfusionale», ma che in tali assetti non era stato richiesto di descrivere le macroattività presenti;

Ritenuto ora necessario procedere alla riclassificazione di tutte le attività di medicina trasfusionale e pertanto di procedere ad acquisire:

– la descrizione delle macroattività (Ambulatorio, Day Hospital, Servizio di Medicina di Laboratorio e Unità di Raccolta) dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni che già risultano negli assetti accreditati delle diverse Aziende sanitarie;

– l'elenco delle Unità di raccolta fisse e mobili attualmente in esercizio al di fuori dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni;

Stabilito, a tal fine, che, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie sedi di S.I.M.T. provvederanno a comunicare alla Direzione Generale Sanità, tramite un modulo appositamente predisposto:

- le macroattività dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni;



– l'elenco delle Unità di raccolta fisse e mobili, che si configurano come strutture a se stanti, in esercizio, afferite al S.I.M.T. stesso;

Ricordato che per quanto riguarda i Day Hospital è necessario attenersi a quanto previsto dal PSSR e in particolare il blocco dei posti letto di assistenza diurna per acuti ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1, ex d.g.r. n. 7/9491/02;

Ricordato, inoltre, che i tempi di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici per Ambulatorio, Day Hospital e Servizio di Medicina di Laboratorio rimangono fissati al 4 settembre 2003;

Stabilito, in analogia, per tutte le Unità di raccolta in esercizio la data del 4 settembre 2003 come termine di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;

Stabilito inoltre, in 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il tempo di adeguamento ai requisiti organizzativi per le Unità di Raccolta di cui all'allegato 1 e che entro tale termine:

– i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie sedi di S.I.M.T. e di loro articolazioni, provvederanno a inviare alla Direzione Generale Sanità, l'autocertificazione del possesso dei requisiti minimi organizzativi, di cui all'allegato 1, delle Unità di raccolta gestite direttamente;

– i Legali Rappresentanti delle Unità di raccolta in capo alle Associazioni di Donatori di sangue provvederanno a inviare alla Direzione Generale Sanità, l'autocertificazione del possesso dei requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato 1;

Precisato che, trascorso il termine utile per la citata autocertificazione, risulteranno autorizzate all'esercizio esclusivamente le Unità di raccolta per cui sarà stata prodotta l'autocertificazione del possesso di tutti i requisiti organizzativi richiesti;

Sottolineato che ai requisiti sopra citati si applicano le modalità di verifica previste dalla normativa regionale vigente;

Vista la d.g.r. n. 7/7922/02 con cui si erano definiti in 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso i tempi di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi per le strutture trasfusionali, definiti nella d.g.r. stessa;

Stabilito, avendo introdotto ulteriori requisiti autorizzativi per le Unità di raccolta e avendo richiesto la descrizione delle macroattività dei S.I.M.T., di differire i termini di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle strutture trasfusionali di cui alla citata d.g.r. 7/7922/02 a 210 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Considerato di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì,

– di disporre per conoscenza la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare III, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 15/99;

– di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio di Unità di raccolta di sangue ed emocomponenti, fisse e mobili, riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che per l'attivazione di nuove Unità di raccolta che si configurano presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) o loro articolazioni è necessario espletare la procedura di ampliamento come prevista dalla d.g.r. 3312/01, in capo alla Direzione Generale Sanità;

3. di introdurre una semplificazione della procedura di autorizzazione per la messa in esercizio di Unità di Raccolta che si configurano come strutture a se stanti per cui dovrà essere esperito unicamente il percorso procedurale di messa in esercizio di nuova struttura e non anche di realizzazione, così come previsto dalla d.g.r. 7/3312;

4. di stabilire che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della l.r. 20/2000, le autorizzazioni all'esercizio delle Unità di raccolta che si configurano come strutture a se stanti sono rilasciate dall'ASL competente per territorio, acquisito il parere conforme del comitato tecnico-direttivo del D.M.T.E. competente;

5. di stabilire che sarà cura delle ASL che rilasceranno le autorizzazioni all'esercizio di Unità di raccolta fisse o mobili che si configurano come strutture a se stanti, comunicare tempestivamente alla Direzione Generale Sanità le avvenute autorizzazioni;

6. di precisare che dall'adozione del presente provvedimento le Unità di raccolta di nuova autorizzazione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;

7. di precisare che, nel caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di Unità di raccolta gestite dalle Associazioni di Donatori, siano posseduti tutti i requisiti richiesti ma che, all'interno del D.M.T.E. territorialmente competente, non vi sia alcun S.I.M.T. disponibile alla lavorazione del sangue raccolto, il D.M.T.E. territorialmente competente può autorizzare la lavorazione del sangue da parte di un S.I.M.T. situato in altro D.M.T.E., che si sia reso disponibile, sentito il parere dei Responsabili Coordinatori dei D.M.T.E. interessati, e a condizione che siano rispettate le modalità organizzative in uso presso il S.I.M.T. a cui il sangue sarà inviato;

8. di procedere alla riclassificazione di tutte le attività di medicina trasfusionale e pertanto di procedere ad acquisire:

– la descrizione delle macroattività (Ambulatorio, Day Hospital, Servizio di Medicina di Laboratorio e Unità di Raccolta) dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni che già risultano negli assetti accreditati delle diverse Aziende sanitarie;

– l'elenco delle Unità di raccolta fisse e mobili attualmente in esercizio al di fuori dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni;

9. di stabilire che, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie sedi di S.I.M.T. provvederanno a comunicare alla Direzione Generale Sanità, tramite un modulo appositamente predisposto:

– le macroattività dei S.I.M.T. e delle loro articolazioni;

– l'elenco delle Unità di raccolta fisse e mobili, che si configurano come strutture a se stanti, in esercizio, afferite al S.I.M.T. stesso;

10. di stabilire per tutte le Unità di raccolta in esercizio, la data del 4 settembre 2003 come termine di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;

12. di stabilire inoltre, in 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il tempo di adeguamento ai requisiti organizzativi per le Unità di Raccolta di cui all'allegato 1 e che entro tale termine:

– i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie sedi di S.I.M.T. e di loro articolazioni, provvederanno a inviare alla Direzione Generale Sanità, l'autocertificazione del possesso dei requisiti minimi organizzativi, di cui all'allegato 1, delle Unità di raccolta gestite direttamente;

– i Legali Rappresentanti delle Unità di raccolta in capo alle Associazioni di Donatori di sangue provvederanno a inviare alla Direzione Generale Sanità, l'autocertificazione del possesso dei requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato 1;

13. di stabilire, avendo introdotto ulteriori requisiti autorizzativi per le Unità di raccolta e avendo richiesto la descrizione delle macroattività dei S.I.M.T., di differire i termini di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle strutture trasfusionali di cui alla citata d.g.r. 7/7922/02 a 210 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

14. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

15. di trasmettere per conoscenza il presente atto alla Commissione Consiliare III, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 15/99 e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Sala



ALLEGATO

**Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle unità di raccolta di sangue ed emocomponenti**

**Unità di raccolta fisse – Raccolta di sangue intero o attività di aferesi**

Tipologia	Requisito
Strutturale	Devono essere disponibili almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– un locale per la selezione del donatore</li> <li>– un locale adibito a sala prelievi</li> <li>– un'area per ristoro – riposo donatori</li> <li>– un'area per interventi di primo soccorso</li> <li>– uno spogliatoio</li> <li>– un'area per attesa e accettazione</li> <li>– un'area magazzino</li> <li>– un bagno per il personale</li> <li>– un bagno per l'utenza, agibile per portatori di handicap</li> </ul>
Organizzativo	Nel caso di attività di raccolta svolta presso un S.I.M.T. o sua articolazione, nel locale per la selezione del donatore e nel locale adibito a sala prelievi non devono essere svolte contemporaneamente altre attività
Organizzativo	Nel caso di attività di raccolta non svolta presso un S.I.M.T. o sua articolazione, in tutti gli spazi non devono essere svolte contemporaneamente altre attività
Tecnologico	Devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– una idonea postazione per la raccolta</li> <li>– una bilancia pesasacche basculante ed automatica per ogni postazione</li> <li>– un sigillatore termoelettrico per la saldatura dei tubi di raccordo della sacca o separatori cellulari in numero adeguato all'attività svolta</li> </ul>
Organizzativo	Deve essere presente un documento che descrive obiettivi ed attività della U.R. a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente
Organizzativo	Devono essere presenti protocolli definiti dal Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente relativi a criteri e modalità per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– selezione, accettazione, controlli periodici, ristoro e controllo post donazione del donatore</li> <li>– trattamento situazioni di urgenza clinica</li> <li>– attività, programmazione ed attuazione della raccolta</li> <li>– conservazione e trasporto unità raccolte</li> <li>– disinfezione cute, igiene ambienti e smaltimento rifiuti</li> <li>– tracciabilità dei dati</li> </ul>
Organizzativo	Durante l'attività di raccolta devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– un medico che sia in grado di esplicitare in modo non contemporaneo l'attività di selezione e l'attività di controllo del donatore durante la raccolta</li> <li>– un infermiere professionale</li> <li>– un addetto a svolgere funzioni di segreteria</li> </ul>
Organizzativo	Il personale medico deve essere in possesso di idonea specializzazione o di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue o di aferesi
Organizzativo	Il personale non medico deve essere in possesso di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue o di aferesi
Organizzativo	Deve esistere un documento a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente in cui si indicano i tempi massimi che possono intercorrere tra la raccolta e l'inizio della lavorazione relativamente alla tipologia degli emocomponenti che si dichiara di voler ottenere dal sangue raccolto e alla tipologia di emocomponenti che si dichiara di raccogliere
Organizzativo	Deve essere presente un documento in cui sia esplicitata la valutazione del rischio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/94, in rapporto all'attività svolta

**Unità di raccolta fisse – Raccolta di sangue intero e attività di aferesi**

Tipologia	Requisito
Strutturale	Devono essere disponibili almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– un locale per la selezione del donatore</li> <li>– un locale adibito a sala prelievi</li> <li>– un'area per ristoro – riposo donatori</li> <li>– un'area per interventi di primo soccorso</li> <li>– uno spogliatoio</li> <li>– un'area per attesa e accettazione</li> <li>– un'area magazzino</li> <li>– un bagno per il personale</li> <li>– un bagno per l'utenza, agibile per portatori di handicap</li> </ul>

Tipologia	Requisito
Organizzativo	Nel caso di attività di raccolta svolta presso un S.I.M.T. o sua articolazione, nel locale per la selezione del donatore, nel locale adibito a sala prelievi e nello spogliatoio non devono essere svolte contemporaneamente altre attività
Organizzativo	Nel caso di attività di raccolta non svolta presso un S.I.M.T. o sua articolazione, in tutti gli spazi non devono essere svolte contemporaneamente altre attività
Tecnologico	Devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– una idonea postazione per la raccolta</li> <li>– separatori cellulari in numero adeguato all'attività</li> <li>– una bilancia pesasacche basculante ed automatica per ogni postazione</li> <li>– un sigillatore termoelettrico per la saldatura dei tubi di raccordo della sacca</li> </ul>
Organizzativo	Deve essere presente un documento che descrive obiettivi ed attività della U.R. a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente
Organizzativo	Devono essere presenti protocolli definiti dal Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente relativi a criteri e modalità per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– selezione, accettazione, controlli periodici, ristoro e controllo post donazione del donatore</li> <li>– trattamento situazioni di urgenza clinica</li> <li>– attività, programmazione ed attuazione della raccolta</li> <li>– conservazione e trasporto unità raccolte</li> <li>– disinfezione cute, igiene ambienti e smaltimento rifiuti</li> <li>– tracciabilità dei dati</li> </ul>
Organizzativo	Durante l'attività di raccolta devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– due medici</li> <li>– due infermieri professionali</li> <li>– un addetto a svolgere funzioni di segreteria</li> <li>– un addetto a svolgere funzioni di ausiliario</li> </ul>
Organizzativo	Il personale medico deve essere in possesso di idonea specializzazione o di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue e di aferesi
Organizzativo	Il personale non medico deve essere in possesso di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue e di aferesi
Organizzativo	Deve esistere un documento a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente in cui si indicano i tempi massimi che possono intercorrere tra la raccolta e l'inizio della lavorazione relativamente alla tipologia degli emocomponenti che si dichiara di raccogliere e di quelli che si dichiara di voler ottenere dal sangue raccolto
Organizzativo	Deve essere presente un documento in cui sia esplicitata la valutazione del rischio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/94, in rapporto all'attività svolta.

**Unità di raccolta mobili – Raccolta di sangue intero**

Tipologia	Requisito
Strutturale	Devono essere disponibili almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– un locale per la selezione del donatore</li> <li>– un'area adibita ai prelievi</li> <li>– un'area per ristoro – riposo donatori</li> <li>– un'area per interventi di primo soccorso</li> <li>– un'area per attesa e accettazione</li> <li>– un bagno</li> </ul>
Organizzativo	In tutti gli spazi non devono essere svolte contemporaneamente altre attività
Tecnologico	Deve essere disponibile un impianto di illuminazione con luci di sicurezza, un impianto di riscaldamento/aria condizionata, un impianto idrico con riserva di almeno 150 l, un sistema di raccolta acqua reflua, un sistema di alimentazione elettrica esterna e un sistema autonomo di alimentazione elettrica
Tecnologico	Devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>– una idonea postazione per la raccolta</li> <li>– una bilancia pesasacche basculante ed automatica per ogni postazione</li> <li>– un sigillatore termoelettrico per la saldatura dei tubi di raccordo della sacca</li> </ul>

Tipologia	Requisito
Organizzativo	Deve essere presente un documento che descrive obiettivi ed attività della U.R. a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente
Organizzativo	Devono essere presenti protocolli definiti dal Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente relativi a criteri e modalità per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- selezione, accettazione, controlli periodici, ristoro e controllo post donazione del donatore</li> <li>- trattamento situazioni di urgenza clinica</li> <li>- attività, programmazione ed attuazione della raccolta</li> <li>- conservazione e trasporto unità raccolte</li> <li>- disinfezione cute, igiene ambienti e smaltimento rifiuti</li> <li>- tracciabilità dei dati</li> </ul>
Organizzativo	Durante l'attività di raccolta devono essere presenti almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>- un medico che sia in grado di esplicitare in modo non contemporaneo l'attività di selezione e l'attività di controllo del donatore durante la raccolta</li> <li>- un infermiere professionale</li> <li>- un addetto a svolgere funzioni di segreteria</li> </ul>
Organizzativo	Il personale medico deve essere in possesso di idonea specializzazione o di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue
Organizzativo	Il personale non medico deve essere in possesso di documentazione attestante una formazione specifica sulla attività di raccolta di sangue
Organizzativo	Deve esistere un documento a firma del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente in cui si indicano i tempi massimi che possono intercorrere tra la raccolta e l'inizio della lavorazione relativamente alla tipologia degli emocomponenti che si dichiara di voler ottenere dal sangue raccolto
Organizzativo	Deve essere presente un documento in cui sia esplicitata la valutazione del rischio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/94, in rapporto all'attività svolta.

[BUR20020110]

[3.2.0]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10125

**Aggiornamento della Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed ulteriori indicazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 7/7328 dell'11 dicembre 2001 di Giunta Regionale attraverso la quale si è provveduto ad individuare:

1. gli Enti sanitari che costituiscono la rete per la diagnosi ed il trattamento delle malattie rare;
2. il Centro interregionale di Riferimento per le malattie rare, cui sono stati affidati i compiti derivanti dal predetto provvedimento;
3. uno specifico percorso al fine di orientare le strutture interessate operanti all'interno del sistema sanitario regionale ed il cittadino per ottimizzare il percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale in materia;

Richiamato l'allegato 1 alla deliberazione citata che prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento operativo e di condivisione di strategie comuni per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare;

Preso atto che con decreto del Direttore Generale Sanità n. 4272 dell'11 marzo 2002 è stato istituito il Gruppo predetto;

Visti i problemi emersi e dibattuti nelle prime riunioni del predetto Gruppo di lavoro, che sostanzialmente vengono così riassunti:

- necessità di aggiornamento della Rete dei Presidi delle malattie rare con integrazioni di nuove patologie per i presidi già accreditati ed inserimento di nuovi Presidi;
- problemi insorti dall'applicazione del d.m. 279/2001 in quanto l'elenco delle malattie rare comprende patologie ad alta prevalenza e ne esclude altre con bassa prevalenza che verosimilmente potrebbe farle includere tra le malattie rare (soglia di 5 casi su 10.000 abitanti);

Valutate le istanze di inserimento nella Rete pervenute da alcuni Presidi successivamente all'emanazione della Deliberazione n. 7328 dell'11 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno adottare quali criteri per la determina-

zione dei presidi della Rete, oltre a quelli previsti dal d.m. 279/2001, i seguenti:

- la casistica trattata in termini di diagnosi, terapia e assistenza, nonché la consulenza alle famiglie ed ai professionisti sanitari;
- la ricerca e la produzione scientifica sull'argomento valutata attraverso la rassegna delle pubblicazioni nazionali ed internazionali sulla materia;
- la riconosciuta collaborazione con i Presidi della Rete già costituita;
- la copertura territoriale uniforme;
- la concentrazione della casistica trattata;

Rilevata pertanto l'opportunità di ridisegnare l'organizzazione della Rete lombarda per le malattie rare secondo quanto descritto nell'Allegato, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al fine di:

- aggiornare la Rete dei Presidi;
- riclassificare le patologie trattate dai presidi precedentemente individuati;

Constata inoltre la necessità di agevolare i pazienti affetti dalle sottoindicate malattie, ai soli fini della certificazione per il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, vista la prevalenza riscontrata in Regione Lombardia:

- Alterazioni congenite del metabolismo del ferro - Emocromatosi ereditaria - RCG100;
- Sprue celiaca - RI0060;
- Sindrome di Down - RN0660;

Considerata l'opportunità, per le patologie di cui al punto precedente, di consentire la certificazione al diritto all'esenzione alle strutture abilitate al rilascio delle certificazioni per le patologie e condizioni croniche ed invalidanti di cui al d.m. 329/1999, così come modificato dal d.m. 296/2001, come evidenziato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 13 dicembre 2001- Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2002, e dalla Circolare n. 56/SAN del 27 agosto 2001:

- tali strutture abilitate sono:
  - le aziende sanitarie locali;
  - le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
  - gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
  - gli istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
  - gli istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n. 833/1978;
  - le istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea;

Considerata inoltre l'opportunità, per le patologie sopra elencate, che siano tenuti validi, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, come evidenziato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 13 dicembre 2001- Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2002, e dalla Circolare n. 56/SAN del 27 agosto 2001, i seguenti atti:

- le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
- la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
- la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa valutazione del medico dell'ASL;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Considerata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it);

Vagliate e fatte proprie le suddette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di ridisegnare l'organizzazione della Rete lombarda per le malattie rare secondo quanto descritto nell'Allegato, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consentendo di:

- aggiornare la Rete dei Presidi
- riclassificare le patologie trattate dai presidi precedentemente individuati;

2. di prevedere che la certificazione per le malattie sottostimate, ai fini del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, sia consentita anche alle strutture abilitate al rilascio delle certificazioni per le patologie croniche ed invalidanti di cui ai dd.mm. 329/1999 e 296/2001, così come individuate in premessa, e che per la certificazione stessa le A.S.L. possano avvalersi anche degli atti specificati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Alterazioni congenite del metabolismo del ferro - Emocromatosi ereditaria - RCG100;
- Sprue celiaca - RI0060;
- Sindrome di Down - RN0660;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it).

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_





Categoria diagnostica	Codici	MALATTIE	A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA	A.O. OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	A.O. OSPEDALE DI LECCO	A.O. OSP. CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI V	A.O. BUSTO ARSIZIO	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A.O. CARLO POMA MANTOVA	A.O. NIGUARDA MILANO	A.O.S. CARLO MILANO	A.O. ICP MILANO	A.O. SACCO MILANO	A.O. SAN PAOLO MILANO	A.O. G. PINI MILANO	A.O. SAN GERARDO MONZA	IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI MILANO	IRCCS ISTITUTO BESTA MILANO	IRCCS SAN RAFFAELE MILANO	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO PAVIA	OSPEDALE CLASSIFICATO S.GIUSEPPE MI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
	RCG100	Alterazioni congenite del metabolismo del ferro	X	X	X						X			X			X	X	X						
	RC0150	Wilson malattia di	X	X							X		X	X							X	X	X		
	RC0160	Ipfosfatasia										X		X											
	RC0170	Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente	X		X							X	X	X									X		
	RCG110	Porfirie	X									X					X	X					X		
	RCG120	Disordini del metabolismo delle purine e delle pirimidine	X									X	X								X				
	RCG130	Amiloidosi primarie e familiari	X		X							X	X					X	X		X	X	X		
	RC0180	Crigler-Najjar sindrome di		X								X						X	X		X	X			
	RCG140	Mucopolisaccaridosi								X		X	X	X				X		X					
	RC0190	Angioedema ereditario										X		X				X							
	RC0200	Carenza congenita di alfa1 antitripsina	X									X		X				X	X						
	RCG150	Istiocitosi croniche	X			X				X		X					X	X	X			X	X	X	
	RCG160	Immunodeficienze primarie	X			X	X					X	X	X				X	X			X	X	X	X
	RC0210	Behçet malattia di	X								X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4. MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI (cod. ICD9-CM da 280 a 289)																									
	RDG010	Anemie ereditarie	X	X	X		X				X	X	X	X			X	X	X						
	RD0010	Sindrome emolitica uremica	X	X								X	X	X			X	X				X			
	RD0020	Emoglobinuria parossistica notturna	X	X								X	X	X				X				X			
	RDG020	Difetti ereditari della coagulazione	X	X				X			X	X	X	X			X	X	X			X			
	RD0030	Porpora di Henoch-Schoenlein ricorrente	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X			X			X
	RDG030	Piastrinopatie ereditarie	X	X		X		X		X		X	X	X			X	X	X						
	RDG040	Trombocitopenie primarie ereditarie	X	X		X		X		X		X	X	X			X	X	X						
	RD0040	Neutropenia ciclica	X	X		X	X					X	X	X			X	X	X			X			
	RD0050	Malattia granulomatosa cronica	X									X	X						X						
	RD0060	Chédiak-Higashi malattia di	X												X		X								
6. MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (cod. 1CD9-CM da 320 a 389)																									
	RFG010	Leucodistrofie	X														X	X			X	X	X		
	RFG020	Ceroido-lipofuscinosi													X		X				X	X	X		
	RFG030	Gangliosidosi										X		X			X				X	X			
	RF0010	Alpers malattia di	X																			X	X	X	
	RF0020	Kearns-Sayre sindrome di	X															X			X	X	X		
	RF0030	Leigh malattia di										X						X			X	X	X		
	RF0040	Reff sindrome di	X								X				X								X		X
	RF0050	Atrofia dentata rubropallidolusiana	X								X							X			X				
	RF0060	Epilessia mioclonica progressiva	X							X		X		X			X	X			X	X	X		
	RF0070	Mioclono essenziale ereditario								X		X					X				X		X		
	RF0080	Corea di Huntington	X											X	X		X	X			X	X	X		X
	RF0090	Distonia di torsione idiopatica	X														X				X	X	X		X
	RF0040	Malattie spinocerebellari	X								X		X				X				X	X	X		
	RFG050	Atrofie muscolari spinali	X											X			X	X			X	X	X		X
	RF0100	Sclerosi laterale amiotrofica	X	X				X			X		X	X			X	X			X	X	X		X
	RF0110	Sclerosi laterale primaria	X	X											X		X	X			X	X	X		X
	RF0120	Adrenoleucodistrofia	X														X	X	X		X	X	X		
	RF0130	Lennox Gastaut sindrome di	X			X				X	X	X		X			X	X			X	X	X		

Categoria diagnostica	Codici	MALATTIE	A. O. SPEDALI CIVILI BRESCIA	A. O. OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	A. O. OSPEDALE DI LECCO	A. O. OSP. CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI V	A. O. BUSTO ARSIZIO	A. O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	A. O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A. O. CARLO POMA MANTOVA	A. O. NIGUARDA MILANO	A. O. S. CARLO MILANO	A. O. ICP MILANO	A. O. SACCO MILANO	A. O. SAN PAOLO MILANO	A. O. G. PINI MILANO	A. O. SAN GERARDO MONZA	IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI MILANO	IRCCS ISTITUTO BESTA MILANO	IRCCS SAN RAFFAELE MILANO	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO P	OSPEDALE CLASSIFICATO S. GIUSEPPE MI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
	RF0140	West sindrome di	X			X				X	X			X			X				X	X	X		
	RF0150	Narcolessia				X															X	X	X		
	RF0160	Melkersson-Rosenthal sindrome di																			X	X	X		
	RFG060	Neuropatie ereditarie	X		X						X				X		X	X			X	X	X		
	RF0170	Steele-Richardson-Olszewski sindrome di	X		X												X	X			X	X	X		X
	RF0180	Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante	X		X									X	X		X	X			X	X	X		X
	RF0190	Eaton-Lambert sindrome di															X	X			X	X	X		
	RFG070	miopatie congenite ereditarie	X											X	X		X	X			X	X	X		X
	RFG080	Distrofie muscolari	X											X			X	X			X	X	X		
	RFG090	Distrofie miotoniche	X														X	X			X	X	X		X
	RFG100	Paralisi normokaliemiche, ipo e iperkaliemiche	X								X						X	X			X	X			
	RF0200	Vitreoretinopatia essudativa familiare	X	X						X			X				X	X				X			
	RF0210	Eales malattia di	X	X								X	X	X								X			
	RF0220	Behr sindrome di										X										X	X		
	RFG110	Distrofie retiniche ereditarie	X		X					X		X		X			X		X			X	X		
	RFG120	Distrofie ereditarie della coroide	X									X	X				X					X			
	RF0230	Ciclite eterocromica di Fuch	X		X							X	X	X			X					X			
	RF0240	Atrofia essenziale dell'iride	X									X	X				X	X				X			
	RF0250	Emeralopia congenita	X							X		X						X				X			
	RF0260	Oguchi sindrome di										X						X				X			
	RF0270	Cogan sindrome di	X								X	X										X	X		X
	RFG130	Degenerazioni della cornea	X		X							X	X	X			X	X				X			
	RFG140	Distrofie ereditarie della cornea	X		X						X	X	X	X			X	X				X			
	RF0280	Cheratocono	X		X	X				X		X	X	X			X	X				X			
	RF0290	Congiuntivite lignea										X					X	X				X			
	RF0300	Atrofia ottica di Leber	X			X					X	X	X					X			X	X	X		
7. MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (cod. ICD9-CM da 390 a 459)																									
	RG0010	Endocardite reumatica	X	X			X					X	X	X	X	X		X	X			X			
	RG0020	Poliangioite microscopica	X									X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
	RG0030	Poliarterite nodosa	X									X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
	RG0040	Kawasaki sindrome di	X			X	X					X	X	X	X	X	X	X	X						
	RG0050	Churg-Strauss sindrome di	X				X				X	X	X			X	X	X	X			X			X
	RG0060	Goodpasture sindrome di	X								X	X	X	X	X		X	X	X			X			X
	RG0070	Granulomatosi di Wegener	X				X				X	X	X	X	X		X	X	X			X			X
	RG0080	Arterite a cellule giganti	X				X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
	RG0010	Microangiopatie trombotiche	X	X							X	X	X	X	X		X	X	X			X			
	RG0090	Takayasu malattia di	X	X							X	X	X	X	X		X	X	X			X			X
	RG0100	Teleangectasia emorragica ereditaria	X						X					X				X	X						
	RG0110	Budd-Chiari sindrome di	X	X							X	X	X	X				X				X			
9. MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (cod. ICD9-CM da 520 a 579)																									
	RI0010	Acalasia	X	X							X						X	X							
	RI0020	Gastrite ipertrofica gigante	X									X						X							
	RI0030	Gastroenterite eosinofila	X		X							X						X	X						
	RI0040	Sindrome da pseudo-ostruzione intestinale	X	X								X	X					X							



Categoria diagnostica	Codici	MALATTIE	A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA	A.O. OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	A.O. OSPEDALE DI LECCO	A.O. OSP. CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHIV	A.O. BUSTO ARSIZIO	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A.O. CARLO POMA MANTOVA	A.O. NIGUARDA MILANO	A.O.S. CARLO MILANO	A.O. ICP MILANO	A.O. SACCO MILANO	A.O. SAN PAOLO MILANO	A.O.G. PINI MILANO	A.O. SAN GERARDO MONZA	IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI MILANO	IRCCS ISTITUTO BESTA MILANO	IRCCS SAN RAFFAELE MILANO	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO P	OSPEDALE CLASSIFICATO S.GIUSEPPE MI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
	RI0050	Colangite primitiva sclerosante	X	X	X		X			X		X	X	X			X	X				X			
	RI0060	Sprue celiaca	X	X	X		X			X		X	X	X			X	X	X			X			
	RI0070	Malattia da inclusione dei microvilli											X												
	RI0080	Linfangectasia intestinale	X								X	X	X					X	X						
10. MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO (cod. ICD9-CM da 580 a 629)																									
	RJ0010	Diabete insipido nefrogenico	X		X							X	X	X			X	X				X			
	RJ0020	Fibrosi retroperitoneale	X			X				X		X	X				X	X				X			
	RJ0030	Cistite interstiziale	X						X			X					X								
12. MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (Cod. ICD9-CM da 680 a 709)																									
	RL0010	Eritrocheratolisi hiemalis																X							
	RL0020	Dermatite erpetiforme	X	X									X		X		X	X	X						
	RL0030	Pemfigo	X	X											X		X	X	X						
	RL0040	Pemfigoide bolloso	X	X											X		X	X	X						
	RL0050	Pemfigoide benigno delle mucose	X	X											X		X	X	X						
	RL0060	Lichen sclerosus et atrophicus	X												X		X	X	X						
13. MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO (cod. ICD9-CM da 710 a 739)																									
	RM0010	Dermatomiosite	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	RM0020	Polmiosite	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	RM0030	Connettivite mista	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X
	RMG010	Connettiviti indifferenziate	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X
	RM0040	Fascite eosinofila								X		X	X	X	X	X	X	X			X	X			
	RM0050	Fascite diffusa	X									X		X	X	X	X	X	X						
	RM060	Policondrite	X								X		X	X	X		X	X				X			
14. MALFORMAZIONI CONGENITE (cod. ICD9-CM da 740 a 759)																									
	RN0010	Arnold-Chiari sindrome di	X	X								X	X				X	X			X	X	X		
	RN0020	Microcefalia	X							X	X	X	X	X	X		X				X	X	X		
	RN0030	Agenesia cerebellare	X							X	X	X	X	X							X	X	X		
	RN0040	Joubert sindrome di									X	X	X								X	X	X		
	RN0050	Lissencefalia	X							X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X		
	RN0060	Oloprosencefalia	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
	RN0070	Chiray Foix sindrome di																X							
	RN0080	Disautonomia familiare																X					X		
	RN0090	Axenfeld- Rieger anomalia di	X							X	X	X	X												
	RN0100	Peter anomalia di								X	X	X	X												
	RN0110	Aniridia	X							X	X	X	X				X		X						
	RN0120	Coloboma congenito del disco ottico	X							X	X	X	X				X						X		
	RN0130	Morning glory anomalia di	X							X	X	X	X										X		
	RN0140	Persistenza della membrana pupillare								X	X	X	X												
	RN0150	Blue rubber bleb nevus																							
	RN0160	Atresia esofagea e/o fistola - tracheoesofagea	X	X								X	X					X							
	RN0170	Atresia del digiuno	X	X								X	X					X							
	RN0180	Atresia o stenosi duodenale	X	X								X	X					X							

Categoria diagnostica	Codici	MALATTIE	A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA	A.O. OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	A.O. OSPEDALE DI LECCO	A.O. OSP. CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI V	A.O. BUSTO ARSIZIO	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A.O. CARLO POMA MANTOVA	A.O. NIGUARDA MILANO	A.O. S. CARLO MILANO	A.O. ICP MILANO	A.O. SACCO MILANO	A.O. SAN PAOLO MILANO	A.O. G. PINI MILANO	A.O. SAN GERARDO MONZA	IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI MILANO	IRCCS ISTITUTO BESTA MILANO	IRCCS SAN RAFFAELE MILANO	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO P	OSPEDALE CLASSIFICATO S. GIUSEPPE MI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
	RN0190	Ano imperforato	X	X								X						X							
	RN0200	Hirschsprung malattia di	X	X								X	X					X							
	RN0210	Atresia biliare	X	X								X			X										
	RN0220	Caroli malattia di	X	X				X		X		X			X										
	RN0230	Malattia del fegato policistico		X											X			X							
	RN0240	Ermafroditismo vero	X										X					X					X		
	RNG010	Pseudoermafroditismi	X									X						X	X				X		
	RN0250	Rene con midollare a spugna			X		X					X	X					X							
	RNG020	Artrogriposi multiple congenite	X									X	X				X				X	X	X		
	RN0260	Focomelia										X													
	RN0270	Deformità di Sprengel										X													
	RNG030	Acrocefalosindattilia										X					X								
	RN0280	Acrodisostosi										X													
	RN0290	Camptodattilia familiare										X													
	RNG040	Anomalie congenite del cranio e/o delle ossa della faccia	X	X								X			X		X				X				
	RN0300	Sindrome da regressione caudale	X									X													
	RN0310	Klippel-Feil sindrome di										X						X					X		
	RNG050	Condrodistrofie congenite	X									X	X					X					X		
	RNG060	Osteodistrofie congenite	X									X	X	X				X	X				X		
	RN0320	Gastroschisi	X	X								X						X							
	RN0330	Ehlers-Danlos sindrome di	X									X	X					X				X	X		
	RN0340	Adams-Oliver sindrome di										X						X					X		
	RN0350	Coffin-Lowry sindrome di										X									X				
	RN0360	Coffin-Siris sindrome di										X									X				
	RN0370	Dyggve-Melchior-Clausen (DMC) sindrome di										X													
	RN0380	Filippi sindrome di										X													
	RN0390	Greig sindrome di, cefalopolisindattilia										X													
	RN0400	Jackson-Weiss sindrome di										X													
	RN0410	Jarcho-Levin sindrome di										X													
	RN0420	Pallister-W sindrome di											X					X							
	RN0430	Poland sindrome di										X					X	X			X		X		
	RN0440	Sequenza sirenomelica										X													
	RN0450	Sindrome cerebro-costomandibolare										X													
	RN0460	Sindrome femoro-facciale										X													
	RN0470	Sindrome oto-palato-digitale										X						X							
	RN0480	Sindrome trisma pseudocamptodattilia										X													
	RN0490	Weaver sindrome di										X													
	RNG070	Ittiosi congenite	X							X		X	X					X			X				
	RN0500	Cutis Laxa	X									X						X							
	RN0510	Incontinentia pigmenti	X										X					X					X		
	RN0520	Xeroderma pigmentoso	X										X					X							
	RN0530	Cheratosi follicolare acuminata	X															X							
	RN0540	Cute marmorea teleangectasica congenita	X											X				X							
	RN0550	Darier malattia di	X															X							
	RN0560	Discheratosi congenita	X															X	X						
	RN0570	Epidermolisi bollosa	X															X							

Categoria diagnostica	Codici	MALATTIE	A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA	A.O. OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	A.O. OSPEDALE DI LECCO	A.O. OSP. CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI V	A.O. BUSTO ARSIZIO	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	A.O. CARLO POMA MANTOVA	A.O. NIGUARDA MILANO	A.O. S. CARLO MILANO	A.O. ICP MILANO	A.O. SACCO MILANO	A.O. SAN PAOLO MILANO	A.O. G. PINI MILANO	A.O. SAN GERARDO MONZA	IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI MILANO	IRCCS ISTITUTO BESTA MILANO	IRCCS SAN RAFFAELE MILANO	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO P	OSPEDALE CLASSIFICATO S. GIUSEPPE MI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	
	RN0580	Eritrocheratoderma simmetrica progressiva																X								
	RN0590	Eritrocheratoderma variabile	X															X								
	RN0600	Ipercheratosi epidermolitica	X															X								
	RN0610	Ipoplasia focale dermica																X								
	RN0620	Pachidermoperiostosi											X					X								
	RN0630	Pseudoxantoma elastico											X					X					X			
	RN0640	Aplasia congenita della cute													X			X								
	RN0650	Parry-Romberg sindrome di															X							X		
	RN0660	Down sindrome di	X		X	X		X			X	X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0670	Cri Du Chat malattia del										X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0680	Turner sindrome di	X		X	X		X		X	X	X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0690	Klinefelter sindrome di	X		X	X		X		X	X	X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0700	Wolf-Hirschhorn sindrome di										X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0710	Melas sindrome	X									X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0720	Merrf sindrome	X									X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RN0730	Short sindrome										X	X	X			X	X			X	X	X		X	X
	RNG080	Sindromi da aneuploidia cromosomica	X					X				X	X				X	X			X	X			X	X
	RNG090	Sindromi da duplicazione/deficienza cromosomica	X					X		X		X	X	X			X	X			X	X			X	X
	RN0740	Ivemark sindrome di										X														
	RN0750	Sclerosi tuberosa	X							X		X		X				X				X	X			
	RN0760	Peutz-Jeghers sindrome di	X	X								X						X								
	RN0770	Sturge-Weber sindrome di	X							X		X	X	X				X					X	X		
	RN0780	Von Hippel-Lindau sindrome di	X							X		X		X				X					X			
	RN0790	Aarskog sindrome di										X						X				X	X			
	RN0800	Antley-Bixler sindrome di										X														
	RN0810	Baller-Gerold sindrome di										X														
	RN0820	Beckwith-Wiedemann sindrome di	X									X	X					X	X			X	X	X		X
	RN0830	Bloom sindrome di	X															X								
	RN0840	Borjeson sindrome di																								
	RN0850	Charge associazione																								
	RN0860	De Morsier sindrome di								X				X				X	X				X	X		
	RN0870	Dubowitz sindrome di																X					X	X		
	RN0880	Ecc sindrome	X									X						X	X							
	RN0890	Freeman-Sheldon sindrome di	X									X														
	RN0900	Fryns sindrome di																								
	RN0910	Goldenhar sindrome di	X	X						X		X					X	X				X		X		
	RN0920	Hermansky-Pudlak sindrome di													X			X								
	RN0930	Holt-Oram sindrome di	X									X														
	RN0940	Kabuki sindrome della maschera										X					X	X	X			X				
	RN0950	Kartagener sindrome di	X							X		X	X	X				X								
	RN0960	Maffucci sindrome di										X						X								
	RN0970	Marshall sindrome di										X						X								
	RN0980	Meckel sindrome di										X														
	RN0990	Moebius sindrome di										X					X					X		X		
	RN1000	Nager sindrome di										X					X									
	RN1010	Noonan sindrome di	X									X	X				X	X	X			X				
	RN1020	Opitz sindrome di	X									X			X											
	RN1030	Pallister- Hall sindrome di										X							X							







[BUR20020111]

[4.6.0]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10141**  
**Integrazioni alla d.g.r. 28 maggio 2002 n. 7/9142 a seguito della approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2002 (l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» – Attuazione del programma triennale 2001/2003 degli interventi – anno 2002). (Obiettivo P.R.S. 3.10.5 Sostegno alla diffusione dei processi innovativi nelle imprese commerciali)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» ed in particolare l'art. 5 ai sensi del quale il Consiglio Regionale – su proposta della Giunta Regionale – approva il programma triennale degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;

– la deliberazione c.r. 27 febbraio 2002 n. VII/426: Programma triennale degli interventi 2001/2003 di cui alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;

– la deliberazione g.r. 28 maggio 2002 n. 7/9142: Attuazione del Programma triennale 2001/2003 degli interventi – anno 2002;

– la l.c.r. 52/2002 approvata dal Consiglio Regionale il 23 luglio 2002 (Assestamento Bilancio 2002).

Richiamato il citato programma triennale 2001/2003 che stabilisce,

*ai sensi del punto 6:*

– il Direttore Generale o suo delegato provvede ad attivare annualmente specifici bandi, differenziando modalità di presentazione delle richieste di contributo e loro rendicontazione;

*ai sensi del punto 10, la Giunta Regionale provvede:*

– a stabilire annualmente, in base alle risorse disponibili, eventuali limitazioni delle aree di intervento, dei soggetti beneficiari, nonché i termini per la presentazione delle domande;

– a predisporre contestualmente il piano consuntivo degli interventi e delle azioni finanziate nell'esercizio precedente, informandone la Commissione consiliare competente;

Visti gli esiti dei bandi attivati e relativi a:

– cap. 5198 – Strumenti ed attrezzature in difesa dalle attività criminose (area di intervento 3.3.4);

– cap. 5195 – Promozione attività commerciali e progetti di commercializzazione (area di intervento 3.4.1).

Ritenuto di ridefinire l'utilizzo dei fondi secondo le disponibilità assegnate con il Bilancio Assestato 2002 offrendo contemporaneamente ulteriori aree di intervento, al fine di consentirne il più ampio utilizzo da parte di Comuni, Associazioni del Commercio e Operatori commerciali;

Preso atto che il Bilancio Assestato per l'esercizio 2002 assegna per l'attuazione della l.r. 13/2000 un finanziamento complessivo di € 8.766.456,90 riferita alle UU.PP.BB. 2.3.10.5.2.19 e 2.3.10.5.3.20;

Sentito in data 15 luglio 2002 il Comitato Tecnico previsto al punto 9 del soprarichiamato programma triennale degli interventi 2001/2003 di cui alla l.r. n. 13/2000;

Dato atto che il presente provvedimento rientra negli obiettivi individuati dal P.R.S. – 3.10.5 Sostegno alla diffusione dei processi innovativi nelle imprese commerciali;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati; all'unanimità

## Delibera

1. Di dare attuazione in relazione alle risorse finanziarie attualmente disponibili nel Bilancio Assestato per l'anno 2002, alle seguenti **Aree di intervento**, tra quelle individuate nel programma degli interventi 2001/2003, per l'importo e con la tempistica per ciascuna area indicata, a modifica ed integrazione di quelle previste nella d.g.r. 28 maggio 2002 n. 7/9142:

• **capitolo 5196**

Formazione ed incremento dei fondi di garanzia a sostegno di finanziamenti per investimenti (area di intervento 3.1): € 3.400.000,00

– data di presentazione delle domande: nel periodo compreso fra il 16 settembre 2002 ed il 30 settembre 2002;

• **capitolo 5197**

Agevolazioni su finanziamenti (area di intervento 3.2): € 3.200.000,00

– data di presentazione delle domande: a sportello, per finanziamenti erogati da Istituti bancari nel corso dell'anno 2002

• **capitolo 5198**

– Strumenti ed attrezzature in difesa dalle attività criminose (area di intervento 3.3.4): € 309.874,14

– bando chiuso il 21 giugno 2002

– Arredo urbano ed infrastrutture per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano per autotrazione (area di intervento 3.3.1): € 154.937,07

– data di presentazione delle domande: termini fissati dal bando, non oltre il 30 settembre 2002

– Arredo urbano ed infrastrutture (area di intervento 3.3.1) e AREE MERCATALI (area di intervento 3.3.2.): € 1.185.188,79

– data di presentazione delle domande: termini fissati dal bando, non oltre il 30 settembre 2002

• **capitolo 5195**

Promozione attività commerciali e progetti di commercializzazione (area di intervento 3.4.1): € 516.456,90

– bando chiuso il 28 giugno 2002

2. Di riservarsi la possibilità di prevedere ulteriori integrazioni finanziarie per il capitolo 5198 in relazione agli interventi effettivamente realizzabili nel corso del corrente anno per il potenziamento delle infrastrutture degli impianti di distribuzione del metano per autotrazione; di dare atto che, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse – sia regionali che statali – le stesse potranno andare ad incrementare o cofinanziare le appostazioni finanziarie delle citate UU.PP.BB. 2.3.10.5.2.19 (cap. 5195) e 2.3.10.5.3.20 (cap. 5196, 5197, 5198).

3. Di definire i seguenti criteri generali per la graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi, per le due aree che prevedono l'emanazione di bandi non oltre il 30 settembre 2002:

– *area di intervento 3.3.1: Realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano per autotrazione* la graduatoria delle richieste ammissibili è formulata dalla competente Struttura – dando priorità agli interventi da realizzarsi nei Comuni ricompresi nelle aree critiche per l'inquinamento atmosferico di cui alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 nonché in relazione alle altre priorità indicate nella d.c.r. 27 febbraio 2002 n. 7/426;

– *area di intervento 3.3.1 e 3.3.2: Arredo urbano ed infrastrutture e Aree mercatali* la competente Struttura, verificate le domande ai fini dell'ammissibilità, elabora la graduatoria esaminando i progetti ammissibili e valutandone il contenuto, con priorità per i progetti integrati presentanti dai Comuni, che prevedono la compartecipazione delle imprese e Associazioni commerciali nonché in relazione alle altre priorità indicate nella d.c.r. 27 febbraio 2002 n. VII/426.

4. Di rinviare ai contenuti del bando emanato con decreto del Direttore Generale la definizione puntuale dei criteri per la graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi per l'area di intervento.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Commissione Consiliare competente.

6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il segretario: Sala

[BUR20020112]

[5.3.4]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10149**  
**Modifica dei termini previsti dalla d.g.r. n. 5808 del 27 luglio 2001 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di interventi urgenti nel settore del disinquinamento e di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1984, n. 23, «Interventi



urgenti nel settore del disinquinamento» e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e successive modifiche;

Visto l'art. 27, comma 5 della l.r. 34/78 e successive modifiche;

Richiamata la deliberazione del 27 luglio 2001, n. 5808 con la quale la Giunta Regionale stabilisce di fissare i termini per la consegna e la fine dei lavori rispettivamente al 5 agosto 2002 e al 5 agosto 2004;

Dato atto che da parte degli Enti attuatori delle opere vengono evidenziate impossibilità a rispettare il termine di consegna dei lavori al 5 agosto 2002, a causa di difficoltà incontrate, come di seguito precisate:

- sottoscrizione di un accordo di programma con un comune limitrofo, a seguito del quale si è reso necessario rivedere il progetto originario,
- problemi di funzionamento dell'ufficio tecnico comunale, per cui alcuni adempimenti burocratici hanno subito ritardi,
- difficoltà nel reperire i fondi necessari a finanziare la parte di spesa non coperta dal contributo regionale,
- scioglimento del Consorzio con conseguente richiesta di devoluzione del contributo a favore del comune;

Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente condivisibili le motivazioni per il mancato rispetto del termine in argomento addotte dalle amministrazioni e di fissare pertanto, rispettivamente al 5 febbraio 2003 e al 5 febbraio 2005 i nuovi termini di inizio e fine dei lavori per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 23/84 e n. 53/84 - rifinanziamento anno 1999;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) Di fissare, per tutti gli Enti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rispettivamente al 5 febbraio 2003 e al 5 febbraio 2005, i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle leggi regionali n. 23/84 e n. 53/84 - rifinanziamento anno 1999.

2) Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Regionale.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

**Legge regionale 28 aprile 1984, n. 23  
Rifinanziamento 1999**

Prov.	Comuni	Lavori	Contributo
PV	Bagnaria	Completamento fognario località Lazzuola	€ 56.810,26
LO	Casaleto Lodigiano	Costruzione 2° lotto collettore di gronda	€ 27.888,67
BG	Locatello	Costruzione condotto fognario via Passeggiata dei Francesi	€ 50.612,78
CR	Tornata	Costruzione impianto depurazione	€ 54.227,97

**Legge regionale 10 settembre 1984, n. 53  
Rifinanziamento 1999**

Prov.	Comuni	Lavori	Contributo
PV	Consorzio Lardirago	Rinnovazione e completamento rete acquedotto	€ 51.645,69
BS	Desenzano del Garda	Ampliamento dell'impianto di trattamento acque in località Tassinara	€ 77.468,53

[BUR20020113]

[5.3.5]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10151

**Approvazione della seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi**

**dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34», s.m.i.;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», s.m.i.;

Visto il r.r., di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 - «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 recante norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale 16 ottobre 2001, n. 312 di approvazione del «Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2002-2004»;

Vista la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8448 di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità (d.lgs. 112/1998 - atto da trasmettere in Consiglio regionale - 19° provvedimento);

Preso atto che la suddetta deliberazione regionale ha istituito al punto 1., nell'ambito dello «Stato di previsione delle spese» alla funzione obiettivo 4.9.2 il capitolo 4.9.2.4.3.145.5790 «Spese per l'attuazione di un piano di risanamento ambientale teso a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino ambientale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 588.807,24;

Richiamate le d.g.r.:

• 2 maggio 2001, n. 4564 di approvazione della programmazione economico-finanziaria per l'esercizio finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S.;

• 23 novembre 2001 n. 7029 di approvazione dell'integrazione alla d.g.r. 2 maggio 2001, n. 4564 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della l. 267/2000 e approvazione della programmazione delle risorse finanziarie assicurate con la l.r. 14/2001 sull'esercizio 2002;

• 24 aprile 2002, n. 8895 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

Ritenuto altresì di far salva la programmazione delle risorse finanziarie, per l'esercizio finanziario 2002, prevista dalla d.g.r. 8895/2002 ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 31-bis della l.r. 94/1980 s.m.i.;

Vista la proposta della seconda fase della programmazione degli interventi di bonifica di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicante l'ente beneficiario, il sito di intervento, l'importo dei finanziamenti per l'esercizio finanziario in corso, per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla legge regionale 29/2001 e per gli esercizi futuri;

Richiamato l'art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come introdotto dall'art. 2 l.r. 14 dicembre 1983, n. 99 e modificato dal comma 9 dell'art. 3 della l.r. 4/2002, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 - Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», concernente la concessione di contributi a favore dei comuni che provvedono d'ufficio alla bonifica delle aree contaminate o allo smaltimento di rifiuti a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, ovvero ai sensi dell'art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 5, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999;

Rilevato che la concessione di ulteriori contributi regionali ai comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di Ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 del d.lgs. 267/2000 e non individuati nell'allegato al presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontro rilevante rischio per la salute pubblica;

Ritenuto pertanto di approvare per le motivazioni sopra espone la seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;

Dato atto che la Regione all'atto della concessione dei contributi, ha la facoltà di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo suo carico, come prevede il comma 5, art. 31-bis l.r. n. 94/80 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di approvare per le motivazioni espone in premessa l'allegata relazione indicante seconda fase della programmazione economica finanziaria degli interventi di bonifica di siti inquinati a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della l. 267/2000, in danno dei soggetti obbligati, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto, con le disponibilità di bilancio per l'anno 2002 per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla legge regionale 29/2001 e pluriennale 2002-2004;

2. che i provvedimenti di assegnazione e impegno finanziario-contabile verranno assunti dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, a seguito della verifica effettuata dagli uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa, dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero dei requisiti di legge, in particolare dell'art. 31-bis della l.r. 94/80 da parte dell'amministrazione comunale beneficiaria;

3. di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

4. di far salva la programmazione delle risorse finanziarie, per l'esercizio finanziario 2002, prevista dalla d.g.r. 8895/2002 ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 31-bis della l.r. 94/1980 s.m.i.;

5. di dare atto che la concessione di ulteriori contributi regionali ai comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di Ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della l. 267/1990 e non individuati nell'allegato al

presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontro rilevante rischio per la salute pubblica;

6. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In riferimento alla concessione di contributi regionali ai comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/1980, si propone il programma degli interventi, così come indicato nelle tabelle che seguono, in applicazione dei criteri di priorità di cui all'allegato 1 della d.g.r. 2 maggio 2001, n. 4564.

La tabella 1 evidenzia la programmazione di finanziamento 2002-2004 per gli interventi di bonifica e/o di smaltimento di rifiuti, a favore delle Amministrazioni comunali, approvata con d.g.r. 8895/2002, per il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni di bonifica già avviate ai sensi della normativa vigente e già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dai quadri economici dei relativi progetti, ed in correlazione alle disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 29/2001.

Si propone il finanziamento di nuovi interventi relativamente ai comuni di Acquanegra sul Chiese, Annico, Montalto Pavese, per gli impegni indicati nella tabella 2, per ragioni di urgenza e indifferibilità in funzione delle rilevate criticità connesse alla tutela e salvaguardia delle matrici ambientali coinvolte. Relativamente all'anno 2002 si propone la concessione dei contributi indicati nella tabella 3, che risultano conseguenti alla completezza dei relativi atti istruttori, nonché della documentazione richiesta dalla legge per l'accesso ai finanziamenti regionali e coordinati con le disponibilità di bilancio regionale.

La tabella 2 propone inoltre il finanziamento a favore dell'amministrazione comunale di Spessa (PV), per il completamento delle operazioni di bonifica già avviate ai sensi della normativa vigente e già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dal quadro economico del relativo progetto ed in correlazione alle disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 29/2001.

L'assunzione degli impegni di spesa, verrà assunta a valere sul pertinente capitolo di bilancio 4.9.2.4.3.145.980, per l'esercizio finanziario 2002, per il quale la legge regionale 29/2001 ha previsto per l'esercizio finanziario corrente, una copertura sul bilancio regionale 2002 pari a € 10.994.000,00 e sul capitolo di bilancio 4.9.2.4.3.145.5790, per il quale la d.g.r. 8448/2002 ha previsto per l'esercizio finanziario corrente, una dotazione di bilancio di € 588.807,24.

A fronte di detta disponibilità, si provvede pertanto alla seconda fase della programmazione degli interventi per € 849.185,60, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2002 per la realizzazione delle fasi di progetto così come specificato nella tabella 3, relative ai quadri economici di intervento che evidenziano inoltre le necessità finanziarie per gli anni 2002-2004, come evidenziato nella tabella 2;

La programmazione dei rimanenti fondi per quanto riguarda la disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio 4.9.2.4.3.145.980 e 4.9.2.4.3.145.5790, per l'esercizio finanziario 2002, verrà rinviata ad atti successivi, a seguito della presentazione ed istruttoria di progetti aventi caratteristiche di priorità di intervento o a copertura di possibili eventi imprevedibili in seno agli interventi finanziati.

**SITI COMUNALI OGGETTO DI APPROVAZIONE CON D.G.R. 8895/2002,  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA PER L'ANNO 2002**

(Tabella 1)

Anno	2001	2002	2003	2004	Da programmare
Stanziamenti previsti dalla l.r. 27 dicembre 2001, n. 29		10.994.000,00	5.200.000,00	3.000.000,00	(-)
Impegni di cui alla legge 7 giugno 1980, n. 94	Impegni già assunti				
<b>COMUNI</b>					
AIRUNO	258.228,45	578.431,73			
ALBAREDO ARNABOLDI	516.456,90	516.456,90	774.685,35		
ASOLA		264.425,93	264.425,93	264.425,93	852.618,69
BOLTIERE	1.002.141,91	392.291,72			
MONTICELLI PAVESE	258.228,45	206.582,76			
NERVIANO	258.228,45	516.456,90	1.032.913,80		
ORIO LITTA		152.159,15			
ROBECCO D'OGGIO	516.456,90	735.677,36	516.456,90		
SPESSA	258.228,45	619.954,86			
VALLE LOMELLINA	516.456,90	999.344,10	436.839,90		
VILLANOVA DEL SILLARO	254.096,80	661.064,83			
<b>TOTALI</b>	<b>3.838.523,20</b>	<b>5.642.846,24</b>	<b>3.025.321,88</b>	<b>264.425,93</b>	<b>852.618,69</b>

**SITI COMUNALI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE**

(Tabella 2)

Anno		2002	2003	2004
Stanziamenti previsti dalla l.r. 27 dicembre 2001, n. 29		10.994.000,00		
Stanziamenti previsti dalla d.g.r. 8448/2002, in riferimento all'art. 74 del d.lgs. 112/1998		588.807,24		
Impegni di cui alla legge 7 giugno 1980, n. 94	Impegni già assunti in anni precedenti	Impegni da assumere	Impegni da assumere	Impegni da assumere
<b>COMUNI</b>				
ACQUANEGRA SUL CHIESE		72.000,00		
ANNICCO		237.185,60	3.250.000,00	4.569.693,60
MONTALTO PAVESE		200.000,00	1.349.370,70	
SPESSA	258.228,45	340.000,00		
<b>TOTALI</b>	<b>258.228,45</b>	<b>849.185,60</b>	<b>4.599.370,70</b>	<b>4.569.693,60</b>

**TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI CON LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 – SECONDA FASE**

(Tabella 3)

Comune		Denominazione	Art. 31-bis l.r. 94/1980	Note
ACQUANEGRA SUL CHIESE	MC	ex discarica «Flucosit» in loc. Valli di Mosio	72.000,00	Quota contributo per la realizzazione della fase di caratterizzazione integrativa delle acque sotterranee
ANNICCO	CR	Area Ghiraf	237.185,60	Prima quota di contributo per gli interventi di messa in sicurezza, progettazione e Direzione Lavori.
MONTALTO PAVESE	PV	Area ex Mariani	200.000,00	Prima quota di contributo per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e progettazione dell'intervento di bonifica.
SPESSA	PV	Area ex Stabilimento Rivol	340.000,00	Quota di contributo per la realizzazione delle operazioni di bonifica previste dalla perizia suppletiva n. 3, approvata dal Comune con determina n. 19 del 8 giugno 2002.
		<b>TOTALI</b>	<b>849.185,60</b>	

[BUR20020114]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10193

**Progetto preliminare per la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno – Seregno delle Ferrovie Nord Milano Esercizio. (Accordo di Programma Quadro di Malpensa) – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/7854 del 25 gennaio 2002. Obiettivi gestionali: 8.3.4.1 «Avanzamento progettuale degli interventi ferroviari previsti nell'Accordo di Program-**

[5.2.1]

**ma Quadro di Malpensa». 8.3.6.4. «Attuazione del Protocollo di Intesa – Completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro della Brianza»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificati dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 e recanti disposi-



zioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi, in particolare sulla Conferenza di Servizi;

- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali di interesse regionale;

Considerato che:

- i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ed in particolare i servizi ferroviari in concessione a FNME S.p.A. sono di competenza della Regione ai sensi del D. Lgs 25 dicembre 1997 n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- il progetto per la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno delle Ferrovie Nord Milano Esercizio (Accordo di Programma Quadro di Malpensa) rientra tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, approvato con d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000 (obiettivo specifico 8.3.4 «Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell'Accordo di Programma Quadro di Malpensa» e obiettivo specifico 8.3.6. «Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per il Servizio Ferroviario Regionale), puntualmente declinati nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2002-2004 (approvato con d.c.r. n. VII/312 del 16 ottobre 2001);

- il suddetto intervento è incluso tra le emergenze del Piano Straordinario per lo Sviluppo delle Infrastrutture Lombarde 2002/2010;

- il progetto in argomento, su indicazione della Regione Lombardia (d.g.r. n. 7/7374 dell'11 dicembre 2001), è stato inserito tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (delibera CIPE del 21 dicembre 2001) di cui alla Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001;

Premesso che:

- FNME S.p.A. ha trasmesso con note n. 2160 del 9 marzo 2001, n. 5070 dell'11 giugno 2001 e n. 10488 del 12 dicembre 2001 alla Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - il progetto preliminare dell'intervento, dalla stessa redatto e la contestuale richiesta d'indizione di Conferenza dei Servizi;

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 7/7854 del 25 gennaio 2002, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto per la riqualificazione della linea ferroviaria di cui sopra;

- FNME in data 7 febbraio 2002 con nota n. 1330 ha trasmesso a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza copia del progetto preliminare in argomento e copia della d.g.r. n. 7/7854 del 25 gennaio 2002 con esplicito invito alle Amministrazioni Comunali a voler procedere alla pubblicazione del progetto ai sensi della l. 241/90;

- la Regione Lombardia in data 6 marzo 2002 con nota n. S1.2002.4330 ha convocato la prima sessione della Conferenza dei Servizi per valutare il progetto preliminare dell'intervento in argomento che si è svolta il 26 marzo 2002;

- in data 5 aprile, 13 maggio, 14 maggio, 16 maggio e 21 maggio 2002 hanno avuto luogo le sessioni istruttorie della Conferenza di Servizi, nell'ambito delle quali i soggetti coinvolti sono stati chiamati ad esprimere il parere di propria competenza e nelle quali sono state affrontate le problematiche sollevate dagli stessi Enti e Amministrazioni partecipanti alla Conferenza e inerenti il progetto preliminare di cui sopra;

- la Regione Lombardia in data 11 giugno 2002 con nota n. S1.2002.9452 ha convocato la sessione finale della Conferenza dei Servizi per concludere la valutazione del progetto preliminare in argomento che si è svolta il 27 giugno 2002;

Visto il verbale della sessione della Conferenza dei Servizi che ha concluso la valutazione del progetto preliminare di riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno, nel quale sono contenute le indicazioni per lo sviluppo della progettazione definitiva (Allegato A);

Visti gli elaborati, prodotti da FNMI a seguito delle decisioni della Conferenza dei Servizi, che riportano gli interventi del progetto di riqualificazione della linea sulle tavole di azzonamento dei Piani Regolatori Generali dei comuni interessati (Allegato B);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di prendere atto degli esiti favorevoli della verifica di compatibilità del progetto preliminare per la riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno, in concessione a Ferrovie Nord Milano Esercizio, così come espressi nel verbale della sessione conclusiva della Conferenza dei Servizi, allegato A alla presente deliberazione (*omissis*) (1) e di vincolare lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi nello stesso, al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

2. di apporre, ai sensi del terzo comma, lettera C, dell'art. 19, della l.r. 9/2001, il vincolo di salvaguardia urbanistica sugli ambiti individuati nelle tavole riportanti la previsione dei Piani Regolatori Generali dei comuni di Saronno, Ceriano Laghetto, Solaro, Cesano Maderno, Seveso, Seregno, allegato B alla presente deliberazione (*omissis*);

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà trasmesso a tutti i partecipanti a cura della d.g. Infrastrutture e Mobilità.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità U.O. Infrastrutture Ferroviarie.

[BUR20020115]

[5.2.0]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10194

**Progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho). Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/7855 del 25 gennaio 2002. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Potenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare l'efficacia e l'attrattività del Trasporto Pubblico»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificati dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 e recanti disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi, in particolare sulla Conferenza di Servizi;

- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali di interesse regionale;

- l'Accordo di Programma, stipulato ai sensi della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 e approvato con d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994, «per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano» che, in particolare, prevede, tra le infrastrutture per l'accessibilità al nuovo polo fieristico, la realizzazione del prolungamento della linea M1 da Molino Dorino fino all'area della fiera stessa;

- l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma sopracitato, approvato con d.p.g.r. n. 5595 del 14 marzo 2001, che assegna alla Regione Lombardia il compito di coordinare le iniziative finalizzate all'attuazione degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dell'atto stesso;

Considerato che:

- il progetto di prolungamento della linea M1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino fino all'area del nuovo polo fieristico rientra tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, approvato con d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000 (obiettivo specifico 8.2.2 «Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane regionali»), puntualmente declinato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2002-2004 (approvato con d.c.r. n. VII/312 del 16 ottobre 2001);

- il suddetto intervento è incluso nel Piano Straordinario per lo Sviluppo delle Infrastrutture Lombarde 2002/2010;

- l'obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Potenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare l'efficacia e l'attrattività del Trasporto Pubblico» rientra tra gli obiettivi prioritari 2002 indicati nel «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» (d.g.r. n. 7/6533 del 26 ottobre 2001);

- l'estensione della linea M1 sino a Rho Fiera, su indicazione della Regione Lombardia (d.g.r. n. 7/7374 dell'11 dicembre



2001), è stata inserita tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (delibera CIPE del 21 dicembre 2001) di cui alla Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001;

Premesso che:

- la Regione Lombardia, in attuazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, con d.g.r. n. 7/7855 del 25 gennaio 2002, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo del prolungamento della linea M1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino fino all'area del nuovo polo fieristico, redatto dal Comune di Milano e trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - con nota n. PG 15061.522/00 dell'8 gennaio 2002;

- il suddetto progetto è stato successivamente integrato (Revisione 4 - gennaio 2002) da Metropolitana Milanese S.p.A. e trasmesso alla Regione Lombardia con nota n. PG/1963 ATC/115 del 1° febbraio 2002; ulteriori elaborati relativi alle planimetrie catastali ed all'analisi delle problematiche ambientali sono stati inviati con note n. PG/2910 ATC/154 del 13 febbraio 2002 e n. PG 15061.522/00 del 4 marzo 2002;

- con nota n. PG/1962 ATC/114 del 1° febbraio 2002 Metropolitana Milanese S.p.A. ha trasmesso ai soggetti individuati come partecipanti alla Conferenza di Servizi copia degli elaborati di progetto per l'esame e le valutazioni di competenza;

- con nota n. S1.3350 del 19 febbraio 2002 la Regione Lombardia ha convocato la prima sessione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento;

- in data 5 e 26 marzo 2002 hanno avuto luogo le sessioni istruttorie della Conferenza di Servizi, nell'ambito delle quali tutti i soggetti coinvolti sono stati chiamati ad esprimere un parere di propria competenza e nelle quali sono state affrontate le problematiche sollevate dagli Enti e Amministrazioni partecipanti inerenti il progetto definitivo in argomento;

- con Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 8207 del 14 maggio 2002 il progetto del prolungamento della linea M1 a Rho - Fiera è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

- il 15 maggio 2002 si è svolta la sessione conclusiva della Conferenza di Servizi nell'ambito della quale si è registrato il consenso unanime dei soggetti partecipanti e si è assentito allo sviluppo futuro del progetto esecutivo nonché alla realizzazione dell'intervento in conformità alle prescrizioni e indicazioni tecniche nonché alle determinazioni ivi assunte;

- ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, è stata data notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti futuri espropriandi o comunque interessati al progetto mediante comunicazione personale, pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Milano e dei Comuni di Milano, Rho e Pero e pubblicazione sul quotidiano «Corriere della Sera»;

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, sono pervenute 17 osservazioni, valutate e controdedotte dalla Conferenza di Servizi il 15 maggio 2002; successivamente a tale data, è pervenuta una ulteriore osservazione a firma di Baretta Riccardo;

- con d.g.r. n. 7/9079 del 17 maggio 2002 la Giunta Regionale, confermando quanto emerso in Conferenza di Servizi, ha espresso avviso favorevole in ordine al progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino a Rho-Fiera, in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nei pareri espressi dalle Direzioni Generali, ed ha rinviato a provvedimenti successivi la determinazione degli effetti sostitutivi prodotti dalla Conferenza di Servizi in relazione alle potestà di rispettiva competenza dei soggetti partecipanti alla stessa;

- il 5 giugno 2002 (prot. n. S1.2002.0009190) è pervenuto il parere tecnico favorevole di ENEL Distribuzione, che ha confermato quanto già espresso nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;

Visto il verbale della sessione conclusiva della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo del prolungamento della linea M1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho), allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Preso atto che il 16 luglio 2002 è stato sottoscritto l'Accordo Operativo tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Milano, Rho e Pero «per la realizzazione del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Moli-

no Dorino (MI) fino a Rho-Fiera e del connesso parcheggio di interscambio» con cui il Comune di Milano è stato individuato quale soggetto responsabile per l'attuazione complessiva di entrambi gli interventi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto definitivo del prolungamento della linea M1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho), in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Conferenza di Servizi convocata in sessione conclusiva in data 15 maggio 2002, secondo gli elaborati allegati (Allegato A) che verbalizzano le determinazioni medesime e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare il soggetto responsabile alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell'intervento in conformità e congruenza alle indicazioni prescrittive dedotte dalla Conferenza di Servizi, come debitamente verbalizzate e documentate nell'Allegato A;

3. di dichiarare che il presente provvedimento, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza medesima, con la conseguente inibizione di ripensamenti unilaterali anche parzialmente modificativi;

4. di dare atto che il presente provvedimento, in relazione all'esito positivo delle determinazioni rese collegialmente in Conferenza, produce gli effetti di variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi, in conformità al progetto definitivo approvato;

5. di rinviare alle Amministrazioni comunali l'assunzione dei provvedimenti conseguenti inerenti la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative al progetto, per gli effetti della legislazione vigente, con conseguente fissazione dei termini delle procedure espropriative e di inizio ed ultimazione lavori;

6. di prendere atto della conclusione della procedura di Verifica di impatto ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 assunta con Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 8207 del 14 maggio 2002;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020116]

[5.2.2]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10196**

**Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate. Obiettivo 8.2.5.2.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Tra gli obiettivi gestionali del Programma regionale di sviluppo è previsto lo sviluppo dei progetti per lo sviluppo della portualità turistica, dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto storiche (8.2.5.2.)

Vista

- la l.r. 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche sugli interventi in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili, e, in particolare, l'art. 3 che recita: «la Regione provvede ad ammodernare, completare, ristabilire e mantenere le opere afferenti i porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, e le vie navigabili di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> classe» e «realizza gli interventi anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000»;

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 sulle procedure di programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 sulla riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia e in particolare l'art. 11 che recita: «al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione»;

## Richiamati

– l'art. 31, comma 10, della l.r. 22/98 che dispone: «sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11 (della stessa legge), la Giunta Regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei navigli, ai soli fini della navigazione»;

– l'art. 6-bis, comma 4, della l.r. n. 22/1998, introdotto con l.r. n. 1/2002, secondo il quale le gestioni associate attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio e la Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all'ente di riferimento della gestione associata»;

– la d.g.r. n. 7/8311 dell'8 marzo 2002 che definisce i bacini lacuali e le gestioni associate di riferimento;

## Ritenuto che

– nell'attesa dell'approvazione del programma regionale di cui all'art. 11 della l.r. 22/98, è necessario garantire anche per l'anno 2003 gli interventi indispensabili alla manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili, ed è altresì opportuno coinvolgere nel processo le gestioni associate di bacino lacuale individuate dalla d.g.r. n. 7/8311 dell'8 marzo 2002;

– è opportuno aggiornare criteri e modalità per la concessione di finanziamenti relativi agli interventi previsti dalle ll.rr. n. 6/73 e n. 22/98, al fine di garantire alla Regione l'esatta individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento, e di assicurare agli enti delegati il rispetto dei tempi di finanziamento delle opere sul demanio amministrato;

Dato atto che le gestioni associate di bacino lacuale sono state consultate in data 16 luglio 2002 e hanno espresso parere favorevole alla presente delibera compresi i relativi allegati e che le stesse saranno coinvolte nel processo di applicazione;

Considerata la necessità di individuare le Sedi territoriali regionali di Brescia per il bacino lacuale del Garda; Bergamo per il bacino lacuale d'Iseo; Como per i bacini lacuali del Lario e del Ceresio; Varese per il bacino lacuale del Maggiore come responsabili dell'attuazione della presente delibera sulla base delle direttive della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 che disciplina le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## Delibera

1. di approvare la procedura, stabilita nell'allegato 1 (sub-allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, cui devono attenersi gli enti locali, le gestioni associate, le Sedi territoriali regionali competenti per bacino e l'UO Vie Navigabili;

2. di approvare i criteri per la concessione di finanziamenti per la manutenzione, riqualificazione e potenziamento delle strutture portuali lacuali e delle vie navigabili stabiliti nell'allegato 1 (sub-allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare i criteri di valutazione per la definizione dei punteggi da assegnare in sede di stesura della graduatoria degli interventi finanziati dalla Regione Lombardia stabiliti nell'allegato 1 (sub-allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare il fac-simile di domanda e le relative schede da allegarsi alla medesima riportate nell'allegato 1 (il sub-allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che i successivi provvedimenti di approvazione della graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento regionale e di attuazione degli interventi saranno emanati dalla Direzione generale Infrastrutture e Mobilità;

6. di individuare le Sedi territoriali regionali di Brescia per il bacino lacuale del Garda; Bergamo per il bacino lacuale d'Iseo; Como per i bacini lacuali del Lario e del Ceresio; Varese per il bacino lacuale del Maggiore come responsabili dell'attuazione della presente sulla base delle direttive della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità;

7. di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione del piano degli interventi troverà la relativa copertura finanziaria nelle risorse stanziare nel bilancio regionale 2003 ai capitoli di spesa 4.8.2.5.2.125 cap 534, e 4.8.2.5.3.126 cap 535;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

## ALLEGATO A

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

1. entro il 1 dicembre 2002, presentazione della domanda alla gestione associata competente per bacino corredata del progetto definitivo;

2. entro 15 gennaio 2003 la gestione associata tiene la conferenza dei servizi relativa all'esame dei progetti definitivi e esprime parere sulla coerenza degli interventi rispetto alle previsioni di sviluppo turistico e territoriale di bacino, indicando un ordine prioritario degli stessi. La Sede territoriale regionale esprime il parere idraulico e il parere in materia di sicurezza della navigazione;

3. entro 15 febbraio 2003, l'UO Vie Navigabili approva la graduatoria dei progetti finanziabili e l'elenco degli aventi diritto al finanziamento regionale. I progetti che risultino finanziabili, ma non rientrino negli stanziamenti per l'anno 2003, saranno finanziabili sull'esercizio 2004 previa verifica d'ufficio del mantenimento delle condizioni di finanziamento;

4. entro 15 marzo 2003, gli enti delegati – stazioni appaltanti presentano alla gestione associata competente per bacino i progetti esecutivi relativi agli interventi aventi diritto al finanziamento regionale;

5. la gestione associata verifica e certifica che i progetti esaminati in conferenza dei servizi rispettino i pareri e le eventuali prescrizioni riportate nel relativo verbale e provvede per l'inoltro all'UO Vie Navigabili della determina di cantierabilità per l'approvazione definitiva degli interventi;

6. entro il 31 marzo 2003, l'UO Vie Navigabili, con decreto dirigenziale, approva in via definitiva gli interventi finanziati e contestualmente impegna i finanziamenti a favore degli enti delegati; l'atto viene inviato all'ente, alla gestione associata e alla Sede Territoriale regionale competente per bacino;

7. gli enti delegati ritornano all'UO Vie Navigabili il decreto di cui al punto precedente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'ente; l'atto viene inviato per conoscenza alla gestione associata e alla Sede Territoriale regionale competente per bacino;

8. gli enti delegati inoltrano all'UO Vie Navigabili la dichiarazione del responsabile del procedimento di avvenuta consegna del cantiere all'impresa. L'UO Vie Navigabili provvede conseguentemente all'erogazione del 90% del finanziamento regionale a favore dell'ente beneficiario; l'atto viene inviato per conoscenza alla gestione associata e alla Sede Territoriale regionale competente per bacino;

9. eventuali proroghe dei lavori sono di competenza del responsabile del procedimento nominato dall'ente stazione appaltante; il provvedimento assunto deve essere comunicato tempestivamente all'UO Vie Navigabili; l'atto viene inviato per conoscenza alla gestione associata e alla Sede Territoriale regionale competente per bacino;

10. eventuali varianti in corso d'opera di cui all'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, possono essere ammesse previa presentazione di dettagliate e motivate relazioni delle direzioni lavori e dei progettisti, fatte proprie dai responsabili di procedimento; le autorizzazioni alle varianti devono essere autorizzate preventivamente dall'UO Vie Navigabili; l'atto viene inviato per conoscenza alla gestione associata e alla Sede territoriale regionale competente per bacino;

11. le Sedi Territoriali regionali competenti, previa presentazione della dichiarazione di avvenuta realizzazione delle opere previste dagli interventi approvati e finanziati dalla Regione e delle relative certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, effettuano controllo formale dei provvedimenti assunti dalle stazioni appaltanti e a trasmettere il tutto all'U.O. Vie Navigabili che effettuerà la liquidazione della quota restante del contributo regionale

12. qualora, in sede di aggiudicazione d'appalto dei lavori, si verificassero economie di spesa rispetto al finanziamento assegnato, ad avvenuto collaudo finale delle opere, gli enti delegati potranno richiedere l'utilizzo delle somme per eventuali ulteriori opere di completamento, previa presentazione di nuovi progetti o perizie per la relativa approvazione dell'UO Vie Navigabili;

13. l'UO Vie Navigabili, le Sedi Territoriali regionali e le Gestioni Associate competenti per bacino lacuale sono preposte alla vigilanza sugli interventi messi in opera in base alla presente procedura;

14. sulla base delle procedure di controllo l'UO Vie Navigabili può decidere la revoca totale o parziale del finanziamento procedendo nei confronti dell'ente alle operazioni di recupero dei fondi già versati, in caso di gravi difformità tra il progetto esecutivo e l'opera realizzata.

ALLEGATO B

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI**  
**Premessa**

Sono ammessi al finanziamento gli interventi per lo sviluppo della navigazione lacuale turistica e per il miglioramento del servizio pubblico della navigazione di linea, quali:

- manutenzione straordinaria delle strutture portuali esistenti;
- adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
- riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea;
- riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;
- realizzazione di strutture a completamento o potenziamento delle esistenti.

**Soggetti interessati**

Possono presentare domanda le Gestioni associate competenti per bacino lacuale e i Comuni ad eccezione di quelli che hanno la gestione diretta dei porti ai sensi dell'art. 11, comma 3-sexies, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate da Comuni che non hanno regolarizzato i versamenti alla Regione dei canoni relativi al rilascio di concessioni demaniale per l'anno 2001. Potranno essere sospese le procedure di finanziamento per quei Comuni che al 28 febbraio 2003 non avranno regolarizzato i versamenti relativi al 2002.

**Entità del contributo**

Il finanziamento regionale, a fondo perduto e comunque per un massimo di euro 200.000, è previsto nella misura massima del 70% dell'importo complessivo dell'intervento approvato.

**Modalità di erogazione**

Preso atto che la l.r. n. 6/1973 prevede che gli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento del demanio lacuale siano realizzati tramite gli Enti locali, loro GGAA o aziende dipendenti, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, non precisando specifiche modalità per l'erogazione dei finanziamenti, questo verrà erogato con le seguenti modalità:

- 90% del finanziamento alla dichiarazione del responsabile del procedimento di consegna all'impresa del cantiere;
- saldo del finanziamento alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.

**Documenti richiesti**

La domanda deve essere redatta in conformità allo schema dell'allegato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente con allegata la seguente documentazione:

**Dichiarazione**

- Il legale rappresentante dell'ente deve dichiarare di:
  - accettare le condizioni espressamente previste dal bando regionale;
  - di svolgere il ruolo di stazione appaltante in attuazione delle leggi n. 109/94 e successive modificazioni e n. 494/96 e del regolamento di cui al DPR n. 554/99;
  - di completare i lavori di norma entro il 31 dicembre 2003.

*Progetto definitivo, come stabilito dalla legge n. 109/94 e sue successive integrazioni*

Il progetto, oltre ad essere redatto in conformità alla nor-

ma, deve prevedere un adeguato rilievo fotografico dello stato di fatto dei luoghi da terra e da lago, e, per realizzazioni di riqualificazione, ampliamento e nuove strutture, elaborazioni grafiche computerizzate che consentano di valutarne immediatamente il relativo impatto.

Il progetto deve prevedere la realizzazione di impianti atti a garantire i servizi alla navigazione. In particolare la raccolta dei rifiuti e delle acque di sentina, il rifornimento di acqua potabile, l'erogazione di energia elettrica, i rifornimenti di carburante.

Il progetto sarà successivamente sottoposto a esame di Conferenza dei Servizi convocata dalla gestione associata competente per bacino.

*Atto di approvazione del progetto da parte del competente organo dell'ente*

Il provvedimento deve contenere gli estremi relativi all'inserimento dell'intervento nel programma pluriennale delle opere pubbliche dell'ente e indicare le modalità di reperimento delle risorse economiche proprie dell'ente delegato per il finanziamento della relativa quota parte.

**Scheda dati generali**

La scheda deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento nominato dall'ente per la gestione dell'intervento.

ALLEGATO C

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI**

Per ogni criterio di valutazione di cui ai punti a), b), c), d), g), viene applicato un unico punteggio. I punteggi indicati nelle tabelle devono intendersi come valori massimi.

**a) urgenza dell'intervento**

tende a privilegiare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture portuali. Il giudizio, qualitativo, si differenzia in livelli alto-medio-basso secondo le seguenti tipologie:

<i>alto</i>	<i>medio</i>	<i>basso</i>
adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti in materia di sicurezza; riqualificazione funzionale e ambientale delle strutture esistenti; pontili per approdo temporaneo;	manutenzione delle strutture e attrezzature di ormeggio; manutenzione delle strutture portuali esistenti; dragaggi;	interventi non strettamente collegati alle strutture portuali esistenti; ampliamenti porti esistenti nei limiti normativi vigenti;
punti 20	punti 15	punti 05

**b) dimensioni dell'intervento**

tende a privilegiare gli interventi di manutenzione e riqualificazione dei porti con il maggior numero di posti barca. Il giudizio, quantitativo, prevede tre classi di riferimento:

numero posti barca > 50	numero posti barca tra 15 e 50	numero posti barca < 15
punti 10	punti 06	punti 02

**c) costo dell'intervento rapportato ai posti barca totali**

tende a privilegiare gli interventi economicamente più vantaggiosi per la realizzazione dei posti barca. Il giudizio, quantitativo, prevede due classi di riferimento per i livelli di cui al punto a):

<i>costi per posto barca</i>					
<i>livello alto</i>		<i>livello medio</i>		<i>livello basso</i>	
< 2.000 €	> 2.000 €	< 10.000 €	> 10.000 €	< 25.000 €	> 25.000 €
punti 10	punti 06	punti 08	punti 04	punti 06	punti 02

**d) localizzazione e dimensionamento del comune sede dell'intervento**

tende a privilegiare gli interventi localizzati nei comuni dei laghi minori e quelli con minor numero di abitanti. Il giudizio, quantitativo, prevede tre classi di riferimento:



comuni laghi minori e fino a 1.000 abitanti	comuni da 1.001 a 5.000 abitanti	comuni oltre 5.000 abitanti
punti 10	punti 06	punti 02

**e) percentuale di partecipazione alle spese da parte dell'ente richiedente**

tende a privilegiare gli interventi con maggior finanziamento diretto degli enti e prevede 2 punti per ciascun punto di percentuale superiore al 30%.

**f) programmazione degli interventi**

tende a privilegiare gli interventi presentati attraverso le gestioni associate di bacino lacuale, che hanno a disposizione da 0 a 10 punti per definire un ordine di priorità tra i progetti presentati.

**g) tipo di intervento**

tende a privilegiare le soluzioni che garantiscano la massima flessibilità e reversibilità delle strutture poste in acqua, onde consentire il ripristino dei luoghi alla scadenza delle concessioni. Tali soluzioni sono riferite a interventi di completamento o potenziamento dell'esistente.

Interventi che prevedono la realizzazione di sistemi flessibili quali pontili e dighe galleggianti	Interventi di tipo tradizionale che prevedono la realizzazione di strutture rigide quali dighe foranee e pontili in calcestruzzo
punti 10	punti 00

ALLEGATO D

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**FAC-SIMILE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI**

Regione Lombardia  
 Direzione generale Infrastrutture e Mobilità  
 UO Vie Navigabili  
 TRAMITE Gestione Associata di bacino lacuale  
 di .....

**Oggetto:**

Piano anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per il finanziamento agli enti delegati e loro associazioni di fondi in conto capitale in attuazione delle l.r. n. 6/73 e n. 22/98.

Richiesta di finanziamento comune/gestione associata di .....

Il comune/gestione associata di ..... (prov. ....)

nella persona di ....., in qualità di legale rappresentante dell'ente nato a ....., il ....., residente a ....., cap. ...., via ....., n. ....

Chiede

la concessione di finanziamento regionale di cui all'oggetto per l'intervento di ..... in località ....., comune di ....., meglio descritto nella documentazione allegata alla presente domanda.

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**SCHEDA DATI RIASSUNTIVI PER VALUTAZIONE INTERVENTO**

Tipologia	Dati (1)	Note eventuali	Spazio riservato alla Regione
adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti in materia di sicurezza riqualificazione funzionale e ambientale delle strutture esistenti pontili per approdo temporaneo			
manutenzione delle strutture e attrezzature di ormeggio manutenzione delle strutture portuali esistenti dragaggi			

L'ente dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le procedure e modalità relative al finanziamento regionale, si impegna a sottoscrivere per accettazione il decreto regionale di approvazione dell'intervento e di completare, di norma, i lavori entro il 31 dicembre 2003.

L'ente riconosce inoltre che il mancato rispetto di tali scadenze può comportare la perdita parziale o totale del finanziamento regionale accordato.

**Allegati:**

- atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente;
- progetto definitivo;
- scheda dati generali intervento (d01);
- scheda dati riassuntivi per valutazione intervento (d02).

luogo e data,

firma e timbro del legale rappresentante dell'ente

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO D01

*Programma per l'anno 2003 degli interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Procedure per la concessione di finanziamenti agli enti delegati e loro gestioni associate.*

**SCHEDA DATI GENERALI INTERVENTO**

**LOCALIZZAZIONE**

Comune di	
Provincia di	
Gestione associata di riferimento	
Località di intervento	

**PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**COSTI**

costo delle opere	€
oneri per la sicurezza	€
spese tecniche per la progettazione comprese IVA e cassa	€
spese dell'amministrazione	€
IVA	€
imprevisti e arrotondamenti	€
totale intervento	€

**FINANZIAMENTI**

finanziamento dell'ente tramite .....	€
finanziamento regionale	€

stazione appaltante comune	<input type="checkbox"/>
stazione appaltante gestione associata	<input type="checkbox"/>

luogo e data,

firma e timbro del legale rappresentante dell'ente

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO D02



Tipologia	Dati (1)	Note eventuali	Spazio riservato alla Regione
interventi non strettamente collegati alle strutture portuali esistenti			
ampliamenti porti esistenti nei limiti normativi vigenti			
numero posti barca > 50			
numero posti barca tra 15 e 50			
numero posti barca < 15			
costo per posto barca livello alto < 2.000 euro			
costo per posto barca livello alto > 2.000 euro			
costo per posto barca livello medio < 10.000 euro			
costo per posto barca livello medio > 10.000 euro			
costo per posto barca livello basso < 25.000 euro			
costo per posto barca livello basso > 25.000 euro			
numero abitanti comune			
percentuale di partecipazione finanziaria da parte dell'ente			
punteggio espresso dalle gestioni associate in merito alle priorità di intervento			
interventi che prevedono la realizzazione di sistemi flessibili quali pontili e dighe galleggianti			
interventi di tipo tradizionale che prevedono la realizzazione di strutture rigide quale dighe foranee e pontili in calcestruzzo.			

(1) barrare le caselle interessate con X e inserire i dati numerici richiesti.

luogo e data,  
firma e timbro del legale rappresentante dell'ente.

[BUR20020117]

[5.3.4]

**D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10203**

**Limitazione all'utilizzo dei combustibili previsti all'art. 11, comma 1, lettere dalla a) alla f), del d.p.c.m. 8 marzo 2002 nei «comuni critici» e quelli inseriti nelle «zone critiche», come individuate dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Lombardia:

– in applicazione del d.p.c.m. 28 marzo 1983, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.m. 20 maggio 1991 ed in attuazione della legge regionale 13 luglio 1984, n. 35, a decorrere dagli anni ottanta, ha attivato interventi per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ha individuato le cosiddette «aree omogenee» ed ha definito, con d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 64263, l'area di risanamento per la qualità dell'aria, relativamente alla quale sono state disposte specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni;

– successivamente, alla luce della Direttiva 96/62/CE, in seguito recepita con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ha adottato la d.g.r. 20 marzo 1998, n. 35196, concernente i criteri, le risorse e le procedure per la predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.);

– nell'ambito delle disposizioni attuative del suddetto Piano, ha altresì emanato la d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, con cui è stata definita, come previsto anche dal citato d.lgs. 351/99, la nuova zonizzazione del territorio regionale, quale strumento preordinato all'adozione degli interventi di riduzione delle emissioni inquinanti l'atmosfera, non più procrastinabili alla luce dei livelli di inquinamento misurati e della conseguente necessità di pervenire, entro il 2005, ai nuovi livelli di qualità dell'aria fissati dalle Direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, successivamente recepite con d.m. 2 aprile 2002, n. 60;

– con la medesima d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, ha disposto, in applicazione del d.P.R. 203/88 e del d.m. 163/99, specifiche misure per il contenimento delle emissioni da impianti industriali per la produzione di energia e da traffico veicolare.

Rilevato che:

– nonostante i suddetti interventi, i dati di qualità dell'aria

misurati dalla rete regionale di rilevamento, integrati con quelli acquisiti mediante altri sistemi di rilevamento previsti dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, hanno evidenziato il superamento, nei «comuni critici» e nelle «zone critiche», dei livelli di qualità, in particolare per il PM10, favorito dalle avverse condizioni meteorologiche della Pianura Padana;

– gli scenari di evoluzione delle emissioni e della qualità dell'aria, ipotizzati all'interno dello stesso P.R.Q.A. anche mediante l'utilizzo di modelli di chimica-fisica dell'atmosfera, evidenziano, al fine del conseguimento dei medesimi valori limite della qualità dell'aria, la necessità di estendere gli interventi di riduzione ad ulteriori fonti emmissive, quali gli impianti termici ad uso civile.

Richiamate le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1966, n. 615 «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico» e, in particolare, quelle relative all'installazione ed alla conduzione degli impianti termici.

Visto il d.p.c.m. 8 marzo 2002, disciplinante, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico, le caratteristiche sia merceologiche dei combustibili, sia tecnologiche degli impianti di combustione, ai sensi del quale, come specificato agli artt. 8 e 9, è consentito l'uso degli oli combustibili e delle emulsioni acqua-olio solo per gli impianti di combustione ad uso civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, mentre per gli impianti di potenza inferiore a 1,5 MW tale uso è consentito fino al 1 settembre 2005.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 11 del citato d.p.c.m. 8 marzo 2002, le regioni nell'ambito dei piani e dei programmi di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 351/99, qualora tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, possono limitare, per gli impianti termici civili, l'utilizzo dei suddetti combustibili, specificati al medesimo art. 11, comma 1, lettere dalla a) alla f) e di seguito elencati:

- agglomerati di lignite;
- carbone da vapore;
- coke metallurgico e da gas;
- antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
- olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

– emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio;

Ritenuto opportuno applicare la suddetta limitazione nei comuni «critici» ed in quelli inseriti nelle «zone critiche», come individuati dalla citata d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, in quanto misura idonea al contenimento delle emissioni e coerente con gli obiettivi del P.R.Q.A.

Ritenuto peraltro necessario diversificare l'applicazione di tale limitazione in funzione della potenza complessiva degli impianti, in ragione delle seguenti considerazioni:

- il d.p.c.m. 8 marzo 2002, agli artt. 8 e 9:
  - differenzia l'uso degli oli combustibili e delle emulsioni acqua-olio, secondo la potenza degli impianti, introducendo un diverso regime per l'uso di tali combustibili, laddove gli impianti abbiano una potenza minore oppure pari o superiore a 1,5 MW;
  - prescrive che gli impianti aventi potenza inferiore a 1,5 MW possano utilizzare gli oli combustibili e le emulsioni acqua-olio fino al 1 settembre 2005, a condizione che tali combustibili siano già impiegati alla data di entrata in vigore del medesimo d.p.c.m. 8 marzo 2002, decorrente dal 12 marzo 2002;
  - prescrive altresì che gli impianti con potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW possano utilizzare gli oli combustibili e le emulsioni acqua-olio anche oltre il 1° settembre 2005, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dalle regioni ai sensi dell'art. 11;
  - la «ratio» delle citate disposizioni e, pertanto, l'opportunità di differenziare gli interventi in funzione della potenza degli impianti, trova evidente giustificazione in quanto di seguito riportato:
    - l'adeguamento del sistema di stoccaggio, di alimentazione e di combustione, in caso di variazione del combustibile utilizzato in un impianto di «piccola potenza», è attuabile in tempi brevi e compatibili con l'inizio della prossima stagione termica, prevista per il 15 ottobre 2002;
    - l'impianto di «piccola potenza», a parità di qualità di olio combustibile impiegato, produce, per alcuni inquinanti, emissioni specifiche più elevate rispetto a quelle generate da un impianto di «maggiore potenza»;
    - l'impianto di «piccola potenza» meno si adatta, per aspetti tecnici ed economici, all'installazione di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni inquinanti;
    - di contro, l'impianto di «maggiore potenza» necessita di tempi tecnici di adeguamento più ampi di quelli compatibili con l'inizio della prossima stagione termica;
    - peraltro, tale tipologia di impianto può essere vantaggiosamente dotato, sia dal punto di vista tecnico che economico:
      - di tecnologie che permettano di conseguire limiti di emissione paragonabili a quelli che si otterrebbero utilizzando combustibili di migliore qualità ai fini della combustione, quali gas naturale o gasolio;
      - di sistemi di controllo in continuo delle emissioni;
      - di efficaci sistemi di dispersione degli inquinanti emessi;
      - di sistemi di alimentazione policombustibili per una gestione differenziata e meno inquinante, in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
  - Premesso quanto sopra, alla luce dei valori di qualità dell'aria misurati nei «comuni critici» e nelle «zone critiche» della regione Lombardia, che rendono improcrastinabile l'adozione di tutti gli interventi idonei a non peggiorare, bensì a ridurre le emissioni inquinanti, tenuto anche conto del termine del 2005 fissato dal d.m. 2 aprile 2002, n. 60 per il conseguimento dei limiti di qualità dell'aria dallo stesso stabiliti, appare tuttavia necessario programmare, nell'ambito della competenza regionale di cui al più volte citato art. 11 del d.p.c.m. 8 marzo 2002, limitazioni all'uso dei combustibili in argomento in tempi più ravvicinati rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, seppure compatibili con quelli tecnici necessari per l'adeguamento degli impianti all'utilizzo di combustibili diversi, stabilendo altresì specifiche soglie di potenza termica degli impianti relativamente alle quali applicare in maniera differenziata le suddette limitazioni.

Ritenuto, per le suddette considerazioni:

- di individuare negli impianti con potenza fino a 0,3 MW quelli per i quali, date le loro caratteristiche, è possibile attuare la limitazione all'impiego dei combustibili in tempi brevi,

compatibili con l'inizio della prossima stagione termica 2002, mentre, per gli impianti con potenza maggiore, che richiedono tempi più lunghi di adeguamento, l'attuazione della suddetta limitazione potrà essere imposta solo a decorrere dalla stagione termica 2003;

- di consentire dopo il 2007, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, l'uso degli oli combustibili e delle emulsioni acqua-olio agli impianti di potenza pari o superiore a 10 MW, in quanto gli stessi sono limitati nel numero, sono controllabili in continuo, possono essere dotati delle migliori tecnologie di combustione e di abbattimento, nonché di adeguati sistemi di dispersione e sono in grado di utilizzare combustibili meno inquinanti, quali il gas naturale o il gasolio, in situazioni di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

- di consentire l'uso degli oli combustibili e delle emulsioni acqua-olio agli impianti che, indipendentemente dalla loro potenza, già utilizzano gli stessi alla data di entrata in vigore del d.p.c.m. 8 marzo 2002, alle condizioni di seguito previste e con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del citato decreto.

Ritenuto conseguentemente di limitare negli impianti di combustione ad uso civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, del d.p.c.m. 8 marzo 2002 l'utilizzo dei combustibili previsti all'art. 11, comma 1, lettere dalla a) alla f), a decorrere:

- dal 15 ottobre 2002 per gli impianti aventi potenza minore di 0,3 MW;
- dal 15 ottobre 2003 per gli impianti aventi potenza minore di 1,5 MW;
- dal 15 ottobre 2004 per gli impianti aventi potenza uguale o superiore a 1,5 MW.

Considerato peraltro che l'impiego, per i suddetti impianti, dei combustibili di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f), del medesimo d.p.c.m. 8 marzo 2002 (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio) aventi determinate caratteristiche merceologiche, unitamente all'adozione di adeguate tecnologie di combustione e di abbattimento, permette di conseguire livelli di emissione paragonabili a quelli che si otterrebbero con l'utilizzo di combustibili sostitutivi, caratterizzati da migliori qualità merceologiche, ai fini di una combustione meno inquinante.

Ritenuto pertanto che gli impianti in oggetto, in deroga alle limitazioni sopra specificate, possano utilizzare fino al 1 settembre 2005, se di potenza inferiore a 1,5 MW, e oltre tale data, fino al 1° settembre 2007 se di potenza inferiore a 10 MW, i combustibili di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f), del d.p.c.m. 8 marzo 2002, a condizione che:

a) la dichiarazione prevista all'art. 8, comma 4 e all'art. 9, comma 4, del d.p.c.m. 8 marzo 2002, sia integrata annualmente da una autocertificazione del terzo responsabile, che attesti l'idoneità dell'impianto al contenimento delle emissioni, nel rispetto delle condizioni riportate alla seguente lettera d), in quanto utilizza combustibili con determinate caratteristiche merceologiche ed impiega, se necessario, tecnologie di abbattimento differenziate e specifiche per i diversi inquinanti, indicate alla medesima lettera d);

b) durante ogni stagione termica (15 ottobre – 15 aprile) siano effettuati almeno due controlli analitici delle emissioni, distanziati tra loro da un minimo di 60 a un massimo di 105 giorni;

c) siano trasmesse, dopo il primo anno, entro ogni 15 settembre, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le analisi attestanti il rispetto dei limiti riportati alla lettera d), firmate da un chimico iscritto all'albo professionale;

d) Inquinanti, limiti di emissione e tecnologie

*Limiti riferiti al 3% di O<sub>2</sub> libero nei fumi anidri:*

- SO<sub>2</sub> + NO<sub>X</sub> (come NO<sub>2</sub>) ≤ 800 mg/Nmc.
- SO<sub>2</sub> + NO<sub>X</sub> (come NO<sub>2</sub>) ≤ 600 mg/Nmc dal 1° settembre 2005.
- Polveri ≤ 50 mg/Nmc.

#### **Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)**

Ai fini del contenimento delle emissioni di inquinanti, precursori tra l'altro del PM<sub>10</sub>, impiego di oli con contenuto di zolfo ≤ 0,3%.

#### **Ossidi di azoto (NO<sub>X</sub>)**

Ai fini del contenimento delle emissioni di inquinanti, pre-

cursori tra l'altro del PM10, adozione di sistemi di combustione a bassa produzione di NOX quali: bruciatori Low NOX, ricircolo fumi, combustione a stadi, camere di combustione a basso carico termico specifico, sistemi deNOX non catalitici o catalitici con impiego di urea.

#### **Polveri**

Il rispetto del limite di emissione, laddove l'olio sia conforme alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 1, del d.p.c.m. 8 marzo 2002 per quanto riguarda il contenuto di acqua e sedimenti, zolfo, ceneri, residuo carbonioso, Ni + V, PCB e PCT, può essere conseguito mediante l'adozione di tecniche di combustione che prevedano:

– abbassamento della viscosità sotto i 3 °E. all'atto della polverizzazione;

– polverizzazione assistita dell'olio mediante iniezione di vapore o uso della tecnologia dell'emulsione del combustibile liquido/acqua;

se l'olio non è conforme alle caratteristiche sopra indicate, il conseguimento del limite di emissione si ottiene, oltre che con l'utilizzo delle migliori tecniche di combustione, anche mediante l'adozione di impianti di filtrazione del corpuscolato contenuto nei fumi, quali i filtri elettrostatici o i filtri a tessuto.

#### **Ossido di carbonio**

Ai fini del conseguimento di una corretta combustione, adozione della regolazione automatica del rapporto aria/combustibile; per gli impianti con potenzialità  $\geq 1,5$  MW, installazione di analizzatori in continuo del (CO) e dell'O2 contenuti nei fumi.

Ritenuto inoltre che, per garantire un elevato livello di controllo, la Regione potrà chiedere, per gli impianti con potenza uguale o maggiore di 10 MW, che si avvarranno della suddetta deroga, il collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi impianti, prevista dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, di cui alla d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389 ed in corso di realizzazione, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), di cui alla legge regionale 6 luglio 1999, n. 16.

Dato atto che, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, Capo III, punto 14 e Capo IV, punto 15, l'impiego, per il funzionamento degli impianti termici, di combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite dalla medesima legge, nonché, il superamento dei limiti di emissione dalla stessa fissati, sono puniti con l'ammenda, nella misura ivi stabilita.

Dato atto altresì che le caratteristiche merceologiche dei combustibili e i limiti per le polveri totali, già fissati dalla richiamata legge 615/66, per effetto dell'evoluzione normativa in materia, sono attualmente stabiliti dal più volte citato d.p.c.m. 8 marzo 2002.

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### **Delibera**

1. di limitare per gli impianti di combustione ad uso civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, del d.p.c.m. 8 marzo 2002, installati nei «comuni critici» o inseriti nelle «zone critiche», come individuati dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, l'utilizzo dei combustibili previsti all'art. 11, comma 1, lettere dalla a) alla f), a decorrere:

- dal 15 ottobre 2002 per gli impianti aventi potenza minore di 0,3 MW;
- dal 15 ottobre 2003 per gli impianti aventi potenza minore di 1,5 MW;
- dal 15 ottobre 2004 per gli impianti aventi potenza uguale o superiore a 1,5 MW;

2. di disporre che, in deroga alle suddette limitazioni, gli impianti in oggetto possano utilizzare fino al 1 settembre 2005, se di potenzialità inferiore a 1,5 MW e oltre tale data, fino al 1 settembre 2007, se di potenzialità inferiore a 10 MW, i combustibili di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f), del d.p.c.m. 8 marzo 2002, a condizione che:

a) la dichiarazione prevista all'art. 8, comma 4 e all'art. 9, comma 4, del d.p.c.m. 8 marzo 2002, sia integrata annualmente da una autocertificazione, firmata dal terzo responsabile, che attesti l'idoneità dell'impianto al contenimento delle emissioni, nel rispetto delle condizioni riportate alla seguente lettera d), in quanto utilizza combustibili con determinate caratteristiche merceologiche ed impiega, se necessario, tecnologie di abbattimento differenziate e specifiche per i diversi inquinanti, indicate alla medesima lettera d);

b) durante ogni stagione termica (15 ottobre – 15 aprile) siano effettuati almeno due controlli analitici delle emissioni, distanziati tra loro da un minimo di 60 a un massimo di 105 giorni;

c) siano trasmesse, dopo il primo anno, entro ogni 15 settembre, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le analisi attestanti il rispetto dei limiti riportati alla lettera d), firmate da un chimico iscritto all'albo professionale;

d) Inquinanti, limiti di emissione e tecnologie

*Limiti riferiti al 3% di O2 libero nei fumi anidri:*

• SO2 + NOX (come NO2)  $\leq 800$  mg/Nmc.

• SO2 + NOX (come NO2)  $\leq 600$  mg/Nmc dal 1° settembre 2005.

• Polveri  $\leq 50$  mg/Nmc.

#### **Biossido di zolfo (SO2)**

Ai fini del contenimento delle emissioni di inquinanti, precursori tra l'altro del PM 10, impiego di oli con contenuto di zolfo  $\leq 0,3\%$ .

#### **Ossidi di azoto (NOX)**

Ai fini del contenimento delle emissioni di inquinanti, precursori tra l'altro del PM 10, adozione di sistemi di combustione a bassa produzione di NOX quali: bruciatori Low NOX, ricircolo fumi, combustione a stadi, camere di combustione a basso carico termico specifico, sistemi deNOX non catalitici o catalitici con impiego di urea.

#### **Polveri**

Il rispetto del limite di emissione, laddove l'olio sia conforme alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 1, del d.p.c.m. 8 marzo 2002 per quanto riguarda il contenuto di acqua e sedimenti, zolfo, ceneri, residuo carbonioso, Ni + V, PCB e PCT, può essere conseguito mediante l'adozione di tecniche di combustione che prevedano:

– abbassamento della viscosità sotto i 3 °E. all'atto della polverizzazione;

– polverizzazione assistita dell'olio mediante iniezione di vapore o uso della tecnologia dell'emulsione del combustibile liquido/acqua;

se l'olio non è conforme alle caratteristiche sopra indicate, il conseguimento del limite di emissione si ottiene, oltre che con l'utilizzo delle migliori tecniche di combustione, anche mediante l'adozione di impianti di filtrazione del corpuscolato contenuto nei fumi, quali i filtri elettrostatici o i filtri a tessuto.

#### **Ossido di carbonio (CO)**

– Ai fini del conseguimento di una corretta combustione, adozione della regolazione automatica del rapporto aria/combustibile; per gli impianti con potenzialità  $\geq 1,5$  MW, installazione di analizzatori in continuo del CO e dell'O2 contenuti nei fumi;

3. di consentire l'uso degli oli combustibili e delle emulsioni acqua-olio alle condizioni previste agli artt. 8 e 9 del d.p.c.m. 8 marzo 2002 ed a quelle sopra specificate, agli impianti che, indipendentemente dalla loro potenza, già utilizzano gli stessi combustibili alla data di entrata in vigore del citato decreto;

4. di disporre che la Regione chieda, per gli impianti con potenza uguale o maggiore di 10 MW, che si avvarranno della deroga prevista al punto 2, il collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi impianti, prevista dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, di cui alla d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389 ed in corso di realizzazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020118]

[5.1.1]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10207

**Proroga dei termini di presentazione delle richieste di contributo di cui alla d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7/7705: «Erogazione di contributi a fondo perduto ai comuni titolari del patrimonio E.R.P. e agli enti gestori di edilizia residenziale pubblica (ALER) per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici e negli alloggi di edilizia sovvenzionata**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 7/7705 del 27 dicembre 2001, riguardante



l'erogazione di contributi a fondo perduto ai comuni titolari del patrimonio E.R.P. e agli enti gestori di edilizia residenziale (ALER) per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici e negli alloggi di edilizia sovvenzionata;

Preso atto che le richieste pervenute nei tempi fissati dalla su citata d.g.r. comportano l'erogazione di contributi per un importo complessivo inferiore a quello stanziato;

Valutata pertanto l'opportunità di prorogare al 30 novembre 2002 i tempi per la presentazione delle richieste in argomento;

Ritenuto di procedere alla definizione di due graduatorie separate: una prima relativa alle domande pervenute entro il termine fissato dalla d.g.r. n. 7/7705 del 27 dicembre 2001 ed una seconda relativa alle domande pervenute entro i termini prorogati dalla presente delibera, che verrà finanziata con le risorse residue della prima graduatoria;

Ritenuto di determinare che i lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data della d.g.r. di approvazione dei progetti definitivi, della graduatoria degli interventi da finanziare, nonché della conferma dei contributi;

Ritenuto, altresì, di determinare che l'erogazione dei contributi avverrà entro sei mesi dalla data di presentazione della prevista documentazione relativa alle modalità di erogazione dei contributi, contenuta nell'Allegato «A» della citata d.g.r. n. 7/7705/2001;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

- di prorogare al 30 novembre 2002 i tempi fissati dalla d.g.r. n. 7/7705 del 27 dicembre 2001 per la presentazione delle richieste di contributo a fondo perduto ai comuni titolari del patrimonio E.R.P. e agli enti gestori di edilizia residenziale (ALER) per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici e negli alloggi di edilizia sovvenzionata;

- di procedere alla definizione di due graduatorie separate: una prima relativa alle domande pervenute entro il termine fissato dalla d.g.r. n. 7/7705 del 27 dicembre 2001 ed una seconda relativa alle domande pervenute entro i termini prorogati dalla presente delibera, che verrà finanziata con le risorse residue dalla prima graduatoria;

- di determinare che i lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data della d.g.r. di approvazione dei progetti definitivi, della graduatoria degli interventi da finanziare, nonché della conferma dei contributi;

- di determinare che l'erogazione dei contributi avverrà entro sei mesi dalla data di presentazione della prevista documentazione relativa alle modalità di erogazione dei contributi contenute nell'Allegato «A» della citata d.g.r. n. 7/7705/2001;

- di stabilire che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020119]

[5.1.1]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/102II

**Programma di edilizia residenziale pubblica 92/95. Ridefinizione della tipologia e dell'importo del finanziamento regionale concesso a favore dell'ALER di Milano nell'ambito dell'accordo di programma localizzato in comune di Milano – iniz. 101/104 – denominato «Quartiere Zama-Salomone» approvato con d.p.g.r. 25 febbraio 1997, n. 51822**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– la Giunta regionale, con deliberazione 8 marzo 1996, n. 6/10065, ha provveduto alla puntuale individuazione delle iniziative e dei soggetti relativi al programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95 (l. 17 febbraio 1992 n. 179 e l. 4 dicembre 1993 n. 493 – Deliberazione CIPE 16 marzo 1994) da attuarsi con le procedure previste per gli Accordi di Programma ex art. 27 l. 8 giugno 1990 e l.r. 15 maggio 1993 n. 14, assegnando, a favore dello I.A.C.P. (ora ALER), un contributo complessivo di L. 12.431.312.000 per gli interventi costituenti l'iniziativa n.101 (v.le F. Testi) e un contributo di L. 18.533.000.000 per gli interventi costituenti l'iniziativa n. 104 (via Zama-Salomone), localizzate in comune di Milano;

– la Giunta regionale, con deliberazione 30 dicembre 1996, n. 6/23782, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma (A. di P.) proposto dal comune di Milano avente ad oggetto le iniziative 101 e 104, denominato «via F. Testi – via Zama-Salomone», per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) mediante un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge n. 493/93, con i contributi del programma quadriennale E.R.P. 1992/95;

– il presidente della Giunta regionale con decreto 25 febbraio 1997, n. 51822, ha approvato il predetto A. di P.;

– la Giunta regionale, con deliberazione 21 ottobre 1997 n. 6/31201, ha confermato, il finanziamento di L. 6.503.312.000 (tipol. «A» recupero edilizio) connesso all'iniz. 101 ed ha approvato il trasferimento del contributo di L. 5.928.000.000 (tipologia «F» nuove costruzioni) dall'iniziativa 101 (v.le F. Testi) all'iniziativa 104 (via Zama), rendendo così disponibile per quest'ultima un contributo regionale complessivo di L. 24.461.000.000;

Considerato che l'ALER di Milano, con proprie note 9 agosto 1999, n. 48535 e 20 giugno 2001, n. 38873, ed allegata documentazione, ha richiesto, al fine di rispondere al nuovo fabbisogno di alloggi in locazione convenzionata da assegnare a soggetti esclusi dall'assegnazione E.R.P. per supero dei limiti di reddito ed alla fascia di ceto intermedio, il cambiamento della tipologia di finanziamento – da «F» edilizia sovvenzionata nuove costruzioni a «L» edilizia sovvenzionata nuove costruzioni da concedere in locazione permanente ex art. 9 l. 493/93 – dell'importo di L. 10.211.819.063 per la realizzazione di 78 alloggi dei 186 alloggi complessivamente previsti nell'ambito dell'iniz. 104 (via Zama-Salomone) facente parte dell'A. di P.;

Preso atto che la giunta municipale di Milano, nella seduta del 12 ottobre 1999 con provvedimento n. 121/00044, ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'ALER di Milano relativa al finanziamento ed alla destinazione dei programmi costruttivi localizzati nei quartieri Comasina, Muggiano e Zama-Salomone;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza, riunitosi in data 30 novembre 1999 e 16 ottobre 2001, ha esaminato la documentazione oggetto della proposta anzidetta, prendendo atto che la stessa comporta la riduzione da L. 24.461.000.000 a L. 13.885.505.500 dell'importo del finanziamento tipol. «F» (edilizia sovvenzionata nuove costruzioni) e, per effetto dell'applicazione dei massimali di finanziamento previsti dalla d.g.r. 29 novembre 1994 n. 6/60380, determina in L. 10.211.819.063 l'importo del finanziamento tipol. «L» (edilizia convenzionata nuove costruzioni da concedere in locazione permanente ex art. 9 l. 493/93), fissando quindi i contributi regionali disponibili per l'iniziativa 104 nell'importo di L. 24.097.324.563 che, con l'aggiunta del finanziamento regionale disponibile per l'iniziativa 101 di L. 6.503.312.000, ascendono complessivamente a L. 30.600.636.563 (€ 15.803.909,87);

Tutto ciò premesso:

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14;

Dato atto che per effetto del punto 3.1 dell'A. di P. approvato con d.p.g.r. 25 febbraio 1997, n. 51822, compete al Collegio di Vigilanza vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;

Visto che il Collegio di Vigilanza, nel corso delle sedute in data 30 luglio 1999 e 16 ottobre 2001, come risulta dai relativi verbali, si è espresso positivamente rispetto alla proposta dell'ALER di Milano di cambiamento della tipologia del finanziamento regionale connesso all'A. di P. ed ha ritenuto la proposta stessa coerente con gli indirizzi complessivi dell'A. di P. stesso;

Ritenuto pertanto di approvare la suddetta ipotesi di cambiamento della tipologia di finanziamento per la realizzazione di 78 dei 186 alloggi complessivamente previsti per l'intervento «Quartiere Zama-Salomone» nell'ambito dell'A. di P., a recepimento delle richieste ALER di Milano con note 9 agosto 1999, n. 48535 e 20 giugno 2001, n. 38873 e sulla base delle soprarichiamate determinazioni del Collegio di Vigilanza;

Preso atto che, come precisato nella nota ALER di Milano n. 33670 in data 5 giugno 2002, la copertura finanziaria delle opere previste nell'Accordo di Programma è assicurata attraverso l'utilizzo dei soli finanziamenti regionali di cui al programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95, per cui non si rende necessario l'utilizzo dei fondi ex l. 560/93 per l'impor-



to di € 1.967.700,79 (L. 3.810.000.000), come originalmente previsto dal quadro economico dell'Accordo di Programma;

A votazione unanime espressa nei modi di legge

**Delibera**

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, la riclassificazione da tipologia «F» (edilizia sovvenzionata nuove costruzioni) a tipologia «L» (edilizia sovvenzionata alloggi da concedere in locazione permanente ex art. 9 l.493/93) del finanziamento di € 5.273.964,40 (L. 10.211.819.063) per la realizzazione di n. 78 alloggi ricadenti nell'ambito del Quartiere Zama-Salomone compreso nell'accordo di programma in comune di Milano – iniz. 101/104 – approvato con d.p.g.r. 25 febbraio 1997 n. 51822;

2. di approvare la riclassificazione dei finanziamenti del programma quadriennale E.R.P. 1992/95, disposti secondo le citate deliberazioni di Giunta regionale 8 marzo 1996 6/10065 e 21 ottobre 1997 6/31210 a beneficio degli interventi localizzati nel Quartiere Zama-Salomone compresi nell'accordo di programma, secondo il seguente prospetto:

Iniz.	Tipologia finanziamento	Finanziamenti d.g.r. 6/10065 dell'8.3.1996	Finanziamenti d.g.r. 6/31210 del 21.10.1997	Finanziamenti presente delibera
101	A	6.503.312.000	6.503.312.000	6.503.312.000
101	F	5.928.000.000		
104	F	18.533.000.000	18.533.000.000 + 5.928.000.000 = 24.461.000.000	13.885.505.500
104	L			10.211.819.063 (€ 5.273.964,40)
Totale finanziamento regionale Q. 92/95		L. 30.964.312.000 (€ 15.991.732,55)	L. 30.964.312.000 (€ 15.991.732,55)	L. 30.600.636.563 (€ 15.803.909,87)

3. di stabilire che l'utilizzo dei fondi ex l. 560/93 per l'importo di € 1.967.700,79 (L. 3.810.000.000) originalmente previsto dall'Accordo di Programma dovrà essere oggetto, da parte dell'ALER di Milano, di nuova proposta di localizzazione nell'ambito della revisione del programma di reinvestimento previsto dalla citata l. 560/93;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Sala

[BUR20020120]

[5.1.1]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10213

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 e legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9 – 18 – Sportello affitto 2001 per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato – Criteri per l'erogazione dei contributi e primo riparto**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 59, commi 51,52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.lgs. 3 marzo 2000, n. 130, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, (a norma dell'articolo 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e che, tra l'altro, all'art. 3, comma 3 mantiene in capo alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999 n. 305, recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5 del decreto 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, che approva i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione provvisoria nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

Visto il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze Economica concernente la determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro emessi nel 2000, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;

Visti i commi 20, 21, 22 dell'art. 80 della legge 388 del 23 dicembre 2000, che prevedono l'utilizzo di parte dei fondi di cui all'art. 11 della legge 431/98 per interventi dei Comuni a favore degli inquilini soggetti a procedura esecutiva di sfratto;

Vista la legge 27 febbraio 2002 n. 14 che proroga i termini per il rilascio degli alloggi di cui al punto precedente e i successivi decreti di ulteriore proroga;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica relative alla «legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione» di seguito indicate: n. 100 del 30 giugno 1999 per l'anno 1999; n. 6 del 15 febbraio 2000 per l'anno 1999; n. 73 del 4 agosto 2000 per l'anno 2000;

Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 2001 relativo al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Considerato che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9 – 18 di integrare il fondo statale con fondi autonomi, quantificati in 4.500.000 euro per l'anno 2002 e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo;

Considerato, altresì, che la legge regionale prevede che:

«Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta Regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con d.m. del Ministero LL.PP. del 7 giugno 1999 e ai sensi del d.lgs. n. 109/1998»;

«La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione»;

Viste le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» predisposti dalla competente U.O. Politiche per la Casa per l'istituzione dello Sportello Affitto 2001;

Ritenuto che le disposizioni per l'istituzione dello Sportello Affitto 2001 rispondono alle esigenze di una rapida attivazione della procedura per il riparto dei fondi tra i Comuni e a criteri di equità nell'individuazione dei soggetti beneficiari e nella determinazione del contributo;

Ritenuto di provvedere ad un primo trasferimento preventivo dei fondi, ammontanti a circa 49.000.000 €, alle Amministrazioni Comunali, al fine di ridurre i tempi tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo;

Ritenuto di dover ripartire tale somma proporzionalmente all'importo complessivo spettante a ciascuna amministrazione Comunale per le domande presentate nell'anno 2001 e relative all'anno 2000; successivamente, a seguito di rendicontazione, si procederà all'integrazione o al recupero delle somme sulla base delle effettive richieste presentate ai Comuni nell'anno 2002 per lo Sportello Affitto 2001.

Per le Amministrazioni comunali per le quali nel 2001 non

sono state presentate domande, si procederà al trasferimento dei fondi, su richiesta delle Amministrazioni stesse, sulla base delle domande presentate per lo Sportello Affitto 2001 e a seguito di rendicontazione;

Ritenuto altresì di dover ammettere a finanziamento, per le Amministrazioni Comunali di cui alle delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi previsti dall'art. 80 commi 20 e 21 della citata l. 388/2000, a favore degli inquilini soggetti a procedura esecutiva di sfratto, di cui alla citata legge 388/2000;

Ritenuto altresì che per i Comuni non inseriti negli elenchi delle delibere CIPE ai sensi della legge 388/2000, la Regione dispone analoghi finanziamenti a valere sui fondi del bilancio regionale, fino ad un importo massimo complessivo di 516.000 €, come meglio precisato nelle disposizioni di cui all'allegato A1) alla presente deliberazione;

Visto l'allegato A1) contenente le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» per l'istituzione dello Sportello Affitto 2001, predisposto dalla competente U.O. Politiche per la Casa;

Ritenuto che potrà essere data all'iniziativa adeguata pubblicizzazione, anche a mezzo stampa e tv regionale e locale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» per l'istituzione dello Sportello Affitto 2001 predisposto dalla competente U.O. Politiche per la Casa e allegato sub A1) alla presente deliberazione;

2. di anticipare alle Amministrazioni Comunali una quota percentuale sull'ammontare erogato per lo Sportello 2000, fino alla corrispondenza dell'attuale disponibilità di bilancio, valutata a seguito della rendicontazione dello Sportello 2000;

3. di demandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di controllo, ferme restando quelle di cui al d.lgs. 109/98 articolo 4 comma 7, e successive modifiche o integrazioni, da espletarsi da parte degli enti erogatori;

4. di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa anche a mezzo stampa regionale e locale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato A1), che ne fa parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A1

### SPORTELLO AFFITTO 2001

#### Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni

##### Art. 1 – Finalità e criteri generali

1. Lo Stato, la Regione Lombardia e i Comuni agevolano l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi promossi dal Fondo sociale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla l.r. n. 2 del 14 gennaio 2000 art. 2 commi da 9 a 18 e che possono essere integrati dai Comuni con risorse di loro competenza.

2. In attuazione delle finalità e con riferimento ai criteri della l. 9 dicembre 1998, n. 431, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche o integrazioni, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 80 commi 20, 21 e 22) e della legge 27 febbraio 2002 n. 14 le presenti disposizioni stabiliscono destinatari, criteri e modalità di accesso al contributo, gli indirizzi generali cui i Comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza, le procedure amministrative per la ripartizione dei fondi tra i Comuni e la successiva concessione ai beneficiari.

3. L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:

- della situazione economica del nucleo familiare;
- della composizione dello stesso nucleo familiare;
- dell'ammontare del canone di locazione annuo;

d) dei limiti massimi stabiliti, con riferimento alle diverse tipologie di comuni.

4. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

##### Art. 2 – Destinatari

1. Destinatari del contributo sono i conduttori di contratti di locazione, relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale, site in Lombardia e occupate a titolo di residenza esclusiva o principale, con accertamento, in mancanza della residenza anagrafica, da parte dell'amministrazione comunale dell'effettiva occupazione dell'alloggio, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di convivenza anagrafica (ad esempio residenza in un istituto di cura, in una caserma, in un istituto di detenzione, ecc.).

2. La locazione deve permanere alla data di presentazione della domanda e deve risultare da un contratto registrato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 18 della l. 449/97. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

3. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

4. Non sono ammessi a contributo i nuclei familiari nei quali:

- anche un solo componente abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile, senza dar luogo al risarcimento del danno;
- i contratti di locazione siano relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- uno o più componenti siano titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito provinciale.

5. Non sono inoltre ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

##### Art. 3 – Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è determinata con riferimento al richiedente, al coniuge non legalmente separato, ai componenti la famiglia anagrafica del richiedente stesso e ai soggetti considerati a loro carico ai fini IRPEF.

Intendesi per famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4, d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, quella risultante nello stato di famiglia, vale a dire l'insieme «di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997 n. 449 e del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche o integrazioni, e al fine specifico dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto, è calcolato l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa), come rapporto tra l'indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

3. L'indicatore della Situazione Economica al fine dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto (ISE-fsa) è determinato, a sua volta, dalla somma dell'indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

**Art. 4 – Indicatore della situazione reddituale ISR-fsa**

1. L'indicatore della Situazione Reddittuale ISR-fsa è così determinato:

- a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
  - i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, con le modalità di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3;
  - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;
- b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di 2.582 € annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

2. Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, comma 5, del d.p.c.m. 221/99, e successive modifiche e integrazioni per l'abitazione in locazione.

3. Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m., e successive modifiche e integrazioni si applica, per i redditi 2000 il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 5,57%.

**Art. 5 – Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa**

1. La somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modifiche o integrazioni con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma 1 lett. a) e b) dello stesso art. 4.

2. L'indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-fsa è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui al comma precedente, per il coefficiente 0,05.

**Art. 6 – Scala di equivalenza**

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 18 maggio 2001), riportata in Tabella 1.

**Tabella 1**

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

**Maggiorazioni**

+ 0.35	per ogni ulteriore componente
+ 0.2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0.5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%
+ 0.2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

2. Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali «...la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità». La situazione descritta deve essere accertata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

3. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª.

4. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 7 – Determinazione del contributo e sua erogazione**

1. La concessione del contributo interviene quando il canone integrato, corrispondente al canone di locazione annuo risultante dal contratto, aumentato di 516 € per spese accessorie, risulta superiore al valore del canone sopportabile.

2. Il canone sopportabile è il prodotto tra il valore dell'ISEE-fsa, l'incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente, indicata in Tabella 2, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

**Tabella 2**

Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
10,0%	< = 3.100,00
11,0%	3.100,01 – 3.615,20
12,0%	3.615,21 – 4.131,66
13,0%	4.131,67 – 4.648,11
14,0%	4.648,12 – 5.164,57
15,0%	5.164,58 – 5.681,03
16,0%	5.681,04 – 6.197,48
17,0%	6.197,49 – 6.713,94
18,0%	6.713,95 – 7.230,40
19,0%	7.230,41 – 7.746,85
20,0%	7.746,86 – 8.263,31
21,0%	8.263,32 – 8.779,77
22,0%	8.779,78 – 9.296,22
23,0%	9.296,23 – 9.812,68
24,0%	9.812,69 – 10.329,14
25,0%	10.329,15 – 10.845,59
26,0%	10.845,60 – 11.362,05
27,0%	11.362,06 – 11.878,51
28,0%	11.878,52 – 12.911,42

3. L'entità del contributo è determinata dalla differenza tra canone integrato e canone sopportabile; vale a dire:

$$\text{contributo} = \text{Canone integrato} - (\text{ISEE-fsa} \times \text{Imax} \times \text{PSE})$$

4. Il contributo, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi per tipologia di Comuni:

- a. Comuni con oltre 300 mila abitanti: € 3.718
- b. Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti al 1998, altri Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alle delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/82, 118/1985 e 899/1986 e successive modificazioni e integrazioni: € 3.357;
- c. altri Comuni: € 3.099;

5. Il limite del contributo, di cui al precedente comma 4, è innalzato del 30% per ogni punto della scala di equivalenza, di cui al comma 1 del precedente art. 6, tenendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti), come riportato in Allegato 1.

6. In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica, e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l'ISEE-fsa e il rapporto tra canone integrato e Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), risulta inferiore a € 2.066 o quando l'ISEE-fsa risulta inferiore a € 3.100, la determinazione della spettanza del contributo e la sua erogazione, unitamente ad eventuali interventi integrativi, competono direttamente al Comune.

7. In caso di carenza di risorse da parte del comune interessato per le domande di cui al precedente comma 6, la Giunta regionale eroga, su richiesta del comune o istanza del richiedente, un contributo nella misura massima del 90% della differenza tra canone integrato e canone sopportabile, senza applicazione del limite di cui ai precedenti commi 4 e 5, unica-



mente a condizione che il comune eroghi integralmente la restante quota del 10%. Concorrono alla quota del 10% le somme già erogate dall'amministrazione Comunale in conto affitto per l'anno 2001 con il recupero da parte dell'amministrazione Comunale dell'eventuale eccedenza a valere sulla quota regionale. L'erogazione regionale è comunque subordinata all'accertamento da parte degli uffici del comune per quanto di propria competenza e conoscenza, della sussistenza della condizione dichiarata dal richiedente ai fini della valutazione dell'ISEE-fsa. Tale accertamento deve riferirsi all'anno di reddito di cui al successivo articolo 12 comma 1. Nel caso la condizione familiare del richiedente sia già nota ai competenti uffici o in caso di accertamento già compiuto per la concessione del contributo FSA nell'anno precedente, il comune può limitarsi a richiedere una dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza delle condizioni di gravi difficoltà anche per l'anno in corso.

8. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni economiche:

- valore dell'ISEE-fsa superiore a 12.911 €;
- somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a 10.329 € aumentati di 5.165 € per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato in Allegato 1;
- titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato, nell'ambito provinciale, alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a 52 €.

10. L'erogazione del contributo sarà effettuata dall'amministrazione Comunale con modalità definite dalla stessa quando la domanda risulterà completa ed idonea dopo l'elaborazione a mezzo della procedura informatica di cui all'art. 11, a valere sui fondi preventivamente trasferiti dalla Regione alle amministrazioni Comunali.

L'amministrazione Comunale erogherà un acconto del 70% del contributo risultante dalla procedura informatica. In sede di rendicontazione finale, la regione comunicherà alle A.C. l'effettiva disponibilità dei fondi a copertura parziale o totale della quota residua e provvederà altresì al trasferimento dei fondi relativi.

11. In funzione della verifica della disponibilità di fondi, l'avvenuta erogazione del contributo dovrà essere immediatamente segnalata alla Regione a mezzo della procedura informatica di cui al successivo art. 11; con comunicazione scritta le Amministrazioni Comunali renderanno alla Regione i contributi erogati.

12. I criteri di priorità, in caso di esaurimento dei fondi, sono individuati in prima istanza nella data di presentazione della domanda e, a parità di data, nell'ordine decrescente del contributo spettante (fabbisogno).

#### *Art. 7-bis - Contributi alle Amministrazioni Comunali per gli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto*

1. Per le Amministrazioni Comunali dichiarate ad alta tensione abitativa (ai sensi delle delibere CIPE di cui al precedente art. 7 comma 4b), che intendano attivare gli interventi previsti dall'art. 80 commi 20-21 della citata l. 388/2000, ai sensi della successiva legge 27 febbraio 2002, n. 14, la determinazione definitiva del contributo spettante sarà definita sulla base delle domande presentate da parte degli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di un nuovo alloggio.

2. Potranno presentare domanda gli inquilini di cui al comma precedente assoggettati a procedure esecutive di sfratto e per i quali l'ordinanza di rilascio dell'alloggio sia stata eseguita dopo il 1° gennaio 2002 o sia in corso di esecuzione.

3. Non saranno considerati, ai fini del calcolo del contributo da attribuire ad ogni amministrazione comunale, i nuclei familiari di cui al comma precedente, per i quali uno o più componenti siano titolari, anche al di fuori del territorio regionale, di diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

4. Non saranno considerati ai fini del calcolo del contributo da attribuire ad ogni amministrazione comunale i nuclei fa-

miliari di cui al precedente comma 2, per i quali l'indicatore ISEE-fsa e/o il valore patrimoniale siano superiori ai limiti indicati al precedente art. 7, comma 8.

5. La determinazione definitiva del contributo spettante ad ogni amministrazione Comunale risulta dalla sommatoria dei massimi di contributo erogabile, così come definito all'art. 7 commi 4 e 5, decurtati dalle somme dei canoni sopportabili, (art. 7 comma 2) per ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e di quelli generali previsti dalle presenti disposizioni e compatibili con la condizione di inquilino nei confronti del quale sia stata avviata procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio.

6. Gli alloggi destinati alla locazione per gli inquilini di cui ai precedenti commi dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 2 comma 5.

7. Per i Comuni non inseriti negli elenchi delle delibere CIPE di cui al precedente articolo 7 comma 4b, la Regione dispone analoghi finanziamenti a valere sui fondi del bilancio regionale fino ad un importo massimo complessivo di 516.000 €, per la cui determinazione si applicano le disposizioni del presente articolo.

#### *Art. 7-ter - Contributo una tantum*

##### *agli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto per favorire la stipula di un nuovo contratto di locazione*

1. Sono inoltre ammesse le domande dei nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto pendenti o eseguite nel 2002, che stipulino o abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione privata nell'anno 2002 ai sensi della l. 431/98.

2. Per tali domande i nuclei familiari dovranno possedere i requisiti generali previsti dalle presenti disposizioni compatibili con la condizione di inquilino nei confronti del quale sia stata avviata procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio.

3. L'alloggio oggetto del nuovo contratto di locazione dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 2 comma 5.

4. L'indennità una tantum per l'avvio di un nuovo contratto è determinata nel 50% del contributo calcolato sulla base dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente articolo 7 e dalla somma corrispondente al deposito cauzionale previsto per la stipula del nuovo contratto di locazione. Il canone integrato di cui all'articolo 7 comma 1 è parametrato al canone annuo previsto dai nuovo contratto di locazione (senza alcun aumento per spese accessorie).

5. Per gli inquilini di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7.

6. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'occupazione, a titolo di residenza principale o esclusiva, dell'alloggio di cui al nuovo contratto, per il quale dovrà altresì essere dimostrata l'avvenuta registrazione o l'inoltro della richiesta di registrazione con il versamento della relativa imposta, per tali soggetti le A.C. sono invitate a dare la massima priorità nell'erogazione del contributo, per evitare situazioni di maggior disagio.

#### *Art. 8 - Procedure comunali*

1. I Comuni ai sensi dell'art. 2, commi 14 e 16, della l.r. 14 gennaio 2000 n. 2, svolgono le procedure amministrative per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.

2. I Comuni sono tenuti a:

- istituire lo sportello casa di cui al successivo art. 12;
- assicurare la comunicazione in tempo reale dei dati dei richiedenti, secondo le specifiche stabilite dalla Regione;
- erogare i contributi quando la domanda risulterà completa ed idonea dopo l'elaborazione della stessa a mezzo della procedura informatica di cui all'art. 11, previa verifica della registrazione del contratto o dell'avvenuto inoltro della richiesta di registrazione;
- segnalare tempestivamente alla Regione, anche ai fini del trasferimento di ulteriori fondi in caso di esaurimento di quelli già trasferiti, l'avvenuta erogazione tramite la procedura informatica e rendicontare i contributi erogati unicamente a mezzo degli stampati prodotti dalla procedura stessa, sottoscritti dal responsabile comunale;

3. È facoltà dei Comuni, che concorrano con proprie risorse alle finalità del fondo, introdurre, con propria deliberazione, modifiche ad uno o più dei seguenti parametri, anche in



modo differenziato, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socioeconomica, ovvero della presenza nel nucleo familiare di anziani, disabili e minori:

- a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile (art. 7, commi 4 e 5);
- b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa (art. 7, comma 8, lett. a));
- c) elevare la soglia di patrimonio posseduto (art. 7, comma 8, lett. b));
- d) coprire una maggiore quota degli oneri accessori per spese condominiali e di riscaldamento, che concorrono alla definizione del canone Integrato (art. 7, comma 1);
- e) definire forme particolari di intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica, ai sensi del precedente art. 7, comma 6, ovvero per effetto di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella condizione economica, successivamente a quanto risultante dall'applicazione delle presenti disposizioni.

4. Al fine di promuovere il contributo integrativo dei Comuni, la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della l. 431/98, concorre alla maggiore spesa nella misura del 10%, purché il restante 90% sia integralmente a carico del bilancio comunale.

Per i Comuni che concorrano con risorse proprie alle finalità del fondo per il sostegno all'affitto, la Regione provvederà, inoltre, a personalizzare le procedure informatiche, in modo da renderle compatibili con le determinazioni comunali.

#### *Art. 9 – Presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva*

1. La domanda deve essere presentata all'amministrazione Comunale nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto del contratto. Può presentare domanda il titolare del contratto o in sua vece anche altro componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione. Il richiedente il contributo, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 221/199 e successive modifiche o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, concernente le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE-fsa.

2. Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, come definite dalla procedura informatica regionale di cui al successivo art. 11, redatte in conformità al d.p.c.m. 21 luglio 1999 n. 305, nonché al modello tipo di cui al d.m. Ministero per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999 e con le integrazioni derivanti dalle presenti disposizioni, sono contestualmente presentate al comune di residenza o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), ovvero agli altri soggetti convenzionati.

3. Le Amministrazioni Comunali o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

4. Ai fini della istruttoria della domanda e per costruire le orientare le intensità di aiuto in relazione al fabbisogno abitativo, la domanda stessa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) affitto annuo pagato, come risultante da contratto registrato;
- b) relativamente al contratto di locazione:
  - tipologia del contratto
  - data di inizio del contratto;
  - data di scadenza del contratto;
  - estremi di registrazione o altre informazioni relative allo stato della procedura di registrazione;
- c) superficie, categoria, identificazione catastale (foglio, mappale, ecc. o altra informazione idonea all'identificazione univoca dell'alloggio) e data di costruzione dell'alloggio locato;
- d) caratteristiche dell'alloggio e presenza di servizi;
- e) ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento, corrisposte nell'anno precedente la domanda;

f) figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, ALER o Comune, altro ente, Società).

5. Per quanto riguarda gli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto di cui agli artt. 7-bis e 7-ter la domanda dovrà inoltre contenere:

- g) estremi della sentenza esecutiva (ordinanza di convalida);
- h) termine fissato per il rilascio dell'alloggio;
- i) data di stipula e di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto (solo per i richiedenti di cui all'articolo 7-ter);
- j) importo del deposito cauzionale del nuovo contratto (solo per i richiedenti di cui all'articolo 7-ter).

#### *Art. 10 – Dichiarazione e certificazione ISEE-fsa*

1. I Comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, a norma del d.p.c.m. 21 luglio 1999, n. 305 e dell'art. 6, comma 5, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche o integrazioni, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

- a) determinano l'ISEE-fsa, ai sensi del precedente art. 3;
- b) rilasciano la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa;

2. Le certificazioni ISEE-fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni Comunali, dal CAAF convenzionati con la Regione Lombardia.

#### *Art. 11 – Procedure informatiche*

1. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi, di ridurre i tempi di erogazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari, la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica, definita in base a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

2. La procedura prevede:

- a) la predisposizione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, il rilascio della documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa, nonché del contributo a carico della Regione e del comune, ove previsto;
- b) l'archiviazione in tempo reale delle domande presentate e dei dati in esse contenuti;
- c) l'accesso informatico a quanto indicato al punto a) da parte di soggetti abilitati o convenzionati;
- d) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative spettanze;
- e) la segnalazione delle erogazioni avvenute e la stampa dei rendiconti;
- f) la possibilità per i Comuni di accedere in tempo reale agli archivi specifici, relativi ai propri residenti;
- g) la possibilità di predisporre elenchi dei richiedenti, da trasmettere ai Comuni interessati;
- h) la possibilità per gli interessati di simulare, in ambiente Internet la propria condizione e di accertare il diritto ad accedere al contributo regionale e comunale.
- i) la possibilità di ottenere gli elementi per i mandati di pagamento, a favore sia delle Amministrazioni Comunali, sia dei diretti beneficiari;
- j) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;
- k) possibilità di personalizzare, preventivamente al caricamento delle domande, i parametri di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni.

3. La Regione mette a disposizione la procedura informatica in un termine utile per l'istituzione dello sportello affitto entro il mese di settembre 2002. I Comuni devono assumere gli eventuali provvedimenti in merito a quanto previsto al precedente art. 8, e darne comunicazione alla Regione Lombardia Direzione Generale OO.PP. Politiche per la Casa e Protezione Civile – Unità Organizzativa Politiche per la Casa. Anche per quanto riguarda gli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto di cui all'art. 7-bis la procedura prevederà la completa gestione delle domande presentate, con l'eventuale formazione di una graduatoria ove richiesta dall'amministrazione comunale.

4. La procedura informatica regionale sarà messa a disposizione anche dei soggetti convenzionati alla raccolta delle domande.

5. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi a livello centrale e di trasmissione dati nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso al fine di mantenere livelli di sicurezza ottimali. Gli operatori comunali e dei CAAF dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

*Art. 12 – Modalità di attuazione dello sportello affitto*

1. I Comuni, entro il mese di settembre 2002, istituiscono lo sportello affitto con riferimento ai contratti relativi all'anno 2001 e al reddito complessivo familiare dell'anno 2000 previo avviso pubblico comunale ed altra idonea forma di pubblicità. La data di chiusura dello Sportello Affitto 2001 non potrà essere posteriore al....

2. La Regione provvede inoltre a rendere noto agli inquilini del proprio territorio l'istituzione dello sportello affitto con idonea campagna di pubblicità sui mezzi di comunicazione a larga diffusione.

3. La modulistica per la domanda, la dichiarazione sostitutiva e la certificazione ISEE-fsa sarà fornita dalla Regione attraverso la procedura informatica, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle indicazioni di carattere informatico.

4. L'avviso Comunale dovrà indicare il termine e le sedi per la presentazione delle domande, presso lo stesso Comune o presso i soggetti convenzionati.

*Art. 13 – Convenzioni*

1. I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande e calcolo dell'indicatore ISEE-fsa; le certificazioni ISEE-fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni Comunali, dai soli CAAF.

2. Ai fini di agevolare i Comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneità delle procedure, la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i CAAF, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma, che costituirà riferimento per i Comuni per eventuali convenzioni locali.

3. Ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali, nonché per l'eventualità di surrogare dei Comuni inadempienti, la Giunta regionale approva ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro

4. Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno dei CAAF alla tempestiva trasmissione alle Amministrazioni Comunali di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica; tali documenti dovranno riportare in calce timbro e firma del responsabile del CAAF.

*Art. 14 – Controlli*

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché per accelerare l'operatività dello Sportello Affitto e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'amministrazione Regionale e quelle comunali, ciascuna per la propria competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, effettuano controlli, a campione, che interessino annualmente un campione statisticamente significativo dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica amministrazione.

2. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'amministrazione Comunale è tenuta a segnalare d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e a dare tempestiva comunicazione alla Regione.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche o integrazioni, l'amministrazione Comunale comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei benefi-

ciari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

4. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

*Art. 15 – Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)*

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso;

b) sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, Comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per la finalità di legge;

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti;

d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675/96).

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto.

Il comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

**ALLEGATO 1**

**Tab. A – Contributo massimo erogabile secondo la tipologia dei comuni e la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 7, comma 4 e 5)**

Valori esemplificativi della scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	Oltre 300.000 abitanti	Capoluoghi, oltre 50.000 ab., alta tensione abitativa	Altri Comuni
< 1,57	3.718	3.357	3.099
2	4.198	3.790	3.498
2,5	4.756	4.294	3.963
3	5.314	4.797	4.428
3,5	5.871	6.334	4.893
4	6.429	5.804	5.358
5	7.545	6.811	6.287

**Tab. B – Soglia della situazione patrimoniale secondo la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera B)**

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa
1	15.494
1,5	18.076
2	20.658
2,5	23.241
3	25.823
3,5	28.405
4	30.987
5	36.152

[BUR20020121]

[5.1.1]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10215

**L.r. 6/2001 – Approvazione e aggiornamento dei piani di vendita presentati ai sensi della legge 560/1993. Obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 6, concernente «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziario regionale – Collegato ordinamentale 2001», in particolare l'art. 3, comma 11 «..... omissis ..... La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.»;

Viste le deliberazioni consiliari e di Giunta regionale con le quali si approvavano e s'integravano i piani di vendita (P.d.V.) presentati dalle amministrazioni interessate;

Viste le d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001 di sospensione dei Piani di Vendita delle ALER;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

- il comune di Bordolano (CR) con d.c.c. n. 13 del 23 maggio 2002 ha approvato il piano di vendita;
- il comune di Cologno Monzese (MI) con d.c.c. n. 30 del 24 giugno 2002 ha approvato l'aggiornamento del precedente piano di vendita;
- il comune di Orzinuovi (BS) con d.c.c. n. 32 del 27 maggio 2002 ha revocato il piano di vendita;
- secondo lo schema sotto riportato:

PIANO DI VENDITA (comprensivo delle parti accessorie degli alloggi ad essi attinenti)				
Comune		n. alloggi in proprietà	n. alloggi in vendita	n. alloggi residui
Bordolano (CR)		17	7	10
Cologno Monzese (MI)	d.c.r. 286/96	159	92	67
	aggiornamento P.d.V.	159	92	67

- le proposte avanzate dagli enti interessati sono state redatte ai sensi della citata legge n. 560/93 e degli indirizzi regionali stabiliti dalla d.c.r. n. 1105/1994;

Considerato che quanto proposto dal dirigente proponente consente di approvare i Piani di Vendita presentati dagli enti interessati.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di autorizzare i Piani di Vendita del comune di Bordolano (CR) e del comune di Cologno Monzese (MI), secondo quanto indicato in premessa.
2. Di revocare il Piano di Vendita del comune di Orzinuovi (BS).
3. Di stabilire che la durata dei Piani di Vendita, di cui al punto 1), hanno una durata non superiore ai due anni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[5.1.3]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10217

**Comuni di Semiana, Velezzo Lomellina, Lomello, Ottobiano e Ferrera Erbognone (PV) – Opere di realizzazione metanodotto per allacciamento all'impianto di cogenerazione di Ferrera Erbognone. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato. Riferimento obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»**

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrut-

ture, Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 4287 del 14 maggio 2001, ha trasmesso l'istanza per l'avvio della procedura ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione ex d.P.R. 18 aprile 1994, per il progetto relativo a «Comuni di Semiana, Velezzo Lomellina, Lomello, Ottobiano e Ferrera Erbognone (PV) – Opere di realizzazione metanodotto per allacciamento all'impianto di cogenerazione di Ferrera Erbognone», inviando unitamente la documentazione tecnica che è stata successivamente integrata con nota n. 5427 dell'11 giugno 2001.

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, e cioè che:

- l'opera ha lo scopo di assicurare la fornitura dei quantitativi di gas naturale richiesti per la centrale EniPower prevista presso la Raffineria AgipPetroli di Ferrera Erbognone, destinata alla produzione di energia elettrica mediante impianto di cogenerazione;
- l'intervento consiste nella realizzazione di un metanodotto lungo circa 12,230 km, dipartendosi da un Punto Intercettazione Derivazione Importante (PIDI) in comune di Semiana, da ubicare sull'esistente gasdotto Mortara-Alessandria e raggiunge l'impianto di cogenerazione EniPower di Ferrera Erbognone di futura realizzazione, in prossimità della Raffineria AgipPetroli;
- il metanodotto è costituito da tubazioni interrate e relativi accessori quali apparecchiature di intercettazione, ecc.;
- i manufatti fuori terra, per la protezione dell'impianto e dei terreni circostanti, consistono generalmente in opere di difesa idraulica e di sostegno;
- i comuni interessati dal tracciato ricadono in provincia di Pavia e sono: Semiana, Velezzo Lomellina, Lomello, Ottobiano, Ferrera Erbognone;
- il metanodotto in progetto si sviluppa prevalentemente in direzione Est-Sud/Est e interessa con continuità terreni agricoli prevalentemente coltivati a seminativi, privi di vincoli di natura ambientale e paesaggistica.

Considerato che a seguito della trasmissione del presente progetto, la competente Struttura Valutazione Impatto Ambientale dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con nota n. Z1.2001.0030254 del 4 luglio 2001, aveva comunicato che il metanodotto in oggetto, avendo una lunghezza di km 12,230, non è soggetto ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale e che:

«(...) l'impianto di cogenerazione EniPower di Ferrera Erbognone a cui il metanodotto è funzionale è tuttora in istruttoria in procedura di VIA nazionale essendo di competenza del Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale; la Regione si è già espressa con d.g.r. n. 7/3709 del 5 marzo 2001 (parere positivo con prescrizioni) e trasmessa al Ministero dell'Ambiente».

Acquisiti, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, a seguito della trasmissione degli elaborati ai servizi regionali competenti in materia con nota n. Z1.2001.27546 del 19 giugno 2001, i seguenti pareri:

- l'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio – Struttura Pianificazione Paesistica della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con nota n. Z1.2001.35902 del 6 agosto 2001, ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;
- la Struttura Geologia per la pianificazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica con nota n. Z1.2001.41172 del 13 settembre 2001 ha comunicato di non rilevare particolari controindicazioni di carattere geologico al progetto.

Dato atto che l'intervento in esame non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999 artt. 139 e 146 e che non risulta totalmente conforme allo strumento urbanistico in quanto ricade parzialmente nei seguenti ambiti urbanistici:

- comune di Semiana: (PRG approvato con d.g.r. 2494 del 1° dicembre 2000) intervento in «Zona Agricola E/AP; Zona per la viabilità con relativi rispetti»;
- comune di Velezzo Lomellina: (PRG approvato con d.g.r. 1921 dell'11 novembre 1980) intervento in «Zone agricole E»;
- comune di Lomello: (PRG approvato con d.g.r. 42968 del 2 novembre 1993 e con variante parziale d.g.r. 28257 del 6 maggio 1997) intervento in «Zona agricola esterna al centro abitato E1-E3-E4-E5»;



- comune di Ottobiano: (PRG approvato con d.g.r. 48014 del 13 febbraio 1985) intervento in «Aree agricole normali; Fasce di protezione del nastro stradale e ferroviario»;

- comune di Ferrera Erbognone: (PRG approvato con d.g.r. 18044 del 24 febbraio 1987) intervento in «Zone agricole all'esterno della zona stralcio; Zone di verde privato inedificabile e di rispetto dell'abitato; Zone dei corsi d'acqua; Zone a parco naturale; Zone per la viabilità, ferroviarie e relative zone di rispetto; Zone a verde pubblico naturale ed attrezzato; Zone artigianali e industriali esistenti».

Preso atto inoltre che in data 13 settembre 2001 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi indetta con nota n. 7557 del 7 agosto 2001 dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e che in tale sede la Regione Lombardia, in considerazione del fatto che il progetto del metanodotto in oggetto risulta strettamente funzionale alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione EniPower di Ferrera Erbognone, pur esprimendo una valutazione di massima favorevole, comunicava che l'espressione definitiva di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 poteva avvenire solamente dopo la conclusione da parte del Ministero dell'Ambiente dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale tuttora in corso.

Visto il verbale della sopracitata Conferenza dei Servizi pervenuto con nota n. 9777 del 19 ottobre 2001 del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dove viene sospesa la Conferenza stessa fino alla data di positiva conclusione dell'istruttoria nazionale di VIA.

Vista la successiva nota n. 5757 del 17 luglio 2002, con cui il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha comunicato la conclusione positiva del procedimento senza la necessità di provvedere ad ulteriore formale riunione, essendosi perfezionati tutti gli elementi ostativi che ne impedivano la sua conclusione.

Preso atto del decreto di Compatibilità Ambientale prot. DEC/VIA/7012 del 20 marzo 2002 emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio per l'impianto di Cogenerazione EniPower di Ferrera Erbognone.

Ritenuto opportuno, da parte dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, acquisire, al fine del monitoraggio dei lavori, un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore).

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Dato atto che in base all'art. 3, 2° comma, lett. b) e c) della legge regionale 6 giugno 1972, n. 14 spetta alla Giunta regionale approvare gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti e conseguentemente esercitare le altre funzioni amministrative a tale competenza connesse.

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto «Comuni di Semiana, Velezzo Lomellina, Lomello, Ottobiano e Ferrera Erbognone (PV) – Opere di realizzazione metanodotto per allacciamento all'impianto di cogenerazione di Ferrera Erbognone», i cui elaborati di progetto «Relazione tecnica, Tabelle allegate alla relazione tecnica, Relazione tecnico ambientale, Documentazione fotografica, Elaborati di progetto, PG-D-01011, PG-D-01012, Impianti di linea e disegni tipologici, RS-D-01805, PRG di Semiana: azionamento capoluogo, PRG di Semiana: azionamento territorio extraurbano, PRG di Velezzo Lomellina, PRG di Lomello, PRG di Ottobiano, PRG di Ferrera Erbognone» (Allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (*omissis*) e sono disponibili in visione presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di dare atto che l'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio – Struttura Pianificazione Paesistica della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con nota n. Z1.2001.35902 del 6 agosto 2001, ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;

3. di confermare la richiesta, già espressa all'ente proponente in sede di Conferenza dei Servizi, di trasmissione alla

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore).

Il segretario: Sala



**D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

[BUR20020123]

[3.1.0]

**CIRC.R. 2 AGOSTO 2002 - N. 38**  
**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Circolare n. 30 del 27 giugno 2002 «Disposizioni relative al riparto ed all'utilizzo delle risorse regionali per le attività socio-assistenziali di cui alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. 8291» - Chiarimenti e Integrazioni**

Ai Direttori Generali  
delle ASL

Al dr. Matteo Fiore  
Direttore Centrale  
Servizi Socio Sanitari  
Comune di Milano

All'Assessore ai Servizi Sociali  
del Comune di Milano  
Loro Indirizzi

In data 27 giugno 2002 la scrivente Direzione Generale ha provveduto ad emanare le disposizioni relative alle modalità di riparto e di utilizzo delle risorse regionali per le attività socio assistenziali assegnate dalla Giunta regionale alle ASL lombarde ed al Comune di Milano per l'esercizio finanziario 2002.

Successivamente sono pervenute a questa Direzione, anche a seguito dell'incontro con i Direttori Generali e i Direttori Sociali tenutosi il 16 luglio 2002, note e richieste di chiarimenti da parte di alcune ASL, relativamente a due punti della circolare:

- la scelta di destinare i finanziamenti al sostegno dei servizi operanti sul territorio;
- la riduzione delle risorse destinate ai Centri diurni integrati.

Al riguardo, esaminate tutte le osservazioni pervenute, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti ed integrazioni.

### **1. Finanziamento a sostegno dei servizi operanti sul territorio**

Nella circolare n. 30/2002 viene espressamente evidenziato che per il 2002 i finanziamenti a favore di ogni ASL sono finalizzati al sostegno dei servizi operanti sul territorio.

Conseguentemente le ASL non possono escludere dal finanziamento le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.

Le motivazioni di tale scelta si basano sulla constatazione che l'entità dei finanziamenti regionali è calcolata, quasi per intero, in base alle assegnazioni storiche che si sono determinate in ragione dello sviluppo dei servizi.

La manovra avviata negli ultimi anni, che prevedeva l'assegnazione delle risorse regionali alle ASL ed al Comune di Milano sulla base di criteri che contemporaneamente garantissero sia l'obiettivo di un graduale riequilibrio territoriale dei «consumi» di servizi socio-assistenziali mediante il finanziamento per «quota capitaria», sia l'obiettivo di permettere la continuità gestionale dei servizi attivati, evitando la sospensione delle prestazioni a favore degli utenti, ha modificato solo in parte l'entità delle risorse rese disponibili per ciascuna ASL e per il Comune di Milano.

L'ipotesi di attivare procedure di compensazione tra le ASL e tra queste e il Comune di Milano sono state vagliate con attenzione e ritenute non percorribili per la evidente constatazione che l'organizzazione di un sistema di compensazioni comporta oneri amministrativi notevoli non giustificati dal volume dei finanziamenti.

A ciò si deve aggiungere l'ulteriore difficoltà derivante dal fatto che nell'area dei servizi socio-assistenziali non esistono «tariffe» predeterminate a livello regionale, bensì una ampia differenziazione territoriale delle stesse.

L'esame dei piani di assegnazione dei contributi sul fondo sociale regionale per l'anno 2001, pervenuti a questa Direzione, ha evidenziato, poi, che le ASL adottano modalità molto diversificate per l'utilizzo dei finanziamenti in argomento: alcune ASL fanno riferimento ai propri residenti, altre agli utenti dei servizi, altre ancora adottano criteri diversi in funzione della tipologia dei servizi.

La scrivente Direzione intende, tuttavia, come già anticipato nella circolare n. 30/2002, arrivare ad una complessiva ridefinizione del sistema di finanziamento delle attività e dei servizi socio-assistenziali alla luce dell'ormai prossima defi-

nizione dei livelli essenziali di assistenza in campo socio-assistenziale (i cosiddetti «LIVEAS»).

In questa ridefinizione del sistema saranno coinvolte anche le Direzioni Generali delle ASL ed il Comune di Milano per operare scelte efficaci, eque e che consentano di garantire ai cittadini lombardi una maggiore omogeneità di trattamento.

### **2. Finanziamento per i Centri diurni integrati**

Le risorse finanziarie destinate a questa unità di offerta hanno subito una riduzione di circa il 50% rispetto allo scorso anno.

Tale riduzione è stata operata nella considerazione che fossero attivate nel corso del corrente esercizio le procedure di accreditamento dei Centri diurni integrati, con conseguente attribuzione dell'onere del loro finanziamento a carico del servizio sanitario regionale.

Considerato il protrarsi alla fine del corrente anno dell'avvio delle procedure di accreditamento dei Centri diurni integrati, si stabiliscono le seguenti integrazioni alla circolare n. 30/2002, onde consentire alle ASL e al Comune di Milano di affrontare questa fase transitoria garantendo un sufficiente livello di finanziamento dei C.D.I..

Al fine di incrementare la quota di budget del fondo sociale regionale 2002 da destinare al finanziamento dei Centri diurni integrati le ASL ed il Comune di Milano possono decidere di:

- utilizzare anche interamente il fondo di coordinamento accantonato ai sensi della circolare n. 30/2002;
- utilizzare quota parte del fondo di riserva 2002, garantendo in ogni caso la copertura degli oneri relativi al trattamento economico del Direttore Sociale;
- utilizzare eventuali avanzi di risorse su finanziamenti regionali per i servizi socio-assistenziali di esercizi precedenti (ivi compresi quelli derivanti dalle gestioni liquidatorie socio-assistenziali delle ex Aziende USSL).

Stante la conclusione della fase di sperimentazione relativa ai Centri diurni integrati, si ritiene, inoltre, che la percentuale di contribuzione alle spese sostenute dai medesimi non debba, di norma, superare il 50% dei costi di gestione ammissibili.

Le spese riferite alle attività di coordinamento elencate nella circolare n. 30/2002 potranno essere poste a carico della quota di risorse destinata a tali attività nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali - leggi di settore - anno 2002 -, il cui provvedimento deliberativo di attribuzione delle risorse è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.

Il direttore gen.: Umberto Fazzone

[BUR20020124]

[3.2.0]

**CIRC.R. 7 AGOSTO 2002 - N. 39**  
**Direzione Generale Sanità - Risultanze in merito alla prima fase dell'attività di controllo circa l'appropriatezza generica dei ricoveri in regime ordinario come indicato dalla d.g.r. n. 7/8078 del 12 febbraio 2002**

Ai Direttori Generali  
delle ASL della Lombardia  
delle AO della Lombardia  
Ai Commissari Straordinari  
degli IRCCS di diritto pubblico  
Ai Legali Rappresentanti  
degli IRCCS di diritto privato  
degli Ospedali Classificati  
delle Case di Cura Accreditate  
LORO SEDI

In attuazione di quanto previsto nella 1ª fase dell'allegato alla d.g.r. 8078/2002 «Indicazioni sulle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2002» l'attività finanziata dal SSN e prodotta nel corso del II trimestre 2001 è stata oggetto di controllo a cura delle ASL (pazienti dimessi nel periodo compreso tra il 1º aprile 2001 e il 30 giugno 2001).

La produzione a rischio di inappropriata genericità dei ricoveri avvenuti in regime ordinario, valutata con la metodologia RL\_PVA, è stata identificata per sottrazione dalla produzione totale finanziata dei ricoveri con le seguenti caratteristiche:

- casi in cui il regime di ricovero fosse di day hospital;
- casi relativi ai DRG 467 e 187 quando la durata della degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la data di ricovero e la data di dimissione, fosse inferiore a due;

- casi relativi ai DRG medici restanti quando la durata della degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la data di ricovero e la data di dimissione, fosse inferiore a tre;
- casi relativi a DRG chirurgici quando la durata della degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la data di ricovero e la data di dimissione, fosse inferiore a due;
- casi relativi a dimessi da U.O. codice 40-49-50 (psichiatria, rianimazione e unità coronarica) e codice 56-60-75 (riabilitazione, lungodegenza, neuroriabilitazione);
- casi relativi a pazienti d'età minore di 14 anni.

La percentuale di appropriatezza rilevata nei ricoveri in regime di degenza ordinaria è stata rilevata, attraverso RL\_PVA, su un campione statisticamente significativo dell'universo rappresentato dal totale della produzione DRG specifica per Azienda a rischio di inappropriata in regime di degenza ordinaria, utilizzando la seguente formula

$$n > \frac{Z^2 N Py (1 - Py)}{(N - 1) \& + Z^2 Py (1 - Py)}$$

per un intervallo di significatività del 95% (Z = 1,96) con & = 10% inteso come differenza relativa tollerabile.

Rilevato che il d.p.c.m. sui LEA escludeva i ricoveri con carattere d'urgenza, ma che dalla documentazione amministrativa non era possibile prendere atto con certezza di tale situazione, sono stati oggetto della verifica tutte le SDO campionate; uno specifico flag comunque ha segnalato i ricoveri rilevati come tali dal contenuto della documentazione sanitaria.

Nel caso del DRG 222 la selezione dei ricoveri da valutare è stata limitata a quelli con codice intervento 80.6; altrettanto dicasi per il DRG 262 per i codici di procedura 85.20 e 85.21.

Sono inoltre stati esclusi dal controllo i ricoveri relativi al DRG 042 laddove la procedura chirurgica era relativa al trapianto di cornea.

Si ritiene opportuna la trasmissione, a tutte le strutture erogatrici, dei valori mediani della percentuale di appropriatezza, in quanto tali valori saranno presi a riferimento per l'individuazione degli obiettivi previsti dalla d.g.r. 8078/2002, che sarà effettuata nel mese di settembre p.v., unitamente alla trasmissione, per singola struttura erogatrice, della percentuale di appropriatezza, per i ricoveri ordinari, raggiunta dalle strutture stesse durante la prima fase di attuazione dei RL\_PVA.

Un ricovero attribuito al gruppo dei DRG medici è stato definito inappropriato quando tutte le giornate che lo compongono sono risultate inappropriate (l'analisi dei ricoveri di durata superiore a 10 giornate è stata interrotta alla decima giornata).

Un ricovero attribuito al gruppo dei DRG chirurgici è stato definito inappropriato quando nella giornata di ammissione non è stato soddisfatto almeno uno dei criteri previsti nel manuale, sezione AEP-ES.

Nelle tabelle di seguito riportate, suddivise secondo tipologia di DRG (M = medico, C = chirurgico) è indicato per ciascun DRG il valore mediano della percentuale di appropriatezza della produzione DRG specifica di tutte le strutture regionali accreditate.

DRG	Tipo	Descrizione	Percentuale appropriatezza ricoveri ordinari (Valore mediano calcolato su tutte le strutture)
019	M	Mal. nervi cranici e periferici senza CC	45%
025	M	Convulsioni e cefalea, età > 17 senza CC	66%
065	M	Alterazioni dell'equilibrio	65%
131	M	Mal. vascolari periferiche senza CC	45%
133	M	Aterosclerosi senza CC	38%
134	M	Iperensione	40%
142	M	Sincope e collasso senza CC	58%
183	M	Gastroent., miscell. mal. diger., età > 17 senza C	41%
187	M	Estrazioni e riparazioni dentali	10%
208	M	Mal. vie biliari senza CC	62%
243	M	Affezioni mediche del dorso	42%

DRG	Tipo	Descrizione	Percentuale appropriatezza ricoveri ordinari (Valore mediano calcolato su tutte le strutture)
276	M	Patologie non maligne della mammella	10%
281	M	Traumi pelle, sottocut. e mammella età > 17 senza C	33%
283	M	Mal. minori della pelle con CC	55%
284	M	Mal. minori della pelle senza CC	10%
294	M	Diabete età > 35	50%
301	M	Mal. endocrine senza CC	20%
324	M	Calcolosi urinaria senza CC	40%
326	M	Segni, sintomi rene e vie urinarie, età > 17 senza C	25%
395	M	Anomalie dei globuli rossi, età > 17	45%
467	M	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	10%

DRG	Tipo	Descrizione	Percentuale appropriatezza ricoveri ordinari (Valore mediano calcolato su tutte le strutture)
040	C	Int. extraoculari escl. orbita, età > 17	9%
041	C	Int. extraoculari escl. orbita, età < 18	0%
042	C	Int. intraoculari escl. retina, iride e cristallino	29%
055	C	Miscellanea int. su orecchio, naso, bocca e gola	27%
119	C	Legatura e stripping di vene	27%
158	C	Int. su ano e stoma senza CC	33%
160	C	Int. ernia escl. inguin. e femor., età > 17 senza C	66%
162	C	Int. ernia inguinale e femorale, età > 17 senza C	31%
163	C	Int. ernia, età < 18	0%
222	C	Int. su ginocchio senza CC	19%
232	C	Artroscopia	33%
262	C	Biopsia mammella e esciss. locale non per T.M.	10%
267	C	Int. perianali e pilonidali	23%
270	C	Altri int. pelle, sottocutaneo e mammella senza CC	8%

Il direttore generale: Renato Botti

[BUR20020125]

[3.2.0]

CIRC.R. 12 AGOSTO 2002 - N. 40

**Direzione Generale Sanità - Provvedimenti da adottare per far fronte alla «emergenza amianto» in caso di eventi meteorologici straordinari**

- Ai Direttori Generali delle ASL
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
- Ai Responsabili dei Servizi PSAL delle ASL
- e p.c. Al Direttore Generale dell'ARPA
- Loro Sedi

In seguito ai recenti eventi meteorologici straordinari che hanno colpito alcuni comuni lombardi, si rende necessario che vengano adottati provvedimenti adeguati alla fase di emergenza in relazione alla necessità di intervenire in tempi rapidi per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (per lo più coperture in cemento-amianto), pur tenendo presente l'esigenza primaria di tutela della salute della popolazione generale e lavorativa in rapporto al rischio di inalazione di fibre determinata da interventi non corretti su materiale in stato di evidente deterioramento o non adeguatamente rimosso.

Pertanto, solo ed esclusivamente in casi di documentata emergenza, è auspicabile l'adozione della seguente procedura «semplificata» che permetta di acquisire in tempi contenuti l'autorizzazione per gli interventi, come previsto dall'art. 34 del d.lgs. 277/91:

- 1) il proprietario dell'immobile è tenuto a dichiarare al comune di competenza:
- le condizioni che hanno determinato lo stato di emergenza relativa all'immobile su cui si prevede l'intervento;
  - il nominativo della ditta incaricata, scelta tra quelle che dispongono di coordinatore e addetti in possesso di regolare «patentino» regionale;
  - la data di inizio prevista per i lavori;
- 2) l'impresa che effettua i lavori dovrà redigere il piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 277/91 anche in forma «semplificata» rispetto al modello in uso presso l'ASL di competenza purché le modalità di intervento prevedano, quanto meno:
- che l'incapsulamento della copertura avvenga con pompe a bassa pressione o mediante nebulizzazione;
  - che il materiale venga raccolto e confezionato evitando ulteriore deterioramento (quindi con l'esclusione di mezzi meccanici);
  - che i materiali rimossi vengano chiusi in teli di plastica accuratamente sigillati e successivamente inviati a discariche autorizzate;
  - che gli addetti siano adeguatamente protetti;
  - che le operazioni vengano eseguite garantendo i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.

Tale piano di lavoro andrà presentato alla ASL di competenza che si impegnerà a garantire, coinvolgendo per gli aspetti di sua competenza il locale Dipartimento ARPA, la risposta entro 48 ore; in caso contrario varrà il principio del silenzio/assenso.

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota.

Per il dirigente V. Carreri:  
Elio Sebastiani

[BUR20020126]

[3.4.0]

COM.R. 26 AGOSTO 2002 - N. 146

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Bando di concorso per l'assegnazione di assegni di studio agli studenti delle scuole superiori della Regione Lombardia**

Approvazione della graduatoria di merito per 2.000 assegni di studio individuali.

In base al bando in oggetto pubblicato sul Bollettino n. 42 Serie Ordinaria del 15 ottobre 2001 si rende nota l'approvazione del decreto n. 15445 del 20 agosto 2002 e dei relativi allegati A e B che si intendono omessi.

I beneficiari dell'assegno avvisati tramite lettera riceveranno la somma con le modalità da loro scelte entro il 30 settembre 2002.

Per la salvaguardia della privacy, dal 1° ottobre 2002 notizie in merito alla posizione in graduatoria, potranno essere fornite al richiedente esclusivamente previa richiesta scritta, da inviarsi alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Servizio u.o. indirizzi e controllo attività formativa, via Soderini, 24 - 20146 Milano.

Dalla stessa data sarà attivo il numero verde 800 447 110 che fornirà informazioni di carattere generale.

[BUR20020127]

COM.R. 27 AGOSTO 2002 - N. 147

**Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2002**

Si comunica che nel mese di luglio 2002 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria  
S.O. = Supplemento Ordinario  
S.S. = Supplemento Straordinario  
Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni  
Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi  
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis  
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

## LUGLIO 2002

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
27	1	Se.O.	156
	1	Se.O.Bis	156
	1	I S.S.	157
	2	II S.S.	158
	3	Se.I.	159
	3	Se.I.C.	160
	4	III S.S.	161
28	5	IV S.S.	162
	8	Se.O.	163
	8	Se.O.Bis	163
	9	I S.S.	164
	10	Se.I.	165
	10	Se.I.Bis	165
	10	Se.I.C.	166
29	11	II S.S.	167
	12	I S.O.	168
	15	Se.O.	169
	15	Se.O.Bis	169
	16	I S.S.	170
	17	Se.I.	171
	17	Se.I.C.	172
30	18	II S.S.	173
	19	III S.S.	174
	22	Se.O.	175
	22	Se.O.Bis	175
	23	I S.S.	176
	24	Se.I.	177
	24	Se.I.Bis	177
31	24	Se.I.C.	178
	25	II S.S.	179
	26	I S.O.	180
	29	Se.O.	181
	29	Se.O.Bis	181
	30	I S.S.	182
	31	Se.I.	183
31	Se.I.C.	184	



**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

[BUR20020128]

[5.3.1]

**D.D.G. 23 LUGLIO 2002 – N. 14021**

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Istituzione del gruppo di lavoro per la definizione degli obiettivi di bonifica di cui al decreto dirigenziale n. 16528 del 6 luglio 2001, avente per oggetto: «Approvazione del progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale dell'area ricadente nei comuni di Arcene, Ciserano, Pontirolo Nuovo e Treviglio presentato dalla Soc. Castalcrom s.r.l. con sede legale in via Marconi n. 49, Castelli Calepio (BG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471»**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Preso atto del:

– d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;

– d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamata la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e s.m.i., recante «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

Richiamato:

– il decreto dirigenziale n. 32918 del 19 dicembre 2000 avente per oggetto: «Approvazione del perimetro dell'area inquinata ricadente nei comuni di Ciserano, Pontirolo Nuovo, Arcene e Treviglio della provincia di Bergamo, del piano di caratterizzazione degli interventi di bonifica nell'area inquinata, presentati dalla Società Castalcrom s.r.l. con sede legale in via Marconi, n. 49 del comune di Castelli di Calepio (BG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471»;

– il decreto dirigenziale n. 16528 del 6 luglio 2001, avente per oggetto: «Approvazione del progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale dell'area ricadente nei comuni di Arcene, Ciserano, Pontirolo Nuovo e Treviglio presentato dalla Soc. Castalcrom s.r.l. con sede legale in via Marconi n. 49, Castelli Calepio (BG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471»;

Preso atto che il punto 5, del decreto 16528/2001, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro tra gli enti territorialmente competenti per la definizione degli obiettivi di bonifica;

Ritenuto comunque di far salve le competenze e le responsabilità di ciascun ente rappresentato nel collegio;

Richiamate le proprie note n. 32195 del 26 ottobre 2001 e n. 16971 del 14 maggio 2002, con cui è stata chiesta agli enti ed agli organismi tecnici territorialmente competenti la nomina di un rappresentante incaricato a far parte del Gruppo di Lavoro;

Preso atto che:

– la Provincia di Bergamo con nota, in atti regionali n. 33595 dell'8 novembre 2001, ha nominato l'ing. Giorgio Novati quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– l'ARPA – dipartimento di Bergamo – con nota, in atti regionali n. 33592 dell'8 novembre 2001, – ha nominato il dott. Guido Pezzera quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– l'ASL della provincia di Bergamo – dipartimento di prevenzione – con nota, in atti regionali n. 34761 del 19 novembre 2001, ha nominato la dott.ssa Vincenza Amato quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– il comune di Treviglio con nota, in atti regionali n. 37345 dell'11 dicembre 2001, ha nominato l'arch. Antonio Maraniello quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con nota, in atti regionali n. 17868 del 17 maggio 2002, ha

nominato il dott. Giovanni Giupponi quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– la Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – con nota, in atti regionali n. 18328 del 21 maggio 2002, ha nominato il p.a. Roberto Bottazzi quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– il comune di Ciserano con nota, in atti regionali n. 18921 del 24 maggio 2002, ha nominato l'arch. Alessandro Zanini quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– il comune di Arcene con nota, in atti regionali n. 21309 del 17 giugno 2002, ha nominato l'arch. Roberto Pagliaro quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

– il comune di Pontirolo Nuovo con nota n. 24119 del 17 luglio 2002, ha nominato il geom. Alfredo Sala Danna quale rappresentante designato a far parte del Gruppo di Lavoro;

Ritenuto di affidare:

– il coordinamento del Gruppo di Lavoro al dott. Nicola Di Nuzzo, U.O. Gestione Rifiuti della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

– all'arch. Massimiliana Marazzini, U.O. Gestione Rifiuti della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità l'incarico di coadiuvare il coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni e di segretario nel contesto del Gruppo di Lavoro;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Ravvisata l'urgenza di procedere alla formalizzazione del Gruppo di Lavoro;

**Decreta**

1. di istituire il Gruppo di Lavoro (più avanti definito Gruppo) per le finalità espresse in premessa ed in adempimento a quanto previsto dal punto 5 del decreto dirigenziale n. 16528 del 6 luglio 2001, tra la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, l'ARPA – Dipartimento di Bergamo, l'ASL della provincia di Bergamo – dipartimento di Prevenzione, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e i comuni di Arcene, Ciserano, Pontirolo Nuovo e Treviglio;

2. di riconoscere, in rappresentanza degli enti indicati nel punto 1 quali componenti del Gruppo di lavoro i signori:

– p.a. Roberto Bottazzi per la Regione Lombardia – Direzione Agricoltura;

– ing. Giorgio Novati per la provincia di Bergamo;

– dott. Guido Pezzera per l'ARPA – dipartimento di Bergamo;

– dott.ssa Vincenza Amato per l'ASL provincia di Bergamo – dipartimento di prevenzione;

– dott. Giovanni Giupponi per il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;

– arch. Alessandro Zanini per il comune di Ciserano;

– arch. Roberto Pagliaro per il comune di Arcene;

– arch. Antonio Maraniello per il comune di Treviglio;

– il geom. Alfredo Sala Danna per il comune di Pontirolo Nuovo

3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro di cui al precedente punto 2):

a) agisce, in via prevalente, nell'ottica della motivazione, iniziativa e confronto, a mente della semplificazione e accelerazione amministrativa;

b) è improntato verso il rapporto paritario, funzionale e non gerarchico tra le amministrazioni e organi rappresentati;

c) stabilisce le modalità di memorizzazione delle sedute e di verbalizzazione, eventualmente anche su supporto informatico;

d) collabora per dare attuazione ai principi di funziona-



lità, flessibilità e di collegamento e collaborazione tra gli uffici, per consentire la piena corrispondenza dell'azione progettuale agli interessi primari, cioè la salute pubblica e la difesa dell'ambiente;

e) suggerisce le eventuali modalità relazionali di raccordo, concertazione e consultazione con i soggetti esterni, attraverso le strutture, gli strumenti ed i canali di comunicazione adeguati, anche al fine di consentire l'informazione pubblica costante e corretta;

5. di dare atto che l'attività consultiva svolta dal Gruppo non è configurabile come esercizio di potere sostitutivo del ruolo e della competenza della amministrazione procedente, alla quale spetterà l'adozione dei necessari provvedimenti o atti conseguenti;

6. di ritenere conveniente prevedere la delega della rappresentanza da parte dei singoli componenti del Gruppo ad altri soggetti, purché appartenente alla stessa struttura e con criterio di continuità;

7. di ravvisare, a mente del principio della partecipazione, regolare l'eventuale integrazione della composizione del Gruppo con i rappresentanti di altre amministrazioni o enti diversi, che sovrintendono alla salvaguardia e alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi;

8. di affidare al sig. Nicola Di Nuzzo, per le mansioni svolte nell'ambito delle tematiche ambientali, il coordinamento dei lavori del Gruppo;

9. di affidare alla sig.ra Massimiliana Marazzini il compito di coadiuvare il coordinatore e lo sviluppo delle funzioni meglio evidenziate in premessa;

10. di dare atto, nella fattispecie, che la Regione non prevede compensi spettanti ai componenti del Gruppo;

11. di prendere atto del diritto del cittadino alla informazione e all'accesso ai dati ambientali, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni;

12. di notificare il presente atto alla Soc. Castelcrom s.r.l. con sede legale in via Marconi, n. 49 del comune di Calepio (BG), alla provincia di Bergamo, all'ARPA dipartimento di Bergamo, all'ASL della provincia di Bergamo - dipartimento di prevenzione, al Consorzio di Bonifica della Media Bergamasca, ai comuni di Ciserano, Arcene, Pontirolo Nuovo e Tregiglio;

13. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

14. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Adriano Vignali

[BUR20020129]

D.D.G. 24 LUGLIO 2002 - N. 14093

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione e autorizzazione degli interventi di potenziamento ed integrazione dei sistemi di bonifica già esistenti ed operativi sul Lotto 2, così come da progetto approvato di cui alla d.g.r. 3490/2001, attraverso l'utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal Lotto 1 dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli nei comuni di Rho-Pero, attraverso il potenziamento degli impianti di Bioventing e Air Sparging e presa d'atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla Società AgipPetroli s.p.a., «Rimozione hot-spot Lotto 2 - Status attività» redatti in data febbraio e aprile 2002, riguardanti la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati nel corso della campana geognostica intermedia del Lotto 2**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la d.g.r. 1° agosto 1996, n. 17252, avente per oggetto: «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare»;

Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

Atteso che l'Accordo di Programma di cui sopra dispone all'art. 5 la costituzione, con finalità di controllo, di un Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma stesso, presieduto dal Presidente della giunta o da assessore regionale delegato;

Visto il d.p.g.r. 14 marzo 2001, n. 5595 di approvazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5, comma 3, della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 dell'atto integrativo all'Accordo di Programma di cui sopra;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 1998, n. 37802 di approvazione del progetto globale di bonifica dell'ex Raffineria Agip Petroli di Rho-Pero e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste al progetto esecutivo di bonifica del settore Sud-Est dell'insediamento, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, approvato con d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 2000, n. 48535 di presa d'atto delle determinazioni assunte in merito alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521;

Vista la d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 di approvazione del documento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del Progetto esecutivo - novembre 2000», e dell'integrazione allo stesso, «Note Integrative - dicembre 2000» presentati dalla Società AgipPetroli s.p.a. e autorizzazione degli interventi previsti, relativi alle operazioni di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nei comuni di Rho e Pero, in ottemperanza all'Accordo di Programma predetto;

Considerato che l'attività di bonifica, in ottemperanza all'Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato, individua due programmi temporali per rispettivi due lotti d'intervento nei tre Settori dell'ex Raffineria (Sud-Est, Centrale e Nord-Ovest), quali:

- Settore Sud-Est - Lotto n. 1, completamento bonifica entro il 30 settembre 2001;
- Settori Centrale e Nord-Ovest - Lotto 2, completamento bonifica entro il 30 giugno 2003;

Richiamato il d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 28 febbraio 2002, n. 2939, di approvazione del processo sperimentale «Enisolvex», proposto dalla Società AgipPetroli attraverso prova industriale di trattamento «on site» dei suoli contaminati, nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho/Pero da parte della Società EniTecnologie e di approvazione delle varianti integrative e modificative al documento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del Progetto esecutivo - novembre 2000» e dell'integrazione allo stesso, «Note Integrative - dicembre 2000» approvato con d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 nonché di autorizzazione degli interventi previsti, relativi alle operazioni di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nei comuni di Rho e Pero;

Vista la nota n. 63990/3209/1995 del 6 maggio 2002, con la quale la Provincia di Milano trasmette la Disposizione Dirigenziale del Direttore Centrale Ambiente n. 29 dell'8 aprile 2002 R.G. n. 2462/2002 di attestazione del completamento degli interventi di bonifica nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli - Lotto 1 di Rho e Pero;

Vista la nota del 16 maggio 2002 della Società AgipPetroli

s.p.a. con sede in Roma - via Laurentina, 449, agli atti regionali con protocollo n. 17643 del 16 maggio 2002, relativa agli interventi di potenziamento ed integrazione dei sistemi di bonifica già esistenti ed operativi sul Lotto 2, attraverso l'utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal Lotto 1 dell'area dell'ex raffineria;

Rilevato dalla nota di cui sopra che gli interventi integrativi citati, sono stati realizzati al fine di un miglioramento del processo globale di bonifica, attraverso il potenziamento degli impianti di:

- Bioventing - per i quali il sistema integrativo proposto, prevede la realizzazione di sei pozzi di iniezione aria, collegati a tre gruppi di compressione, recuperati dal Lotto 1, in particolare in aree marginali rispetto alle aree coperte dai sistemi di bonifica;

- Air Sparging - per i quali il sistema integrativo proposto, prevede la realizzazione di tre separati gruppi di pozzi di iniezione, per un totale di 40 pozzi posti direttamente in corrispondenza di isolati focolai di contaminazione, collegati a, due stazioni di compressione aria;

Rilevato inoltre dalla nota tecnica della Società AgipPetroli che a copertura delle aree oggetto dei sistemi integrativi di Air Sparging, saranno eserciti in modalità Soil Vapor Extraction (SVE) i pozzi presenti del sistema integrato SVE/Bioventing, mentre in corrispondenza della nuova stazione di Air Sparging sarà operativo il sistema di recupero attivo vuoto assistito (Vacuum Enhanced Recovery - VER) di idrocarburi in libero galleggiamento sulla falda, al fine del recupero ed il successivo trattamento di gas eventualmente generati dalla falda durante il trattamento;

Atteso che i sistemi integrativi sopra richiamati perseguono la finalità di fornire maggiore garanzia di raggiungimento degli obiettivi di bonifica nei tempi indicati dal progetto approvato e di salvaguardare la qualità delle acque sotterranee nei confronti dei futuri recettori superficiali;

Considerato che al fine di favorire l'Azione collegiale con gli Enti di controllo, la Società AgipPetroli e l'Ente Fiera, vengono convocati opportuni incontri tecnici con la finalità del rispetto dei tempi imposti e di una stesura dei contenuti progettuali relativi alla bonifica dell'area che siano condivisibili dai soggetti ed enti coinvolti, propedeutici alla redazione degli elaborati esecutivi, e che siano di supporto alle attività dei Sotto-tavoli tecnici all'uopo istituiti per la disamina e le determinazioni delle criticità relative alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture fieristiche relative nelle specifiche materie;

Richiamato il verbale dell'incontro tecnico tenutosi il 30 maggio 2002 depositato agli atti dell'Ufficio «Bonifica delle Aree Contaminate» della scrivente Direzione Generale;

Preso atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla Società AgipPetroli s.p.a., agli atti regionali con protocollo n. 23062 del 4 luglio 2002, in ottemperanza alle richieste degli enti presenti all'incontro del 30 maggio 2002, - «Rimozione hot-spot Lotto 2 - Status attività» redatti in data febbraio e aprile 2002 e riguardanti la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati nel corso della campana geognostica intermedia del Lotto 2;

Atteso che l'elaborato documentale di cui sopra descrive le attività di caratterizzazione integrativa svolte, finalizzate alla definizione piano-altimetrica della distribuzione e magnitudo della contaminazione residua in corrispondenza degli hot-spot individuati;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di potenziamento ed integrazione dei sistemi di bonifica già esistenti ed operativi sul Lotto 2, così come da progetto approvato di cui alla d.g.r. 3490/2001, attraverso l'utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal Lotto 1 dell'area dell'ex raffineria, attraverso il potenziamento degli impianti di Bioventing e Air Sparging, come sopra descritto;

Ritenuto di autorizzare gli interventi integrativi di cui sopra;

Ritenuto altresì di prendere atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla Società AgipPetroli s.p.a., «Rimozione hot-spot Lotto 2 - Status attività» redatti in data febbraio e aprile 2002 e riguardanti la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati nel corso della campana geognostica intermedia del Lotto 2;

Ritenuto di far salvo quanto già deliberato con il provvedimento di Giunta regionale n. 3490/2001 e decretato con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 2939/2002;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di costituzione delle Direzioni generali e di nomina dei Direttori generali;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generati interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 l. 15 maggio 1997, n. 127;

#### Decreta

1. di approvare gli interventi di potenziamento ed integrazione dei sistemi di bonifica già esistenti ed operativi sul Lotto 2, così come da progetto approvato di cui alla d.g.r. 3490/2001, attraverso l'utilizzo delle attrezzature di bonifica rimosse dal Lotto 1 dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli nei comuni di Rho e Pero, attraverso il potenziamento degli impianti di Bioventing e Air Sparging, come descritto in premessa;

2. di autorizzare gli interventi integrativi di cui al punto 1.;

3. di prendere atto dei rapporti tecnici trasmessi dalla Società AgipPetroli s.p.a., «Rimozione hot-spot Lotto 2 - Status attività» redatti in data febbraio e aprile 2002 e riguardanti la caratterizzazione e la rimozione degli hot-spot evidenziati nel corso della campana geognostica intermedia del Lotto 2;

4. di far salvo quanto già deliberato con il provvedimento di Giunta regionale n. 3490/2001 e decretato con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 2939/2002;

5. di comunicare il presente atto alla Provincia di Milano, ai comuni di Rho e Pero, all'A.R.P.A. Lombardia - Servizio territoriale Garbagnate - Laboratorio Chimico Ambientale - Area Tutela Ambientale, alla Società AgipPetroli s.p.a., al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, e di trasmettere copia alla Società Sviluppo Sistema Fiera s.p.a.;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

p. il direttore generale  
Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Adriano Vignali

[BUR20020130]

**D.D.G. 1 AGOSTO 2002 - N. 14834**

**Direzione Generale Sanità - Approvazione di uno schema tipo di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 4 maggio 1990 n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Vista la l.r. 28 marzo 2000 n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61»;

Visto il d.d.g. sanità n. 27223 del 3 novembre 2000 «Afferenze dei D.M.T.E. della Provincia di Milano e individuazione delle sedi dei S.I.M.T. della Regione Lombardia»;

Visto il decreto del ministero della sanità 5 novembre 1996 «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale»;

Vista la d.g.r. n. 4055 del 30 marzo 2001 «Introduzione della ricerca di costituenti da virus HCV nello screening degli emocomponenti destinati alla trasfusione» che prevede che i costi discendenti dall'attuazione del provvedimento stesso

saranno assicurati dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale destinate alla remunerazione delle funzioni non tariffabili, iscritte al capitolo 2.3.11.5471 del bilancio per l'esercizio 2001;

Vista la d.g.r. n. 8075 del 18 febbraio 2002 «Modifica e integrazione della deliberazione n. 7/7087 del 23 novembre 2001 recante ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2002"» che stabilisce, tra l'altro, che «in attesa della ridefinizione delle tariffe relative alla produzione degli emocomponenti, transitoriamente e solo per il 2002, per ogni unità di sangue intero (in sacca multipla con soluzione additiva di 450 ml +/- il 10%) e classificata prodotta dalle Aziende ed Enti Sanitari autorizzati sarà riconosciuta una quota aggiuntiva pari a € 36 (69.706 lire arrotondate) attraverso il finanziamento relativo alle funzioni non tariffate»;

Considerato che la l.r. 20/2000, art. 4, comma 2, prevede che i D.M.T.E. «coordinano tutte le attività trasfusionali per il territorio di competenza» e «svolgono funzione di primo livello di compensazione per emocomponenti e plasmaderivati per le strutture del territorio di competenza e fungono da riferimento per il CRCC per la programmazione e la attuazione dei meccanismi di compensazione regionale e interregionale»;

Stabilito, quindi, che per la stipula delle convenzioni per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia è necessario acquisire il parere del/i Responsabile/i Coordinatore/i del/i D.M.T.E. interessato/i;

Stabilito, inoltre, che per la cessione di sangue ed emocomponenti a strutture sanitarie extraregionali, oltre al parere del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. interessato è necessario acquisire anche il parere della Direzione Generale Sanità;

Considerato che, secondo la normativa vigente, il primo livello di compensazione è l'ambito del D.M.T.E. a cui seguono quello regionale e poi quello nazionale;

Stabilito, quindi, che le forniture potranno essere interrotte, totalmente o parzialmente, al verificarsi di una carenza per le strutture del D.M.T.E. cedente o, nel caso cessioni extraregionali, al verificarsi di una carenza per le strutture della Regione Lombardia;

Precisato che:

- le unità di sangue e gli emocomponenti saranno ceduti ai prezzi fissati dalla normativa vigente (d.m. sanità 5 novembre 1996);
- per ogni unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza sarà applicato un supplemento di € 10,33;
- per le cessioni tra S.I.M.T. della Regione Lombardia non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione volta a contribuire alle spese di funzionamento generale della Struttura Trasfusionale produttiva e della consulenza tecnico scientifica fornita;
- per le cessioni tra S.I.M.T. della Regione Lombardia non devono essere fatturati né i 36 € previsti per ogni unità di sangue prodotta né i costi derivanti dalla ricerca di costituenti da virus HCV;

Precisato, inoltre, che la Regione Lombardia per le unità di sangue e gli emocomponenti ceduti a strutture sanitarie extraregione non erogherà alle strutture produttrici né i 36 € né i costi derivanti dalla ricerca di costituenti da virus HCV;

Considerato necessario definire in allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, uno schema tipo di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia;

Acquisito, nell'incontro del 12 luglio 2000 il parere favorevole della CTS sul citato schema tipo di convenzione;

Stabilito di approvare lo schema tipo di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia, riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, a cui devono attenersi in modo vincolante tutte le Aziende Sanitarie della Regione Lombardia;

Precisato che lo schema tipo di convenzione potrà essere utilizzato anche per la cessione di emoderivati;

Stabilito di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modifiche;

Per le motivazioni indicate in premessa:

Delibera

**Art. 1**

Di stabilire che per la stipula delle convenzioni per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia è necessario acquisire il parere del/i Responsabile/i Coordinatore/i del/i D.M.T.E. interessato/i.

**Art. 2**

Di stabilire che per la cessione di sangue ed emocomponenti a strutture sanitarie extraregionali, oltre al parere del Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. interessato è necessario acquisire anche il parere della Direzione Generale Sanità.

**Art. 3**

Di stabilire che le forniture potranno essere interrotte, totalmente o parzialmente, al verificarsi di una carenza per le strutture del D.M.T.E. cedente o, nel caso cessioni extraregionali, al verificarsi di una carenza per le strutture della Regione Lombardia.

**Art. 4**

Di precisare che:

- le unità di sangue e gli emocomponenti saranno ceduti ai prezzi fissati dalla normativa vigente (d.m. sanità 5 novembre 1996);
- per ogni unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza sarà applicato un supplemento di € 10,33;
- per le cessioni tra S.I.M.T. della Regione Lombardia non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione volta a contribuire alle spese di funzionamento generale della Struttura Trasfusionale produttiva e della consulenza tecnico scientifica fornita;
- per le cessioni tra S.I.M.T. della Regione Lombardia non devono essere fatturati né i 36 € previsti per ogni unità di sangue prodotta né i costi derivanti dalla ricerca di costituenti da virus HCV.

**Art. 5**

Di precisare che la Regione Lombardia per le unità di sangue e gli emocomponenti ceduti a strutture sanitarie extraregione non erogherà alle strutture produttrici né i 36 € né i costi derivanti dalla ricerca di costituenti da virus HCV.

**Art. 6**

Di approvare lo schema tipo di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie dotate di S.I.M.T. della Regione Lombardia, riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, a cui devono attenersi in modo vincolante tutte le Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.

**Art. 7**

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Renato Botti



ALLEGATO

**CONVENZIONE PER LA CESSIONE  
DI SANGUE UMANO ED EMOCOMPONENTI  
tra Aziende Sanitarie della Regione Lombardia  
dotate di S.I.M.T.**

TRA

l'Azienda .....  
con sede in .....  
codice fiscale e partita IVA .....  
nella persona del legale rappresentante .....  
di seguito nominata Azienda 1

E

l'Azienda .....  
con sede in .....



codice fiscale e partita IVA .....
nella persona del legale rappresentante .....
di seguito nominata Azienda 2,
acquisito il parere favorevole del Responsabile Coordinatore
del/i D.M.T.E. ....

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Azienda 1 garantisce alla Azienda 2, tramite il proprio Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e nell'ambito delle attività del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.), la cessione in via continuativa di sangue umano ed emocomponenti.

Art. 2

L'Azienda 1 potrà interrompere totalmente o parzialmente la fornitura .....

Art. 3

L'Azienda 1 si impegna a fornire, settimanalmente, le seguenti unità .....
(Per le unità di sangue intero e di globuli rossi concentrati è necessario precisare la suddivisione per gruppo e tipo Rh)

Art. 4

L'Azienda 2 si impegna a ritirare quanto stabilito dalla presente convenzione, e comunque a pagare le unità eventualmente non ritirate, fatti salve eventuali eccezioni concordate tra i legali rappresentanti delle Aziende 1 e 2.

Art. 5

Il ritiro del sangue avverrà ..... presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Azienda 1.

Il trasporto sarà effettuato a carico della Azienda ..... sotto la propria responsabilità e a cura di .....

Art. 6

L'Azienda 1 assicura che tutte le unità di emocomponenti cedute sono risultate negative ai test sierologici previsti dalla normativa vigente ed è responsabile del prodotto fino al momento della consegna dello stesso agli incaricati per il trasporto.

Art. 7

- L'Azienda 1 fatturerà mensilmente alla Azienda 2:
- le unità di sangue e di emocomponenti cedute al prezzo fissato dalle tariffe previste dalla normativa vigente;
- le spese di trasporto se effettuate dall'Azienda 1;
- un supplemento di € 10,33 per ciascuna unità fornita con procedura d'urgenza al di fuori del giorno concordato.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 8

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti dall'art. 109 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 e successive integrazioni o modifiche.

Art. 9

La presente convenzione decorre dal ..... e scade il .....
Resta salva la facoltà di disdetta anticipata da comunicarsi da parte di uno dei Legali Rappresentanti contraenti, sentito il Responsabile Coordinatore del D.M.T.E. competente, almeno 60 giorni prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Le parti si riservano la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente accordo, previa comunicazione formale almeno 60 giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione il foro competente è .....
Letto, confermato e sottoscritto.

...../.....,

Azienda 1
Il legale rappresentante
Azienda 2
Il legale rappresentante

[BUR20020131]

[3.3.0]

D.D.G. 7 AGOSTO 2002 - N. 15172

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Approvazione delle indicazioni per la predisposizione, la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi della legge 236/93 in attuazione del decreto direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2001 recante «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo delle prassi di Formazione continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 118 della 388 del 23 dicembre 2000»;

Visto il regolamento (CE) 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Dato atto che il sopracitato Decreto Direttoriale prescrive la predisposizione di procedure in cui siano indicati i soggetti presentatori, attuatori e destinatari oltre alle modalità di selezione dei progetti, la durata degli interventi e il rispetto delle regole comunitarie in materia degli aiuti di stato alla formazione;

Dato atto, inoltre, che il medesimo Decreto Direttoriale prevede che le graduatorie relative ai progetti finanziabili abbiano una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione degli esiti della valutazione dei progetti;

Preso atto che il riparto delle risorse finanziarie tra le diverse Regioni, destinate al finanziamento dei piani formativi aziendali, assegna alla Regione Lombardia complessivamente 17.737.195,74 €;

Dato atto che:

- con d.g.r. n. 6/41487 del 19 febbraio 1999 sono stati riservati fondi da destinare alla formazione individuale, pari a 1.291.142,25 €, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Lombardia con Circolare MLPS n. 139/98,
• con d.g.r. n. 7/1942 del 6 novembre 2000 sono stati riservati fondi da destinare alla formazione individuale, pari a 1.291.142,25 €, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Lombardia con Circolare MLPS n. 30/2000;

Dato atto inoltre, che con d.g.r. n. 6251 del 1° ottobre 2001 e con il Decreto attuativo sull'accreditamento deliberato con d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002 si sono definiti i criteri per l'approvazione degli elenchi degli Operatori titolari di sedi operative accreditate per la formazione continua;

Valutata quindi la necessità di provvedere, con successivi atti, a seguito dell'approvazione degli elenchi degli Enti accreditati, a dar corso all'attuazione degli interventi di formazione individuale, al fine di soddisfare l'esigenza inderogabile dei lavoratori occupati di avvalersi di opportunità di riqualificazione, aggiornamento e di consolidamento delle proprie competenze professionali;

Ritenuto di approvare le allegate «Indicazioni per la predisposizione e la presentazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali» contenenti, fra l'altro, indicazioni puntuali in relazione ad azioni finanziabili, destinatari, operatori ammissibili al finanziamento, attribuzione delle risorse per azioni, obblighi degli operatori, spese ammissibili, procedure per la valutazione dei progetti, criteri della valutazione, pubblicità delle decisioni, modalità di presentazione dei progetti;

Ritenuto inoltre di approvare l'«Atto di Adesione» gli «Obblighi del Gestore» e la modulistica per la presentazione dei progetti;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Dato atto che per effetto del d.lgs. n. 29/1993 e della legge regionale n. 16/1996 deve considerarsi pienamente operante il principio della separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti amministrativo-gestionali con l'attribuzione dei primi agli organi politici e dei secondi alla dirigenza;

Decreta

1. di approvare le allegate «Indicazioni per la predisposizione e la presentazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali» (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato «Atto di Adesione» (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



3. di approvare l'Allegato «Disciplinare di concessione di Servizio per la realizzazione di progetti formativi "Obblighi del Gestore"» (Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare l'Allegato «Modulistica per la presentazione dei progetti» (Allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Regione Lombardia;

6. di inserire le azioni di formazione previste dal presente provvedimento, nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione, come previsto dal regolamento (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sul GUCE del 13 gennaio 2001 serie L.10;

7. di demandare all'approvazione di successivi atti:

- la costituzione del Nucleo di valutazione per la valutazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali;
- l'approvazione di due graduatorie dei piani formativi distinte in: piani formativi aziendali e piani formativi settoriali/territoriali;
- l'approvazione delle modalità con cui gli Operatori dovranno presentare la rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento;
- il trasferimento, in caso vi siano risorse finanziarie inutilizzate, da una tipologia di piani all'altra e di destinare eventuali ulteriori risorse aggiuntive ai progetti ammessi al finanziamento;
- l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati, anche attraverso l'approvazione di rettifiche o variazioni agli stessi che non comportino modifiche sostanziali;
- la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione degli interventi di formazione individuale.

Il direttore generale  
formazione istruzione e lavoro: Renzo Ruffini

ALLEGATO 1)

**INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI,  
INTERAZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI**

**Direttiva e rif. normativi**

Atto d'indirizzo - anno formativo 2002-2003 - Direttiva 6, Formazione continua - d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002

L.r. 1/1999

L.r. 1/2000

L.r. 18/2000

L. 236/93

L. 196 del 24 giugno 1997 art. 13 e art. 17

L. 338 del 23 dicembre 2000 art. 118

Decreto Direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2002)

Regolamento 68/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione.

**Risorse**

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnate risorse complessive pari a 17.737.195,74 €, così suddivise:

- progetti corsuali aziendali e interaziendali 5.321.158,74 €;
- progetti quadro settoriali e territoriali 12.416.037,00 €.

I finanziamenti erogati sono da considerarsi quota pubblica dei progetti. A tali risorse si deve obbligatoriamente assommare il cofinanziamento privato delle imprese beneficiarie in misura non inferiore a quanto stabilito dal Reg (CE) 68/2001 in tema di aiuti di stato alla formazione.

Il presente dispositivo opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 68/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione. Gli interventi formativi, ai sensi del Reg. (CE) n. 68/2001, si suddividono come segue:

*Formazione specifica:* la formazione che comporti insegna-

menti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

*Formazione generale:* la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Quote massime di finanziamento pubblico		Formazione specifica	Formazione generica
GRANDI IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	25%	50%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3	30%	55%
PICCOLE MEDIE IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	35%	70%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3	40%	75%

Le percentuali indicate nella tabella sono aumentate del 10% per interventi rivolti alla formazione dei soggetti svantaggiati (Reg. CE 68/2001).

Per i progetti interaziendali, settoriali e territoriali, rivolti a PMI e G.I., il calcolo del cofinanziamento privato obbligatorio si determina in modo proporzionale al numero di partecipanti relativo a ciascuna tipologia di impresa.

La DG Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse, alla loro riallocazione all'interno del presente dispositivo di attuazione, nonché alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste nel presente dispositivo.

**Massimali per domanda - Limitazioni per operatore**

Finanziamento pubblico massimo per singolo progetto corsuale aziendale o interaziendale pari 126.000,00 €. È ammessa la presentazione di un solo progetto per azienda destinataria della formazione. I Consorzi e gli Operatori titolari di sedi operative accreditate o che, alla data della presentazione del progetto, abbiamo già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua, possono presentare più progetti con il vincolo di un solo progetto per azienda destinataria della formazione.

Finanziamento pubblico massimo per singolo progetto quadro territoriale o settoriale pari a 514.800,00 €. È ammessa la presentazione di un solo progetto territoriale o settoriale per ciascun soggetto richiedente; lo stesso soggetto può comunque partecipare, come partner o associato, ad altri progetti presentati da un diverso soggetto.

**Destinatari e copertura geografica**

I destinatari finali delle azioni formative sono i lavoratori dipendenti delle imprese, nonché i soci-lavoratori di cooperative, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160/75 così come modificata dall'art. 25 della legge 845/78. Possono essere destinatari dei piani formativi anche dipendenti con contratto di apprendistato o formazione lavoro solo per attività formativa supplementare a quella prevista dai rispettivi contratti.

Sono esclusi titolari di imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, prestatori di lavoro occasionale, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono esclusi altresì i soci di cooperative che partecipano agli utili o i soci-volontari.

Gli interventi previsti dal presente bando sono rivolti a lavoratori di imprese che hanno sedi operative in regione Lombardia.

Le imprese che hanno unità operative anche in altre Regioni, possono far partecipare all'intervento formativo anche dipendenti di tali unità, purché in misura non superiore al 50% del totale dei partecipanti. In tal caso, fatto salvo il riconoscimento del reddito di tali allievi quale quota di cofinanziamento privato, rimangono a carico dell'impresa le spese connesse al loro trasferimento, al vitto ed all'alloggio.

**Soggetti ammissibili**

*Progetti corsuali aziendali e interaziendali*

- Imprese, anche riunite in ATS/ATI, per progetti destinati esclusivamente ai propri dipendenti.

- Operatori titolari di sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento, o che, alla data della presentazione del progetto, abbiamo già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua, secondo le modalità previste dal d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002.»

*Progetti settoriali e territoriali*

- Associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali, e/o di categoria localizzate in Lombardia o loro strutture di servizi specializzate, purché possedute al 51% e di costituzione antecedente alla pubblicazione delle presenti disposizioni, e titolari di sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento, o che, alla data della presentazione del progetto, abbiamo già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua, secondo le modalità previste dal d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002.»
- Enti bilaterali, titolari di sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento, o che, alla data della presentazione del progetto, abbiamo già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua, secondo le modalità previste dal d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002.»

Gli Operatori sopra richiamati possono presentare progetti anche riuniti in ATS/ATI.

Possono altresì presentare domanda di finanziamento, solo su specifico incarico di Associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali, e/o di categoria localizzate in Lombardia e/o enti bilaterali, Enti di formazione, anche organizzati in ATS/ATI, titolari di sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento, o che, alla data della presentazione del progetto, abbiamo già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua, secondo le modalità previste dal d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002.»

**Tipologie di progetto**

- Progetti corsuali aziendali e/o interaziendali
- Progetti settoriali e/o territoriali

I progetti di entrambe le tipologie devono essere corredati da un piano formativo concordato e sottoscritto tra le parti sociali, ai sensi del Decreto Direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2002).

**Indicazioni per la predisposizione dei progetti formativi**

I progetti formativi settoriali e territoriali (cui va allegato l'accordo sottoscritto dalle parti sociali) devono contenere indicazioni relative a:

- settori/comparti di riferimento ed eventuale loro localizzazione;
- fabbisogni formativi del settore/comparto/territorio individuato;
- finalità delle azioni formative;
- programma, contenuti e metodologia dell'intervento;
- individuazione di azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, analisi dei fabbisogni specifici, monitoraggio e valutazione dei risultati di progetto;
- modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite.

I progetti formativi aziendali/interaziendali (cui va allegato l'accordo sottoscritto dalle parti sociali) devono contenere indicazioni relative a:

- motivazioni dell'intervento;
- finalità delle azioni formative;
- analisi della situazione, obiettivi di miglioramento, risultati attesi;
- programma, contenuti e metodologia dell'intervento;
- modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;
- monitoraggio e risultati di progetto.

Per quanto attiene i progetti settoriali e/o territoriali è possibile destinare una quota massima del 30% del finanziamento

approvato per azioni di promozione, ricerche, analisi dei fabbisogni formativi, orientamento e bilanci di competenze, formazione dei formatori, monitoraggio e pubblicazione dei risultati. Tali azioni sono rivolte al miglioramento complessivo degli interventi di formazione destinati ai lavoratori, al settore e/o al territorio di appartenenza.

Le aziende coinvolte nei progetti settoriali e/o territoriali sono individuate all'avvio delle singole azioni formative.

**Data scadenza**

- Progetti corsuali aziendali e/o interaziendali.

Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2002. I formulari saranno resi disponibili a partire dal giorno della pubblicazione del presente dispositivo sul BURL. La presentazione dei progetti potrà essere effettuata a partire dal 2 settembre 2002.

- Progetti settoriali e/o territoriali

Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2002. I formulari saranno resi disponibili a partire dal giorno dalla pubblicazione del presente dispositivo sul BURL. La presentazione dei progetti potrà essere effettuata a partire dal 2 settembre 2002.

Con decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Lombardia, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, potranno essere disposte chiusure e riaperture dei termini di presentazione.

**Data termine attività**

Le attività formative dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, considerando neutro il mese di agosto.

**Calcolo del preventivo di spesa**

**Costo formazione**

Il Richiedente, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri sotto indicati:

	A	B
	Numero minimo allievi	Costo orario massimo
MEDIE/GRANDI IMPRESE	6	euro 180,00
PICCOLE IMPRESE	4	euro 180,00

Per il calcolo del costo della formazione il Richiedente dovrà procedere utilizzando la seguente formula:

$$\text{costo formazione} = \text{costo orario} \times \text{numero ore}$$

Dove:

- *costo orario* è il parametro massimale di costo orario (col. B),
- *numero ore* è la durata in ore formative del corso di formazione, comprendente aula ed esercitazioni, prevista dal Richiedente.

**Reddito allievi**

Al fine del calcolo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento, è ammesso anche l'importo destinabile alle spese di *reddito allievi*, così calcolato:

$$\text{reddito allievi} = \text{costo ora/all} \times n. \text{ allievi} \times n. \text{ ore durata}$$

Dove:

- *costo ora/all* è il costo orario aziendale dei dipendenti (inclusi oneri sociali e riflessi),
- *numero ore* è la durata in ore formative del corso di formazione, comprendente aula ed esercitazioni, prevista dal Richiedente.

L'importo relativo alle spese di *reddito allievi* rappresenta unicamente la quota di cofinanziamento privato obbligatorio posto a carico del Richiedente e non può superare il *costo formazione (1)*.

(1) Il *reddito allievi* è ammesso nel calcolo del finanziamento richiesto se il corso si tiene entro il normale orario di lavoro per l'azienda; se il corso si tiene fuori da tale orario, il *costo ora/all* deve riferirsi al compenso ordinario, dimostrando la corresponsione di specifica retribuzione. Il costo sostenuto relativamente al *reddito allievi*, e quindi la quota di cofinanziamento privato, deve essere esposto e giustificato nella certificazione finale della spesa.

**Costo totale**

Il costo totale del progetto è dato dalla somma del costo formazione più il reddito allievi. Per i progetti settoriali e/o territoriali che prevedono, nella quota massima del 30%, del finanziamento approvato azioni di promozione, ricerche, analisi dei fabbisogni formativi, orientamento e bilanci di competenze, formazione formatori, monitoraggio e pubblicazione dei risultati, il cofinanziamento privato obbligatorio va rapportato ai costi riferiti alle sole attività di formazione.

$$\text{costo totale} = \text{costo formazione} + \text{reddito allievi}$$

Il *costo totale* così calcolato costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dal Soggetto Richiedente in sede di preventivo delle spese.

Le imprese richiedenti possono partecipare al finanziamento del progetto con una ulteriore quota di cofinanziamento, oltre al *cofinanziamento privato obbligatorio*. Tale quota, che chiameremo *cofinanziamento privato aggiuntivo* concorre esclusivamente al cofinanziamento del *costo formazione* e non può essere rappresentata da spese di *reddito allievi* anche nel caso in cui queste ultime eccedano la quota di cofinanziamento privato obbligatorio.

L'eventuale quota di *cofinanziamento privato aggiuntivo*, deve essere indicata a preventivo in percentuale rispetto al *costo formazione* con equivalente riduzione del *costo orario* massimo applicato. In questo caso il costo totale del progetto è dato dalla somma del costo formazione, più il cofinanziamento privato aggiuntivo, più il reddito allievi:

$$\text{costo totale} = \text{costo formazione} + \text{cofinanziamento privato aggiuntivo} + \text{reddito allievi}$$

Non sono previste indennità di frequenza degli allievi.

Nel caso in cui il numero degli allievi scenda, nel corso dell'attività, al di sotto del numero minimo - gli allievi che non raggiungono il 75% delle ore corso non sono considerati effettivi -, la Regione Lombardia provvederà alla riparametrazione del *costo formazione* secondo il seguente criterio:

$$\text{costo formazione riparametrato} = [\text{costo orario} - \{(\text{valore allievi approvato} - \text{num. allievi effettivi}) \times \text{costo orario} : \text{valore allievi approvato} \times 0,25\}] \times \text{num. ore effettivo}$$

In caso di riduzione della durata delle ore di formazione del corso si provvederà alla riparametrazione secondo il seguente criterio:

$$\text{costo formazione riparametrato} = \text{durata effettiva del corso} \times \text{costo ora dichiarato a preventivo}$$

La percentuale di cofinanziamento privato e dell'eventuale cofinanziamento privato aggiuntivo resta invariata in caso di riparametrazione del costo di formazione.

Si ricorda inoltre che l'osservanza dei valori obiettivo - numero allievi e ore di formazione - proposti dal Richiedente e approvati dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accreditamento delle sedi operative ai sensi della d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, Decreto attuativo sull'accreditamento.

Si evidenzia che il finanziamento approvato inizialmente o riparametrato costituisce il limite massimo di spesa e che l'importo finale del finanziamento pubblico riconoscibile al Soggetto Gestore, sarà determinato in fase di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti. È fatto obbligo ai Soggetti Gestori certificare tutte le componenti del finanziamento, ivi compresi il *reddito allievi* e l'eventuale *cofinanziamento privato aggiuntivo*.

**Erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento pubblico, per i soggetti che non hanno rinunciato agli acconti, sarà effettuata come segue:

- 50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto;
- 30% all'autocertificazione dell'Operatore di aver provveduto a quietanzare spese pari ad almeno il 50% dell'anticipo ricevuto;
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo, è fatto obbligo agli enti privati di presentare garanzia fidejussoria (bancaria, assicurativa o di società finanziarie iscritte all'albo nazionale

in conformità alle norme vigenti), per un importo pari al 50% del finanziamento approvato. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di perfezionamento dell'Atto di Adesione alla convenzione e 6 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale). Qualora il rendiconto delle spese risulti incompleto o siano richiesti approfondimenti, chiarimenti o integrazioni l'Operatore dovrà prorogare la fideiussione di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza fidejussoria.

A discrezione del richiedente, è possibile rinunciare agli acconti. Tale rinuncia è oggetto di valutazione per i progetti corsuali aziendali e interaziendali. L'erogazione del finanziamento pubblico, per i soggetti che hanno rinunciato agli acconti, sarà effettuata in un'unica soluzione dopo l'approvazione della certificazione finale della spesa.

**Modalità di presentazione**

Per la redazione della domanda di finanziamento e della modulistica dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://www.monitorweb.it>

I soggetti proponenti dovranno presentare, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- la domanda di finanziamento con marca da bollo, controfirmata dal legale rappresentante, per ciascun progetto presentato e trasmesso per via informatica utilizzando il formulario on line;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per gli operatori che si presentano per la prima volta o che hanno modificato lo statuto dopo l'ultima presentazione dello stesso alla Regione Lombardia);
- se il proponente è una ATI/ATS, la dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti associati;
- per i progetti corsuali interaziendali, l'elenco delle imprese coinvolte nell'attività formativa sottoscritte dal Richiedente;
- il piano formativo concordato e sottoscritto tra le parti sociali, ai sensi del Decreto Direttoriale del MLPS n. 511/V/2001 del 2 dicembre 2001 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2002);
- ai progetti settoriali e territoriali va allegato anche il business plan.

Tutte le domande di finanziamento dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Via Soderini, 24 - 20146 Milano,

o presso i seguenti sportelli di protocollo della Regione:

- Sede Territoriale di Bergamo Via Papa Giovanni XXIII, 106 - 24100 BG
- Sede Territoriale di Brescia Via Dalmazia, 92/94 C - 25100 BS
- Sede Territoriale di Como Viale Varese Angolo Via Benzi - 22100 CO
- Sede Territoriale di Cremona Via Dante, 136 - 26100 CR
- Sede Territoriale di Lecco Corso Promessi Sposi, 132 - 23900 LC
- Sede Territoriale di Lodi Via Haussman, 11 - 26900 LO
- Sede Territoriale di Mantova Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 MN
- Sede Territoriale di Pavia Via Cesare Battisti, 150 - 27100 PV
- Sede Territoriale di Sondrio Via Del Gesù, 17 - 23100 SO
- Sede Territoriale di Varese Via Belforte, 22 - 21100 VA

I progetti presentati dovranno indicare all'esterno della busta la dicitura:

*Piani formativi l. 236/93 - anno 2002*

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo di Via Soderini, 24, Milano, numero verde 800.447.110

**Obblighi dei Soggetti Gestori**

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, si faccia riferimento al documento allegato al presente dispositivo (Allegato 3).

**Delega**

- *Le aziende*, che presentino un progetto sia direttamente sia attraverso il ricorso ad ATS/ATI possono far ricorso



alla delega per la realizzazione delle attività previste dal progetto formativo.

- *Gli Operatori titolari di sedi operative accreditate o che, alla data della presentazione del progetto, abbiano già sottoposto alla Regione istanza di accreditamento per attività di formazione continua* devono attenersi alle disposizioni della direttiva CE 92/50, recepita con d.lgs. 157/95. Tale normativa prevede il ricorso al subappalto, ossia l'affidamento di parte del servizio ad un terzo soggetto (persona giuridica), solo in presenza di determinate condizioni. Pertanto, per analogia e nel rispetto della normativa di cui sopra, a tali soggetti il ricorso alla delega può essere concesso alle seguenti condizioni:
  - la delega deve essere richiesta in sede di presentazione del progetto alla Regione Lombardia e deve essere approvata contestualmente al progetto stesso: non sono ammesse deroghe a tale condizione;
  - l'apporto del terzo delegato deve configurarsi in termini di valore aggiunto prodotto;
  - il terzo delegato deve possedere i requisiti tecnici e finanziari per svolgere l'attività delegata;
  - la richiesta di ricorso alla delega deve essere accompagnata dalla specificazione della tipologia delle attività oggetto di delega e dall'indicazione del loro costo;
  - le attività delegate e il soggetto delegato approvati dalla Regione Lombardia non possono essere variati;
  - il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite del 30% del finanziamento pubblico approvato. Il terzo delegato non può a sua volta delegare in alcun modo l'attività. Non sono pertanto ammessi aumenti di costo derivanti da subappalti a cascata o da contratti in base ai quali gli importi da pagare sono espressi in percentuale sull'importo del finanziamento;
  - il terzo delegato si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione, contabile e amministrativa, relative all'attività svolta;
  - l'incarico relativo all'attività delegata deve essere formalmente accettato dal terzo delegato.

Le attività di direzione, coordinamento e segreteria non possono in alcun modo essere delegate.

Responsabile a tutti gli effetti del finanziamento concesso, e quindi anche delle attività delegate, è, in ogni caso, l'operatore titolare del finanziamento.

Non si considera delega:

- l'affidamento degli incarichi relativi alla certificazione finale della spesa a Revisori contabili;
- il ricorso a prestazioni professionali individuali, sia da parte dell'operatore destinatario del finanziamento, che da parte dei soggetti associati o, anche, dei soggetti delegati.

Per il «principio di assimilazione» non si considera delega l'affidamento di attività inerenti la realizzazione di progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia:

- da parte di associazioni, anche temporanee (purché costituite al fine di realizzare il progetto dalla Regione Lombardia), agli associati;
- da parte di consorzi ai consorziati;
- da parte di impresa ad altre imprese controllate e/o collegate, così come definite dall'art. 2359 cc. (2).

Tali soggetti, a prescindere dall'eventuale obbligo di emissione di fattura, sono tenuti ad imputare le spese sostenute per la realizzazione delle attività da loro svolte a costi reali.

(2) Per società controllate e/o collegate, così come definite dall'art. 2359 c.c., si intendono imprese facenti parte dello stesso gruppo, segnatamente:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti per esercitare un'influenza determinante nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza determinante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Per maggiore chiarezza non sembra superfluo richiamare le differenze più rilevanti fra i soggetti delegati e i soggetti sopra specificati, definiti altrimenti soggetti associati:

- i soggetti delegati possono operare solo se la delega è stata autorizzata dalla Regione Lombardia in fase di approvazione del progetto;
- i soggetti associati, anche se non coincidono con l'operatore finanziato, sono equiparati a quest'ultimo e possono svolgere qualsiasi attività prevista dal progetto approvato;
- i soggetti delegati prestano la loro opera entro limiti qualitativi e quantitativi predeterminati e disciplinati in dettaglio nell'incarico formale relativo alla delega;
- i soggetti delegati devono emettere fattura per la prestazione eseguita con riferimento a quanto previsto nell'incarico di delega.

**Spese ammissibili e certificazione finale della spesa**

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare alla Regione Lombardia il rendiconto finale e la certificazione finale della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, entro 90 giorni dal termine delle attività, secondo modalità che saranno comunicate successivamente.

Il revisore contabile incaricato deve effettuare tutte le verifiche finalizzate alla produzione della relazione di certificazione finale della spesa; tale relazione deve esprimere il giudizio di veridicità dei costi dichiarati e di attendibilità della gestione finanziaria del finanziamento, secondo la normativa vigente.

Ai fini della certificazione finale della spesa sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

Progettazione e preparazione
Direzione del progetto
Coordinamento
Formatori ed esperti
Codocenti
Tutor
Trasferte per i formatori/esperti:
Trasferte allievi
Uso locali e attrezzature finalizzate
Supporti informatici/audiovisivi
Materiali didattici e di consumo
Amministrazione, segreteria e attività ausiliarie
Spese generali di gestione
Reddito allievi

Ai fini della corretta imputazione dei costi e per l'espletamento delle attività amministrativo - contabili, si ritiene opportuno richiamare i criteri di particolare rilevanza cui dovrà attenersi l'operatore.

**Principi di ammissibilità**

L'ammissibilità di un costo deve essere stabilita attraverso le seguenti fasi successive di verifica:

- il costo risulta riferibile ad una fattispecie non dichiarata inammissibile;
- il costo è riferito ad attività progettuali ammesse al finanziamento;
- il costo è parte integrante dell'intervento finanziato.

Sono espressamente inammissibili:

- gli oneri finanziari: gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite di cambio, gli altri oneri meramente finanziari;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- costi dei contributi in natura;
- le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe.

**Progetto ammesso e finanziato**

Le spese sostenute ed oggetto della certificazione si riferiscono ad un progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia,



approvato con atti della Amministrazione Regionale, regolato dall'atto di adesione e dagli obblighi dell'operatore stipulato tra la Regione e l'operatore. Non sono in alcun modo ammissibili costi sostenuti per attività non ammesse al finanziamento.

#### **Pertinenza**

I costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia.

#### **Ripartizione della spesa e metodo di calcolo**

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte all'operazione cofinanziata, l'operatore provvede all'imputazione della quota di spesa relativa al progetto, che va imputata con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo corretto e debitamente giustificato. Per garantire omogeneità ed uniformità nell'imputazione delle spese sostenute si adotta il criterio generale per la determinazione dei costi rappresentato dal costo per unità di misura fisica o temporale.

#### **Coerenza tra le spese esposte e le attività previste**

Le spese esposte e oggetto di certificazione devono essere coerenti con le attività indicate nel progetto approvato, connesse con l'attività svolta e incluse nel limite del preventivo approvato.

#### **Conformità alla disciplina comunitaria e nazionale dei titoli originali di spesa e contabilizzazione**

Per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo deve essere legittimo. I documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono essere validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente. La documentazione giustificativa evidenzia la natura, la quantità e la qualità dei beni e/o servizi oggetto della prestazione stessa. Le registrazioni contabili relative a tutti i costi imputati al finanziamento sono obbligatorie e devono concordare con i pertinenti documenti giustificativi. Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati devono fornire informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dall'operatore. La contabilità del progetto deve essere tenuta evidenziata e resa immediatamente disponibile, in modo da agevolare ogni forma di controllo.

#### **Spese reali effettivamente sostenute e comprovabili**

Tutte le spese imputate devono essere state effettivamente sostenute attraverso pagamenti dell'operatore, ivi compresi eventuali oneri sociali, fiscali e previdenziali, e devono essere documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono considerate spese effettivamente sostenute anche quelle la cui evidenza economica non è allineata nel tempo alla movimentazione del denaro.

Le imposte e le tasse attinenti al progetto cofinanziato aventi scadenza successiva alla conclusione del progetto stesso possono essere esposte tra i costi relativi al progetto. Per tali oneri l'Operatore deve predisporre apposito prospetto di calcolo che evidenzia la metodologia utilizzata. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e vistato dal Revisore, è considerato documento probatorio; può essere riconosciuta come spesa ammissibile la parte percentuale riconducibile alle attività cofinanziate.

#### **Conservazione della documentazione relativa al progetto cofinanziato**

Tutta la documentazione inerente le attività progettuali (sia essa di natura amministrativa - registro didattico etc. -, sia essa di natura contabile - fatture etc. -) deve essere conservata presso la sede indicata dal beneficiario finale in fase di presentazione del progetto.

In caso di raggruppamenti temporanei l'onere della conservazione della documentazione amministrativa (es. registri didattici, schede FAD, stage, ecc.) in originale spetta al capofila; per quanto concerne la documentazione fiscale ogni componente l'associazione deve conservare gli originali, mentre il capofila deve conservarne una copia conforme all'originale stesso.

#### **Periodo di vigenza**

Le spese imputate si riferiscono al periodo temporale compreso tra la presentazione del progetto e l'inoltro della certificazione finale alla Regione. Qualora, al di fuori di questi casi vi siano fatture portanti date posticipate e/o anticipate, queste saranno riconoscibili solo se preventivamente ed espressa-

mente autorizzate dalla Regione Lombardia. Non ha validità il silenzio assenso. Il revisore è tenuto a produrre motivazione separata, indicando anche la cifra relativa.

Costituiscono in tal senso eccezione le spese riguardanti l'attività di pianificazione/progettazione e di rendicontazione che possono essere rispettivamente precedenti e successive all'attività formativa vera e propria, purché ad essa effettivamente riferibili.

#### **Il registro didattico**

Il registro didattico e di presenza rappresenta il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, l'orario, i docenti, le materie trattate in corrispondenza al progetto approvato ed al programma didattico di dettaglio: come tale costituisce un atto pubblico e deve essere numerato in ogni pagina e vidimato dagli uffici regionali competenti. Il contenuto del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza. Più in dettaglio il registro didattico deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente, dell'eventuale codocente e del tutor, materia e argomenti trattati. Le registrazioni devono essere effettuate in tempo reale.

Il direttore o coordinatore didattico, o comunque il responsabile del corso, deve controfirmare ogni pagina del registro validandone l'autenticità.

Sulla base delle firme apposte dal personale docente, così come riscontrabili dal registro, avviene il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di docenza e di frequenza.

#### **Risorse Umane**

##### *Risorse umane interne*

Per personale interno al soggetto gestore si intende quello legato all'operatore da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il costo del lavoro è computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli. Il metodo di calcolo, per l'individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli.

Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così calcolato, andrà aggiunta l'Irap che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato, CFL).

##### *Risorse umane esterne*

Il personale esterno è quello legato all'operatore da una prestazione lavorativa riconducibile al contratto d'opera o ad una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data.

##### *Trasferte*

Con riferimento alle risorse umane interne, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso di partecipazione ad azioni formative effettivamente svolte al di fuori della sede abituale di lavoro. Le stesse regole sono applicabili alle risorse umane esterne.

#### **Spese di viaggio**

Costi riferiti all'utilizzo:

- aereo, quando la sede del progetto disti non meno di 300 Km dalla località di residenza;
- treno in I classe, nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;
- mezzo pubblico;
- mezzo privato parte del personale per recarsi dalla propria residenza alla sede di svolgimento del progetto corso. Si sottolinea che tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede. Nell'ambito dell'uso dell'automezzo viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina

vigente per ogni chilometro di percorrenza. Le spese di taxi o di vetture noleggiate sono ammesse esclusivamente nel caso di reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede dell'attività didattica. La circostanza deve essere di assoluta eccezionalità.

**Spese di vitto**

Rimborsi delle spese di vitto sostenute durante lo svolgimento del progetto.

**Spese di alloggio**

Rimborsi delle spese di alloggio, presso strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle, sostenute durante lo svolgimento dell'attività, in casi particolari, adeguatamente motivati, e per il periodo strettamente legato all'attività prestata nell'ambito dell'azione.

**Destinatari**

**Reddito allievi**

Per il calcolo del reddito allievi si applicano i criteri di determinazione del costo del lavoro precedentemente descritti per le risorse umane interne. L'ammontare del reddito allievo è costituito dal prodotto del costo orario per le ore di formazione effettivamente frequentate da ciascun allievo, detratte le ore produttive o equivalenti. Il costo orario dei lavoratori dipendenti deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'azienda cui i lavoratori appartengono

**Spese di viaggio**

Per i partecipanti occupati sono ammissibili i costi per il trasporto dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'azione e viceversa. Devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Possono essere usati i mezzi privati solo nei casi di comprovata necessità. Qualora si facesse utilizzo del mezzo privato viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di percorrenza. Qualora si facesse utilizzo di un mezzo privato collettivo (pullman, pulmino), viene riconosciuto l'intero costo del noleggio o, in caso di veicolo di proprietà dell'operatore, vengono riconosciuti esclusivamente i costi vivi legati al trasporto. È sempre ammissibile per l'intero importo il costo imputabile ai trasporti speciali richiesti dai portatori di handicap.

**Spese di vitto**

Sono ammissibili le spese riferite ai costi dei buoni pasto o tickets nel caso in cui l'attività formativa richieda la presenza degli allievi o comunque pari o superiore a 6 ore giornaliere. Qualora non si possa ricorrere all'utilizzo di buoni pasto o tickets sono ammissibili costi riferiti a convenzioni con mense, trattorie a fronte di ricevuta fiscale nominativa.

**Spese generali**

È facoltà dell'operatore giustificare le spese generali con l'esposizione a forfait di una quota pari al 5% delle spese rendicontate, al netto del reddito allievi. Le spese devono essere documentate per importi superiori.

**L'IVA**

L'IVA costituisce costo ammissibile solo ed esclusivamente se rappresenta un costo indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dall'operatore. Nel caso in cui l'operatore utilizzi una percentuale pro rata di detrazione dell'IVA, dovrà utilizzare la percentuale calcolata nell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Oneri e parcelle**

È ammissibile il costo di stipula della fideiussione prestata da Istituti Bancari e Assicurativi, come indicati dalla l. 10 giugno 1982, n. 348. È inoltre ammissibile il costo degli oneri notarili connessi alla costituzione dell'ATI/ATS.

Sono ammissibili i costi inerenti la certificazione della spesa dei progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia rilasciata dal Revisore, secondo i seguenti massimali:

Attività	Massimale per progetto
Progetti consuali aziendali e/o interaziendali settoriali e/o territoriali fino 126.000 euro	1.000,00 euro IVA inclusa
Progetti settoriali e/o territoriali oltre i 126.000 euro	4.000,00 euro IVA inclusa

**Criteri di valutazione**

**Progetti aziendali e interaziendali**

A. Acquisizione dell'intera quota di finanziamento a segui-

to della revisione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (rinuncia alla quota di acconto) – Punti: 0/50

B. Percentuale di cofinanziamento privato delle spese di formazione, eccedente la quota obbligatoria prevista – Punti 0-60

- maggiore o uguale al 15% delle spese di formazione 60
- maggiore o uguale al 10% delle spese di formazione 40
- maggiore o uguale al 5% delle spese di formazione 20

C. Motivazioni del piano e analisi della realtà organizzativa aziendale, nonché indagini sui fabbisogni formativi e bisogni di sviluppo delle competenze che ci si propone di sviluppare con il piano formativo – Punti 80

D. Qualità della progettazione relativa al progetto per il quale viene richiesto il contributo pubblico: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, validità delle metodologie previste e modalità di valutazione degli esiti formativi – Punti 50

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti aziendali e interaziendali è di 150 punti.

**Progetti quadro settoriali e territoriali**

A. Rappresentatività dell'ente proponente (esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto promotore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta) – Punti: 50

B. Obiettivi e motivazioni dell'intervento e analisi dei fabbisogni e delle realtà settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che si propone di sviluppare nel quadro del piano – Punti 50

C. Qualità della progettazione relativa al progetto per il quale si chiede il contributo pubblico: chiarezza degli obiettivi, individuazione delle caratteristiche innovative, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, validità delle metodologie previste e metodologia di monitoraggio e valutazione del progetto – Punti 50

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti formativi settoriali e territoriali è di 70 punti.

**Iter procedurale**

Il Soggetto Richiedente compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica.

Il soggetto richiedente presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.

La Regione Lombardia valuta l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento e dei progetti presentati, generando le graduatorie.

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 45 gg. dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato avvio delle attività entro il termine indicato o il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'operatore nell'ambito dei successivi interventi di formazione.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario ed all'erogazione dell'anticipo del finanziamento, per i soggetti che non vi hanno rinunciato, all'atto dell'inizio attività (atto di adesione) previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.


L'operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro 12 mesi dall'avvio delle attività formative.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.



ALLEGATO 2)

**ATTO di ADESIONE**



Carta intestata o timbro del Operatore

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... prov. .... il ..... cod. Fiscale ..... come da formale incarico conferito in data ..... legale rappresentante (o soggetto con poteri di firma) del ..... (ID ente ..... ) - in seguito per brevità indicato con il termine «Operatore» - [indicare Soggetto Operatore] Cod. fiscale ..... P. IVA ..... con sede legale ..... in via/piazza ..... [indirizzo completo]

**premesso che**

- il direttore generale della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, con ddg. n. .... del ....., ha approvato le graduatorie dei progetti ai sensi del d.d.g.
- il Progetto dell'Operatore n. .... Titolo ..... è stato ammesso al finanziamento a seguito del summenzionato provvedimento e con i termini e le modalità di finanziamento in esso previsti;
- l'ammissione al finanziamento comporta da parte dell'Operatore il rispetto e l'applicazione delle regole previste in materia sia in sede normativa nazionale, regionale e comunitaria sia in sede convenzionale mediante l'accettazione del disciplinare denominato «Obblighi dell'Operatore», approvato con d.d.g. n. .... del .....

Tutto ciò premesso,

**Accetta**

con il presente atto di adesione, di:

1. realizzare in vece e per conto della Regione Lombardia il Progetto sopra individuato secondo i patti e le condizioni di cui al presente atto ed al disciplinare denominato *Obblighi dell'Operatore* (successivamente indicato per brevità «disciplinare» - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. essere assoggettato alle clausole di revoca, decadenza, risoluzione e recesso unilaterale previste di seguito e nel richiamato disciplinare;
3. applicare le disposizioni normative e regolamentari, comunitarie nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
4. avviare il progetto entro e non oltre i termini in esso stabiliti e secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
5. realizzare il progetto adeguandolo alle prescrizioni eventualmente dettate dalla Regione;
6. portare a termine il Progetto entro e non oltre i termini stabiliti dalla Regione. La relativa inosservanza, senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico dell'Operatore, comporterà il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
7. certificare la spesa finale sostenuta entro 90 giorni dalla data di conclusione del Progetto, ai sensi dell'art. 1, comma 32, l.r. 18/2000;
8. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni vigenti;
9. conservare in originale la documentazione amministrativa-gestionale e contabile e renderla disponibile agli uffici regionali competenti ad esercitare l'attività di controllo;
10. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate;
11. dare libero accesso ai funzionari competenti per la verifica e il controllo della realizzazione del Progetto.

Ai fini della regolare realizzazione del Progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale, prevista dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, come pure della responsabili-

tà amministrativa, prescritta dall'art. 75 d.P.R. 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Dichiara**

- di essere edotto del contenuto delle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali che vengono a disciplinare la materia della formazione professionale;
- che l'atto costitutivo e lo statuto vigente sono stati depositati presso la Regione - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro o, nel caso di ATI/ATS, sono allegati al presente atto;
- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'Operatore e dei propri rappresentanti, come dichiarati all'atto della presentazione del Progetto; che eventuali successive variazioni verranno comunicate in tempo utile alla Regione Lombardia, pena la decadenza dal finanziamento assegnato;
- che il certificato di iscrizione alla CCIAA (con data non antecedente a 6 mesi) o la dichiarazione di non iscrizione, sono depositati presso la Regione Lombardia - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;
- che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità di agire del soggetto Operatore e dei suoi rappresentanti.

**Dichiara**

- di non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per le stesse azioni e per gli stessi destinatari previsti nel progetto approvato;
- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia.

Luogo e data .....

Firma .....

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 3)

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI «OBBLIGHI DELL'OPERATORE»**

Premesso che:

- il rapporto sotteso tra Regione Lombardia e Operatore si configura come una concessione di pubblico servizio e che conseguentemente le iniziative cofinanziate sono svolte dall'operatore in vece e per conto della Regione Lombardia;
- l'operatore opera, quindi, nel rispetto delle disposizioni regionali e si assoggetta ai conseguenti controlli e verifiche da parte della Regione Lombardia, e ciò al duplice fine di poter avere accesso al finanziamento pubblico e nel contempo di ottenere il riconoscimento di eventuali attestati rilasciati;
- l'operatore in quanto concessionario del servizio pubblico di formazione professionale, gestisce ed utilizza denaro di pertinenza erariale, rivestendo così il ruolo di agente contabile e per ciò soggetto alla giurisdizione della corte dei conti.

Tutto ciò premesso,

oltre a quanto prescritto nei singoli dispositivi, l'operatore è tenuto, nello svolgimento dell'attività di realizzazione del progetto, al rispetto dei seguenti obblighi:

**1. Obblighi**

1.1 Realizzare il Progetto così come approvato dalla Regione Lombardia, gestendo in proprio sia il medesimo sia i rapporti conseguenti la sottoscrizione dell'atto di adesione, i quali non potranno in alcun caso costituire oggetto di cessione o subappalto. La delega a favore di terzi, diversi dall'Operatore, è ammessa esclusivamente per i soggetti delegatari espressamente indicati nel Progetto approvato, pena la revoca del finanziamento. I rapporti tra Operatore ed Ente Delegato devono risultare da apposito contratto ed il Delegato deve impegnarsi a fornire agli organi di revisione e controllo regionali, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto di delega.

1.2 Disporre di risorse umane in possesso delle professionalità adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi pre-



visti dal Progetto. L'elenco nominativo del personale impegnato nelle attività deve essere tenuto a disposizione della Regione presso la sede operativa dei progetti insieme ad un dettagliato curriculum degli stessi al fine di consentire eventuali controlli e verifiche.

1.3 Garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo utilizzato nel progetto e nella sua gestione ad ogni livello.

1.4 Mantenere espressamente la Regione del tutto estranea ed indenne da qualunque pretesa riguardo a tutti i rapporti instaurati dall'operatore con soggetti terzi, ivi compresi quelli eventualmente intercorrenti con enti delegati.

1.5 Eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente il progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo.

1.6 Provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività in esso previste, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione del progetto. Subordinatamente al rispetto da parte dell'operatore degli obblighi previsti nel presente atto, la Regione erogherà all'operatore un finanziamento pubblico, corrispondente alle spese effettivamente sostenute.

1.7 Consentire, agli incaricati dell'attività di vigilanza e controllo ed ai funzionari autorizzati della Regione, nonché agli ispettori del lavoro, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto e, più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali. A tal fine copia di tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata presso la sede operativa.

1.8 Utilizzare i moduli on-line messi a disposizione dall'amministrazione regionale e comunicare, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni ed i dati richiesti dalla Regione per la valutazione ed il monitoraggio regionale delle attività oggetto dell'atto di adesione.

1.9 Consegnare la dichiarazione di fine attività.

1.10 Presentare, ai sensi della l.r. 18/2000, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, per l'erogazione del saldo, la certificazione finale delle spese rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/92, o dal d.P.R. 474/92 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 88/92). Detto termine deve considerarsi perentorio pena la revoca del finanziamento concesso ed escussione della fidejussione. Inoltre l'operatore deve restituire, contestualmente alla presentazione della certificazione finale, le somme non utilizzate ed, eventualmente, le somme relative alle attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse l'amministrazione procederà al recupero delle somme e degli oneri accessori.

1.11 Consegnare, contestualmente alla certificazione finale delle spese (rendicontazione), la relazione finale sull'attività svolta e copia dell'eventuale materiale prodotto.

1.12 Rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto.

1.13 Rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale.

1.14 Avvalersi di strutture, impianti e attrezzature idonee. L'idoneità deve risultare da perizia asseverata da un tecnico abilitato o da autocertificazione dell'operatore.

1.15 Produrre, ai fini dell'erogazione degli anticipi, garanzia fidejussoria rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, con validità annuale e clausola di tacito rinnovo fino alla lettera di liberatoria da parte della Regione Lombardia.

1.16. Presentare, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all'avvio dell'attività formativa, ai competenti uffici Regionali i seguenti documenti:

- attestazione di avvio corso con indicazione della sede dove lo stesso avrà svolgimento;
- elenco degli allievi e calendario delle attività formative;

- autocertificazione circa l'idoneità delle strutture impianti ed attrezzature utilizzati per la realizzazione del progetto;
- registro fascicolato e schede stage delle attività formative svolte per le vidimazioni (Enti privati).

La mancata trasmissione dei suddetti documenti comporterà la revoca del finanziamento.

1.17 Osservare le modalità di svolgimento del corso, i programmi ed il percorso formativo contenuti nel progetto, nonché il calendario dettagliato, che dovrà essere tenuto agli atti presso la sede operativa.

1.18 È fatto divieto di utilizzare gli allievi, durante la formazione, in attività produttive e commerciali.

1.19 Il mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dai dispositivi comporta la revoca del finanziamento e il mancato riconoscimento dell'eventuale attività formativa successivamente svolta.

## 2. Variazioni

L'Operatore deve comunicare con massima tempestività alla Regione ogni modifica significativa dell'atto costitutivo e statuto, della propria composizione associativa e/o societaria e della forma giuridica dell'operatore titolare del progetto o dei committenti verificatisi in corso d'opera, nonché l'eventuale variazione della sede di svolgimento del corso. Le restanti eventuali variazioni dovranno essere annotate su apposito registro, vidimato presso gli uffici preposti, e trattenuto presso l'operatore: dette variazioni non sono oggetto di autorizzazione.

## 3. Erogazione del finanziamento

Il finanziamento concesso è erogato secondo le modalità previste dal dispositivo e costituisce limite massimo di spesa.

I finanziamenti eventualmente configurabili come aiuti di Stato sono concessi unicamente secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) della Commissione relativi all'applicazione degli artt. 87/88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

## 4. Garanzia fidejussoria

L'Operatore deve consegnare ai fini dell'erogazione dell'anticipo richiesto fidejussione per un importo pari all'ammontare dell'anticipo stesso, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, idonea a garantire il rimborso alla Regione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi per quanto previsto nel presente documento.

La garanzia fidejussoria dovrà avere validità annuale e contenere una clausola di tacito rinnovo fino alla lettera di liberatoria da parte della Regione Lombardia.

Le spese connesse alla fidejussione potranno essere esposte in rendiconto.

## 5. Procedure per inosservanza dell'Operatore

In caso di inosservanza degli obblighi citati la Regione diffiderà l'Operatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità contestate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione delle attività, indicando un termine per sanare l'irregolarità.

Durante il periodo di sospensione la Regione non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida o nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'Operatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revocherà il finanziamento pubblico e l'Operatore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte dell'Operatore delle somme antecedentemente erogate.

Da tale momento si renderà inoltre attivabile senza alcun ulteriore preavviso o formalità la garanzia fidejussoria di cui al paragrafo Garanzia Fidejussoria.

## 6. Rinuncia dell'Operatore

L'Operatore, qualora intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante lettera raccomandata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti a titolo di acconto maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte dell'Operatore medesimo delle somme antecedentemente erogate.



Progetto	Registrazione			
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento		Indicare la linea di finanziamento del progetto
			L. 236 piani formativi aziendali/interaziendali	
		Anno di bando		Indicare l'anno del bando del progetto
		Titolo		Indicare un titolo sintetico del progetto
		Tipologia attuatore		Indicare la tipologia dell'attuatore
	<b>Dati generali</b>			
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol
		Sottotipologia progetto		Classificazione Isfol
		Descrizione del progetto corsuale		
		Sottoscrizione congiunta delle parti sociali del piano formativo		
		Note		
	<b>Responsabile progetto</b>			
		Responsabile del progetto		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
<b>Azione</b>	<b>Registrazione</b>			
		Id azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Titolo		
	<b>Dati generali</b>			
		Tipologia formativa		Codici definiti all'interno del dispositivo
		Settore e attività dell'azione		Codice Orfeo + MURST (alta formazione Isfol) - Indicare il settore Principale
		Tipologia destinatari		scelta multipla
			Lavoratori dipendenti	
			Lavoratori con contratto di apprendistato	
			Lavoratori con contratto di formazione lavoro	
			Soci lavoratori	
		Strumenti di monitoraggio/valutazione		scelta singola
		Obiettivi		
		Attrezzature/strumenti		
		Fad		
		Note		
	<b>Responsabile azione</b>			
		Responsabile dell'azione		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
	<b>Certificazione finale</b>			
		Certificazione rilasciata		scelta singola
			frequenza	
	<b>Dati procedurali</b>			
		Data avvio		
		Data conclusione		
		Numero allievi		
		di cui donne		
		di cui soggetti svantaggiati		
		di cui appartenenti a PMI		
		di cui appartenenti a GI		
		di cui occupati in aziende della Lombardia		
		di cui occupati in territorio extra regionale		
		Numero edizioni		
		Ore Totali		Campo calcolato
		teoria		

		esercitazioni			
		FAD			
		Costi			
		Costo formazione			
		Percentuale quota privata aggiuntiva			
		Quota privata aggiuntiva			
		Reddito allievi			
		Quota privata			
		Costo totale			
		Quota pubblica			
	<b>Sede</b>				
		Tipologia sede			
		Indirizzo			
		Comune			
		CAP			
		Provincia			
		Telefono			
		Fax			
		E-Mail			
		Sito internet			
		ID Sede			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	<b>Delegati/membri</b>				
		ID Operatore			Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore			
		Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
		Funzioni delegate			Indicare le eventuali attività delegate

Progetto	Registrazione			
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento		Indicare la linea di finanziamento del progetto
			L. 236 piani formativi settoriali/territoriali	
		Anno di bando		Indicare l'anno del bando del progetto
		Titolo		Indicare un titolo sintetico del progetto
		Tipologia attuatore		Indicare la tipologia dell'attuatore
	<b>Dati generali</b>			
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol
		Sottotipologia progetto		Classificazione Isfol
		Obiettivi del progetto		
		Obiettivi e motivazioni dell'intervento, analisi del fabbisogno formativo e delle realtà settoriali e/o		
		Obiettivi, metodologie e caratteristiche innovative del progetto per il quale si chiede il contributo		
		Sottoscrizione congiunta delle parti sociali del piano formativo		
		Note		
	<b>Responsabile progetto</b>			
		Responsabile del progetto		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
<b>Azione</b>	<b>Registrazione</b>			
		Id azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Titolo		
	<b>Dati generali</b>			
		Tipologia formativa		Codici definiti all'interno del dispositivo
		Settore e attività dell'azione		Codice Orfeo + MURST (alta formazione Isfol) - Indicare il settore Principale
		Tipologia destinatari		scelta multipla
			Lavoratori dipendenti	
			Lavoratori con contratto di apprendistato	
			Lavoratori con contratto di formazione lavoro	
			Soci lavoratori	
		Strumenti di monitoraggio/valutazione		scelta singola
		Obiettivi		
		Attrezzature/strumenti		
		Fad		
		Note		
	<b>Responsabile azione</b>			
		Responsabile dell'azione		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
	<b>Certificazione finale</b>			
		Certificazione rilasciata		scelta singola
			frequenza	
		Requisiti ingresso		
		Requisiti preferenziali		
	<b>Dati procedurali</b>			
		Data avvio		
		Data conclusione		
		Numero allievi		
		di cui donne		
		di cui soggetti svantaggiati		
		di cui appartenenti a PMI		
		di cui appartenenti a GI		
		di cui occupati in aziende della Lombardia		
		di cui occupati in aziende extra territorio regionale		

		Numero edizioni		
		Ore Totali		Campo calcolato
		teoria		
		esercitazioni		
		FAD		
		Costi		
		Costo formazione		
		Percentuale quota privata aggiuntiva		
		Quota privata aggiuntiva		
		Reddito allievi		
		Quota privata		
		Costo totale		
		Quota pubblica		
		Quota per azioni trasversali di miglioramento		( escluso dal conteggio del cofinanziamento privato obbligatorio)
	<b>Sede</b>			
		Tipologia sede		
		Indirizzo		
		Comune		
		CAP		
		Provincia		
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
		Sito internet		
		ID Sede		Campo attribuito automaticamente dal sistema
	<b>Delegati/membri</b>			
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
		Funzioni delegate		Indicare le eventuali attività delegate



[BUR20020132]

[3.4.0]

**D.D.G. 20 AGOSTO 2002 – N. 15445****Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Approvazione della graduatoria di merito 2000 assegni di studio individuali destinati a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole secondarie superiori, statali o legalmente riconosciute anno scolastico 2001-2002**

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la l.r. 20 marzo 1980 n. 31, art. 9, «Diritto allo studio – Norme di attuazione»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 25 luglio 2001 n. VII/0284, relativa al Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2001 – anno scolastico 2001-2002;

Richiamata la d.g.r. n. 7/6342 del 5 ottobre 2001, concernente l'approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 2000 assegni di studio individuali di L. 1.000.000 cadauno (€ 516,46), a norma dell'art. 9 della citata l.r. 31/1980, a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole secondarie superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute della Regione Lombardia;

Considerato che con la predetta d.g.r. è stata, tra l'altro, assegnata al Centro Operativo Regionale per l'Agenzia Formativa l'istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute in argomento;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001 che ha fissato la nuova articolazione organizzativa della Giunta e che le competenze del Centro Operativo Regionale per l'Agenzia Formativa sono state attribuite all'U.O. di nuova costituzione denominata Indirizzi e Controllo Attività Formativa;

Visto il d.d.g. del 17 maggio 2002 n. 8545 che ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle procedure inerenti;

Preso atto delle risultanze del verbale in data 16 luglio 2002 del predetto Gruppo di Lavoro che ha proceduto alla validazione della fase istruttoria condotta ai fini della formulazione della graduatoria, nonché degli elenchi delle domande ammesse con l'indicazione della relativa finanziabilità e delle istanze irricevibili, per l'anno scolastico 2001/2002;

Dato atto, altresì, che la citata d.g.r. n. 7/6342 del 5 ottobre 2001 ha, fra l'altro, stabilito che la graduatoria degli studenti beneficiari di assegni di studio individuali sia approvata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Il Direttore Generale della d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro

## Decreta

1. di approvare la graduatoria di merito (All. A) (*omissis*), l'elenco delle domande irricevibili (All. B) (*omissis*), come da verbale sottoscritto dalla Commissione appositamente costituita, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare conseguentemente n. 2000 assegni di studio individuali dell'importo di L. 1.000.000 (€ 516,46) a favore degli studenti meritevoli ed in condizioni disagiate delle scuole secondarie superiori o legalmente riconosciute della Regione Lombardia – anno scolastico 2001-2002;

3. di dare mandato al Dirigente dell'U.O. Indirizzi e Controllo Attività Formativa per i successivi adempimenti di competenza;

4. di imputare la relativa spesa pari a L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) al Cap. 5179 di cui alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e in versione html, all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/home.nsf>.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020133]

[4.3.0]

**D.D.G. 22 AGOSTO 2002 – N. 15507****Direzione Generale Agricoltura – Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative a interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/9826 del 19 luglio 2002**

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9826 «Proroga dei

termini di presentazione delle domande di contributo relative a interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/9826 del 19 luglio 2002, punto 3.4.1»;

Preso atto che le Organizzazioni professionali agricole hanno fatto osservare che per la presentazione delle domande da parte degli allevatori avicoli prevede preventivamente adempimenti amministrativi collegati di non semplice esplicazione tecnica e chiedono una proroga di almeno 30 giorni al termine di presentazione delle domande stesse;

Considerato che la sopra richiamata d.g.r. n. 9826/2002 dispone la presentazione delle domande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che la deliberazione stessa è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 32 del 5 agosto 2002;

Considerato che:

– alla data di presentazione delle domande di contributo non deve essere avviata nessuna delle iniziative previste e ammissibili a contributo;

– la concessione della proroga al termine di presentazione delle domande di contributo non pregiudica l'esito delle misure di intervento attivate con la d.g.r. n. 9826/2002 sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di poter concedere una proroga al termine di presentazione delle domande di contributo fino al 30 settembre 2002;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della dirigenza;

## Decreta

Recepito le premesse:

1. il termine di presentazione delle domande di contributo relative a interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/9826 del 19 luglio 2002 è prorogato al 30 settembre 2002;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in quanto atto di particolare rilievo.

Il direttore generale:  
Paolo Baccolo

## F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020134]

[5.3.4]

D.D.U.O. 24 LUGLIO 2002 - N. 14112

**Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto relativo a «Impianto di stoccaggio e recupero scarti fotografici liquidi e simili» sito in comune di Spino d'Adda (CR), integrazione di codice rifiuto in accettazione in variante alla d.g.r. n. 46261 del 12 novembre 1999 - Committente: ITS Industrie Trattamenti Speciali s.r.l. - Spino d'Adda (CR) - Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «impianto di stoccaggio e recupero scarti fotografici liquidi e simili», quale variante autorizzativa di impianto esistente sito in comune di Spino d'Adda (CR), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- fatta salva la verifica dei codici C.E.R. da autorizzare, in particolare per i rifiuti 09.01.13 diversi da quelli di cui alla voce 09.01.06 citati in origine nella relazione tecnica dove era previsto il recupero dei soli liquidi con la presenza dell'argento;

- fatta salva la verifica/acquisizione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, che dovrà verificare l'intero sistema di raccolta e smaltimento reflui;

- adozione di specifici sistemi di impermeabilizzazione di tutte le pavimentazioni interne ed esterne che costituiscono l'impianto, non ritenendo il solo basamento in cls sufficientemente cautelativo per la tutela delle acque sotterranee, in modo da evitare che eventuali sversamenti di materiali liquidi possano infiltrarsi nei terreni sottostanti e costituire quindi fonte di inquinamento della falda;

- impostazione di un sistema di monitoraggio e di un programma di controlli periodici da effettuare sullo stato di tenuta dei manufatti di contenimento;

- monitoraggio delle acque di falda mediante l'installazione di almeno un piezometro a valle dell'impianto, secondo la direzione di deflusso della falda freatica così come rappresentata nell'allegato 3 allo S.I.A.;

- identificazione e realizzazione di un'apposita area di carico/scarico preferibilmente adiacente ai serbatoi di stoccaggio realizzata con opportune pendenze per il convogliamento di eventuali sversamenti in appropriati sistemi di contenimento;

- le pompe di travaso dovranno essere dotate di pulsante di emergenza per l'arresto in tempo reale delle operazioni di carico/scarico;

- andrà concordato con l'ente di controllo un piano di monitoraggio post-operam, al fine di definire eventuali ulteriori mitigazioni e accorgimenti correttivi, relativamente a:

- qualità dell'aria durante l'esercizio dell'impianto;
- qualità degli scarichi nella rete fognaria;
- rilevazioni fonometriche prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto con scelta dei punti di rilevazione da concordare con l'ente di controllo;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- ITS Industrie Trattamenti speciali s.r.l., committente;
- Comune di Spino d'Adda;
- Provincia di Cremona;
- Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, competente per quanto riguarda l'istruttoria ai fini autorizzativi dell'impianto oggetto di giudizio di compatibilità ambientale;
- A.R.P.A. Dipartimento di Cremona.

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. sviluppo sostenibile del territorio:  
Alberto De Luigi

[BUR20020135]

[4.3.2]

D.D.U.O. 6 AGOSTO 2002 - N. 15071

**Direzione Generale Sanità - Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione Lombardia**

### IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 - «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 - «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.m. 15 dicembre 1995, n. 592 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il d.m. 27 agosto 1994, n. 615 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto d.m. 2 maggio 1996, n. 358 - Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi enzootica;

Visto il d.m. 26 luglio 1994 - Attuazione delle direttive 90/423 e 91/688 C.E. di modifica alle direttive 64/432 e 72/426 C.E. relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazioni di animali delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la Decisione della Commissione 2002/199/CE del 30 gennaio 2002 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi

Vista la Decisione della Commissione 2002/578/CE del 10 luglio 2002 che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi;

Vista la Decisione della Commissione 2002/578 del 10 luglio 2002 che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi

Visto il d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 - «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto il Regolamento (CE) 1760 del 17 luglio 2000 che abroga e sostituisce il Regolamento 820/97/CEE;

Visto il d.P.R. 437/2000 Regolamento di esecuzione del Regolamento 1760/2000/CE modificato dal d.m. 18 luglio 2001;

Visto il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002 «Modalità e procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) e per la trasmissione informatica dei dati»;

Visto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 - attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Ritenuto necessario definire modalità per permettere la movimentazione degli animali da ingrasso tra le aziende poste sul territorio della Regione Lombardia;

Ritenuto indispensabile stabilire regole per il mantenimento dello stato di accreditamento sanitario che permetta la movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne tra gli allevamenti da ingrasso;

Visti gli art. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

Vista la delibera Giunta Regionale n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° provvedimento 2001);

Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture «Edilizia Sanitaria», «Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne», «Comunicazione ed Educazione Sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

#### Decreta

*Art. 1* – I bovini degli allevamenti da ingrasso, che vengono movimentati sul territorio della regione Lombardia, devono soddisfare i requisiti previsti nell'allegato al presente decreto.

*Art. 2* – Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Cesare Bonacina

— • —

ALLEGATO

#### *Art. 1*

Definizioni:

a) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati.

b) Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.

c) Svezamento: l'allevamento che riceve bovini da allevamenti da riproduzione e dal quale gli animali sono inviati ad allevamenti da ingrasso.

d) Allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei bovini.

e) Animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus* destinato ad essere condotto ad uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta.

f) Animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus* e destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne.

g) Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui al d.m. 15 dicembre 1995, n. 592.

h) Allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui al d.m. 27 agosto 1994, n. 615.

i) Allevamento bovino indenne da leucosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui al d.m. 2 maggio 1996, n. 358.

j) Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera e) e f) assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà.

#### *Art. 2*

##### *Allevamento accreditato*

Sono definiti allevamenti accreditati nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi, gli svezamenti e gli allevamenti da ingrasso che introducono esclusivamente animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni ai sensi delle norme nazionali e comunitarie citate nel presente decreto e/o da altri allevamenti accreditati, con le modalità previste al successivo articolo 4.

#### *Art. 3*

##### *Revoca dell'accreditamento*

Lo stato di accreditamento è revocato se nelle aziende vengono introdotti animali di diversa qualifica da quella prevista

all'articolo 2. In tal caso non sarà più possibile movimentare alcun animale se non per essere avviato ad un impianto di macellazione.

#### *Art. 4*

##### *Condizioni per la movimentazione*

L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne, in allevamenti da ingrasso di cui alla lettera d), in allevamenti da ingrasso della Regione Lombardia è consentita a condizione che:

1. Provengano da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi.

2. Provengano da allevamenti accreditati per tubercolosi brucellosi e leucosi; in tal caso:

- se di età superiore alle sei settimane, devono essere sottoposti ad una prova diagnostica ufficiale nei confronti della tubercolosi con esito negativo, prima di essere movimentati,

- se di età superiore ai 12 mesi, devono essere sottoposti a controllo sierologico con esito negativo nei confronti della brucellosi e leucosi, prima di essere movimentati.

#### *Art. 5*

##### *Deroghe*

In deroga ai precedenti articoli è possibile introdurre bovini provenienti da Paesi terzi che non applicano programmi di eradicazione nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi, a condizione che tali animali siano destinati direttamente ad un allevamento da ingrasso e che da questi vengano movimentati esclusivamente per essere avviati ad un impianto di macellazione.



**I) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI**

[BUR20020136]

**PROVV. ALTRI ENTI N. 36/OF-SE.O. 2002****AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Circolare n. 29 del 26 luglio 2002 – Premio alla macellazione 2002**A tutti gli operatori del settore  
LORO SEDI

Premesso che:

- in data 21 maggio 2002 con apposita convenzione, l'AGEA, relativamente al premio alla macellazione, ha delegato alla Regione Lombardia la funzione di «autorizzazione ai pagamenti» prevista al punto 4 delle linee direttrici in allegato al Reg. CE 1663/95;
- a seguito della predetta delega, ferme restando le procedure connesse alla gestione dei pagamenti, sono cambiate le rispettive funzioni che i soggetti istituzionali, coinvolti nel procedimento amministrativo, sono chiamati ad adempiere;
- si rende necessario, pertanto, dare pubblicità, nell'interesse dell'utente, alla nuova ripartizione di funzioni ed ai principi, dettati dalla normativa comunitaria e nazionale, che la regolano;

Viene emanata la presente circolare

**Principi generali premio alla macellazione****1. Riferimenti normativi**

Nell'applicazione dei pagamenti diretti nel settore Carni Bovine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- Reg. CE 1254/99 e successive modifiche – relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni Bovine.
- Reg. CE 2342/99 e successive modifiche – recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.
- Reg. CE 1760/00 – che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Reg. (CEE) 1663/95 e successive modifiche – recante modalità di applicazione del reg. (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog – sezione garanzia.
- Reg. (CE) 1258/99 – concernente il finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. CE 3508/92 e successive modifiche – concernente un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.
- Reg. CE 2419/01 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal reg. CEE 3508/92.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata da ultimo dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 – concernente «Modifiche al sistema penale».
- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (legge 29 settembre 2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 «Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».
- D.m. 16 marzo 2000, recante modalità per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari.
- D.m. 27 novembre 2001 recante modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

- Protocollo d'intesa del 2 maggio 2002 tra AGEA e La Regione Lombardia per il progressivo trasferimento della gestione delle OCM «Seminativi» e «Bovini».

- L.r. 37/93 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».

- Decreto interministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

- Delibera Giunta regionale Lombardia del 2 luglio 2001 n. 5327 relativa all'Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agro – industriali della Lombardia.

**2. Soggetti coinvolti**

La gestione dei pagamenti diretti nel settore delle carni bovine, relativamente al premio alla macellazione in Lombardia, per la campagna 2002, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di organismo Pagatore riconosciuto.

2. La Regione – Direzione Generale Agricoltura – in qualità di soggetto delegato alla funzione autorizzazione ai pagamenti. Per lo svolgimento di tale funzione la DGA si avvarrà delle strutture organizzative dell'OPR Lombardia.

È previsto anche il coinvolgimento dei seguenti soggetti

1. Ministero della Salute in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del reg. CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di detentore dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale.

2. La Regione – Direzione Generale Sanità – in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del reg. CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di detentore del nodo regionale dell'anagrafe zootecnica.

3. Le Ausl – in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione del reg. CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualità di controllore dell'immissione dei dati.

4. Centri di Assistenza Agricola.

5. Amministrazioni provinciali.

**3. Obiettivi e Strumenti**

Obiettivo del presente manuale è definire le procedure che regolano il premio alla macellazione, per la campagna 2002, in Regione Lombardia.

A partire dal 3 giugno 2002 le aziende i cui allevamenti sono localizzati tutti in Regione Lombardia, cioè con un codice allevamento attribuito da una AUSL lombarda, presentano le domande di premio alla macellazione e di eventuale premio supplementare.

La aziende, i cui allevamenti sono localizzati in parte in Lombardia ed in parte in altre regioni e le aziende che richiedono il premio all'esportazione devono utilizzare le procedure disposte da AGEA per la presentazione delle domande di che trattasi.

I beneficiari sono le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la camera di commercio al registro delle imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole – e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'Albo Prefettizio, in qualità di detentori di animali della specie bovina che avviano i propri capi alla macellazione.

Le procedure previste dal presente manuale si basano sulla presentazione di una dichiarazione di partecipazione così come previsto dall'art. 34 del reg. CE 2342/99, alla quale sono collegate le singole domande di premio presentate entro i termini stabiliti.

In fase di predisposizione delle dichiarazioni di partecipazione viene effettuato il controllo relativamente ai dati anagrafici dell'azienda mediante l'anagrafe delle imprese agricole presente sul SIARL.

In fase di predisposizione delle singole domande di aiuto, sempre il SIARL, effettua un controllo sui capi richiesti a premio volto a determinare l'ammissibilità del capo e/o a riscontrarne l'eventuale anomalia.

Tale verifica viene effettuata incrociando i dati presenti sull'anagrafe zootecnica nazionale.

I controlli previsti dal presente manuale delle procedure, per la validazione dei singoli capi in domanda, vengono effettuati dalla Regione Lombardia acquisendo tutte le informazioni dalla banca dati nazionale dell'anagrafe bovini informatizzata, attraverso il nodo regionale, così come previsto dal-



l'articolo 11 del decreto interministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»

La presentazione delle domande può avvenire unicamente per via telematica tramite il sistema di domanda elettronica presente sul SIARL.

La compilazione e l'istruttoria della dichiarazione di partecipazione e delle singole domande di premio è affidata ai Centri Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia e agli Uffici della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

L'azienda, i cui allevamenti siano localizzati tutti nella Regione Lombardia, per la campagna 2002, deve presentare sia la dichiarazione di partecipazione sia le domande di premio alla macellazione ricorrendo ai CAA prescelti o agli Uffici della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

### 3.1. Sistema di delega

I soggetti privati o enti convenzionati (CAA) diversi dalle imprese possono accedere all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale solo se espressamente delegati dalle imprese.

L'accesso al fascicolo aziendale può essere delegato a più soggetti (tutti coloro ai quali è stata attribuita almeno la delega per un procedimento, compreso il solo aggiornamento del fascicolo aziendale), mentre la gestione delle domande di macellazione e dei relativi procedimenti è obbligatoriamente delegata in forma esclusiva ad un unico soggetto.

L'impresa può revocare la delega rilasciata per la gestione di un procedimento, mediante nota inviata con raccomandata A.R. e conferire una nuova delega ad altro soggetto autorizzato. La trasmissione via fax della nota inviata con raccomandata A.R. rende effettiva la revoca a partire da tale data. La revoca deve essere comunicata al soggetto interessato anche in forma elettronica (posta elettronica), con l'indicazione degli estremi della raccomandata A.R. inviata ed anche in questo caso ha effetto a partire dalla data di tale operazione.

Il nuovo soggetto delegato può così subentrare a tutti gli effetti nella gestione del procedimento e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione a partire dalla data di comunicazione della revoca via fax o in forma elettronica, anche rispetto alle posizioni pregresse.

L'attribuzione e la revoca della delega sono gestite direttamente a sistema, che rende disponibile anche la specifica modulistica. La copia delle note di delega e di revoca devono essere conservate dall'ultimo soggetto delegato, per gli eventuali controlli disposti dalla Pubblica Amministrazione.

Ogni domanda è contraddistinta da un numero identificativo univoco, generato automaticamente dal sistema all'atto della registrazione e dell'invio per via elettronica alla Pubblica Amministrazione competente e riportato su tutte le pagine del modello stampato, dopo la chiusura della domanda. Il modello su supporto cartaceo deve essere firmato dal richiedente, unitamente alla lista dei dati diversi da quelli contenuti nel fascicolo aziendale ed inviato alla Pubblica Amministrazione competente (o ai soggetti convenzionati).

### 3.2. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale vengono trattati in modo manuale o informatizzato per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, responsabile del SIARL, garantisce l'accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale secondo diversi livelli, in funzione del profilo degli utenti.

Tutti i soggetti che a vario titolo hanno accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale possono utilizzare i dati in essi contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

La diffusione dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale da parte dei soggetti abilitati all'accesso è consentita con le modalità stabilite dagli articoli n. 20 e 21 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal Capo V «Accesso ai documenti amministrativi» della legge n. 241 del 1990.

## 4. Riduzioni ed esclusioni

### 4.1. Riduzione in seguito a controlli amministrativi e in loco

Quando sia riscontrata una differenza tra il numero di animali dichiarati ed il numero di animali accertati in relazione ad una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione viene ridotto di una percentuale determinata con le modalità dettate dalla normativa vigente.

### 4.2. Riduzione in seguito applicazione dell'articolo 3 del reg. CE 1259/99

Ai sensi del d.m. 15 settembre 2000 e del d.m. 8 marzo 2001 viene applicata una riduzione del premio per quelle aziende che non rispettano i requisiti minimi in materia ambientale.

Per quanto riguarda il settore delle carni bovine il requisito minimo consiste nello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.

A tal fine viene verificata la regolarità dell'allevamento rispetto ai requisiti di cui alla l.r. 37/93 (PUA/PUAS).

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale è prevista una riduzione dell'aiuto fino ad un massimo del 7% dei benefici relativi al premio alla macellazione così come previsto dal d.m. 15 settembre 2000 e dal d.m. 8 marzo 2001.

### 4.3. Esclusione dal premio a seguito di utilizzo sostanze ormonali

Nel caso in cui all'interno di un'azienda sia stata riscontrata, da parte degli enti preposti, la presenza o l'utilizzo illecito di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del consiglio o di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente, l'imprenditore viene escluso dal beneficio degli importi richiesti a premio così come previsto dalla normativa vigente.

Tale esclusione avviene con le medesime modalità sopra descritte nel caso di aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 del codice penale.

Il direttore area organismo pagatore  
Alberto Migliorini